

**LE REGOLE NEL CADORE ED IN
ALTRI TERRITORI DEL
BELLUNESE**

a cura di Francesca Ferrazza

INDICE

- CAPITOLO I° .

Caratteri generali delle Regole ed evoluzioni legislative.

1. Usi civici e proprietà collettive.	pag.	1
2. Proprietà individuali e proprietà collettiva.	>	8
3. La legge n. 1766 del 1927 sul riordino degli usi civici.	>	10
4. Le Regole dopo la legge del 1927.	>	13
5. Richieste delle Regole in seguito alla legge sul riordino degli usi civici.	>	18
6. Il decreto del 1948 sulle Regole Cadorine.	>	20
7. Le leggi della Montagna del '52 e '71, e relative conseguenze.	>	25
8. La proprietà collettiva in seguito alla legge n. 97 del 1994 ed alla L.R. Veneto n. 26/1996 per il “ riordino delle Regole”.	>	32

- CAPITOLO II°

Gli Istituti Regolieri e le loro caratteristiche.

1. Formazione sociale e nascita della proprietà regoliera.	>	43
2. Organizzazione delle Regole : I Laudi o Statuti e la gestione dei beni regolieri.	>	49

- CAPITOLO III°

Le Regole Cadorine ed Ampezzane.

1. Cenni geografici del Cadore.	pag.	64
2. Cenni storici del Cadore.	>	65
3. Il Cadore e le sue Regole.	>	68
4. La Regola di Pozzale.	>	72
5. La ricostituzione della Regola di Pozzale e le sue specificità.	>	79
6. La Conca Ampezzana e la Comunanza delle Regole Ampezzane.	>	84

- CAPITOLO IV°

Altri esempi di Regole nel resto del territorio Bellunese.

- | | | |
|---|------|-----|
| 1. Regole ricostituite di recente. | pag. | 95 |
| 2. Regole non più ricostituite nella Vallata Bellunese:
“Il caso di Col di Mel”. | > | 101 |

- Considerazioni conclusive. > 107

- Bibliografia. > 113

- ALLEGATI :

- | | | |
|---|---|-----|
| A) – Laudo antico della Regola di Pozzale di Cadore. | > | 121 |
| B) – Laudo – Statuto della Regola di Pozzale di Cadore ricostituita. | > | 125 |
| C) – Foto satellitare del territorio della Regola di Pozzale di Cadore. | > | 131 |
| D) – Carta di Regola del 1714 di Col di Mel. | > | 133 |
| E) - Provincia di Belluno – Suddivisione amministrativa attuale | > | 139 |

CAPITOLO PRIMO

Caratteri generali delle Regole ed evoluzioni legislative.

1. Usi civici e proprietà collettive.

A livello generale potremmo definire le Regole come enti montani di antica origine, diffusi soprattutto nell'Alto Veneto ed in alcune zone del Trentino Alto Adige, che si ricollegano a tipiche forme di proprietà collettive.

Imbattendosi nella materia s'incontrano vari termini, usati spesso indifferentemente ed in situazioni analoghe, i quali rischiano di creare molta confusione se non sono da subito inquadrati nel loro ambito specifico.

Innanzitutto bisogna tenere ben distinti tre fenomeni simili, ma con conseguenze nettamente diverse:

-- *Uso civico.*

∞ *Terra civica* (detta anche proprietà collettiva aperta).

∞ *Proprietà collettiva chiusa.*¹

L'istituto giuridico dell'uso civico comprende varie figure, non sempre dai contorni omogenei, ma con taluni aspetti fondamentali in comune.

Per *uso civico* s'intende il diritto soggettivo originariamente concesso, oppure riconosciuto nel tempo, con atto formale o per *facta concludentia*, da parte del feudatario, proprietario delle terre, che concede ad una comunità di persone l'esercizio di facoltà di godimento dei beni, ben definite nei loro termini e particolarità.²

Si tratta di diritti sorti per investitura da parte del feudatario, oppure per residualità, in seguito all'inf feudazione di terre comuni, con il mantenimento di

¹E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*, , Istituto Bellunese di ricerche sociali e culturali , Belluno, 2000 , p. 18.

²A. GERMANO', *Usi civici*, in *Digesto*, 4^a ed., discipline pubblicistiche, volume 19^a. *sezione civile*, pp. 542 e ss.

talune *utilitates*, da parte della comunità³.

Indipendentemente dalla loro origine, gli usi civici conferiscono il diritto reale di usare e di godere alcuni beni immobili, in capo ai singoli, i quali possono usufruire delle azioni e dei ricorsi spettanti all'*universitas* degli aventi diritto. Tale *universitas* è priva di una propria distinta soggettività.

Il diritto reale d'uso civico si estrinseca su terreni i cui proprietari possono essere i privati, i Comuni, o le Frazioni.

L'uso civico inerente alla proprietà privata può essere più o meno ampio, in base al diritto di cui gode la collettività relativamente al soddisfacimento di quelle che originariamente erano considerate le esigenze insopprimibili della popolazione:

- *diritto di far legna (legnatico),*
- *diritto di pascolare (pascolatico),*
- *diritto di tagliar l'erba per la fienagione (erbatico),*
- *diritto di pescare,*
- *diritto di cacciare,*
- *diritto di seminare.*
- *diritto di godere dei frutti di sottobosco (piccoli frutti e funghi)*

L'uso civico inerente alla proprietà comunale e frazionale è denominato demanio civico e deve essere assicurato in godimento a tutti i componenti del Comune, o della Frazione, non solo ad alcuni di essi.

Gli usi civici si distinguono in:

- *USI ESSENZIALI, necessari per i bisogni della popolazione;*
- *USI UTILI, finalizzati allo scopo economico diretto, cioè a carattere d'industria.* ⁴

³I. CACCIAVILLANI, *La proprietà collettiva nella montagna veneta sotto la Serenissima.*, Padova, Signum 1988, pp. 56 e ss.

⁴La presente nozione di uso civico e le varie caratteristiche citate sono specificate da:

L'articolo 26 della Legge n. 1766 del 1927, emanata appositamente per riordinare la materia degli usi civici, afferma che i terreni di uso civico del Comune e delle Frazioni debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune, o della Frazione.

Da ciò risulta evidente che il requisito per poter usufruire dei beni in uso civico all'interno di un determinato Comune è quello dell'appartenenza al Comune stesso. Il vincolo giuridico che segna l'appartenenza di un individuo ad un dato Comune è la residenza, la quale determina il godimento delle funzioni ed attività di una certa istituzione comunale, oppure la dimora abituale, in qualsiasi modo provata.⁵

Il principio che emerge da questo articolo di Legge è che tutti i cittadini di un Comune hanno pari diritti sul godimento dei beni gravati da uso civico, senza distinzione di sorta. La titolarità dunque, spetta ai singoli cittadini in quanto facenti parte di una certa collettività, senza che nessuno dei membri della comunità possa essere escluso a vantaggio degli altri.

Dal punto di vista economico-sociale, l'uso civico è un istituto utilizzato da una collettività che difende il suo antico diritto di godere e far proprie le utilità che il bosco, il pascolo, il suolo hanno messo a sua disposizione.⁶

Si tratta però, di una soddisfazione dei bisogni vitali; infatti l'art. 12 della Legge del 1927⁷ afferma che i diritti delle popolazioni sui terreni utilizzati come bosco e pascolo permanente, non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del codice civile del 1865, che trova corrispondenza nell'art. 1021

L. COSTATO, *Gli usi civici e le proprietà collettive*, in *Trattato breve di diritto agrario Italiano e Comunitario*, 3^a ed., 2003, pp. 566 ss.

⁵U. POTOTSCHINIG, *Le Regole della Magnifica Comunità Cadorina.*, Milano, Giufrè, 1953, p. 136, 137. Per la nozione di dimora abituale, Pototschinig utilizza l'art. 1 del Regolamento n. 2132 del 2 dicembre 1929 (Regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione nei Comuni.)

⁶Il punto di vista economico-sociale è tratto:
E. ROMAGNOLI, *Comunioni familiari e Regole dell'arco alpino*. (Lezione tenuta a Firenze il 6 maggio 1969.) – in *Riv. di dir. Agr.* 1971, fasc. 2°, p. 180.

⁷Cfr. l'art. 12 della Legge n. 1766 del 1927, sul riordino della materia degli usi civici.

del codice vigente.

Tali limiti sono quelli segnati dai bisogni propri e della propria famiglia.

Per proprietà collettiva s'intende il diritto di proprietà pieno ed esclusivo, in capo ad una determinata comunità di persone, su beni specificamente individuati.

Si tratta di forme di godimento in comune di terreni agricoli, pascoli, o boschi, di proprietà esclusiva, inalienabile, intrasmissibile della collettività, considerata quale entità separata e diversa rispetto al complesso degli aventi diritto a godere le utilità della cosa.⁸

I beni in proprietà collettiva sono caratterizzati dalla natura del soggetto al quale appartengono, che è un soggetto collettivo, senza che abbia rilevanza alcuna l'eventuale destinazione ad uso pubblico dei beni stessi.⁹

Questi diritti sono sorti in seguito all'occupazione di *res nullius* da parte di determinate comunità di persone, che s'insediarono per coltivarlo e goderne i frutti.

L'epoca nella quale sono sorti e le denominazioni con le quali si identificano variano da zona a zona.¹⁰ In Valle d'Aosta, ad esempio, assunsero il nome di *domini collettivi* e sorsero in epoca feudale, in seguito all'utilizzazione collettiva dei pascoli d'alta montagna.

In Emilia molti Comuni, in epoca medievale, ripartirono le terre da coltivare tra i vari partecipanti, venendo così a formare le cosiddette *partecipanze*.

Le Regole cadorine ed ampezzane comparvero in maniera ufficiale nei

⁸Le nozioni di proprietà collettiva sono tratte da:

L. COSTATO, *Gli usi civici e le proprietà collettive*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, 3^a ed., Cedam, 2003, p. 567.-

⁹O. CILIBERTI, *Mutamento di destinazione, conservazione e distruzione delle proprietà collettive nella prospettiva di una riforma.*, In *Nuova Rassegna di Diritto Agrario 1998*, n. 4, p. 374.

¹⁰Per l'origine delle proprietà collettive è stratto:

I. CACCIALLANI, *La proprietà collettiva nella montagna veneta sotto la Serenissima.*” cit., pp. 56 e ss. , e

A. GERMANO', *Usi Civici*, in *Digesto*, 4^a ed., Discipline pubblicistiche, vol. 19^a, sez.

documenti del tredicesimo secolo, ma sicuramente la loro formazione risale ad un'epoca precedente.¹¹

Anche nell'Italia Meridionale si formarono le proprietà collettive in epoca prefeudale, quali forme di pieno dominio esercitato dalle popolazioni originarie del territorio, le quali avevano occupato e lavorato le terre in modo esclusivo. In seguito all'infedazione, lo *ius naturalis* di godimento esclusivo di dette *res* è garantito in capo agli abitanti residenti nel territorio, in virtù di un vincolo *d'incolato*, per il soddisfacimento dei bisogni essenziali delle persone.¹²

Tali proprietà hanno subito nel corso degli anni interventi legislativi fortemente liquidatori. Complessivamente si può notare che il loro impianto socio – economico è meglio resistito in montagna che in pianura, infatti nelle zone montane è più agevole utilizzare prati e boschi in comune, piuttosto che separatamente ed inoltre è più facile la sorveglianza sociale sulla destinazione comune dei beni, qualora facciano parte di un'entità specifica, capace di garantire l'interesse alla conservazione del patrimonio naturale.¹³

Tra le poche proprietà collettive ancora “ in vita “ nel territorio di pianura, spiccano le *Partecipazioni Agrarie di Cento (FE)* e la *Comuna di Grignano (RO)*.

Esse hanno giocato un ruolo essenziale nell'attività di difesa delle acque, necessaria fino alla scoperta della macchina a vapore e quindi successivamente delle idrovore. Qualora i singoli proprietari, o conduttori dei terreni si fossero

civ., pp. 542 e ss.

¹¹Il periodo d'origine e le varie denominazioni delle proprietà collettive in Italia sono accennati: O. CILIBERTI, in *Mutamento di destinazione, conservazione e distruzione delle proprietà collettive nella prospettiva di una riforma.*, in *Nuova Rassegna di Dir. Agr.* 1998, n.4, p. 375.

L'argomento è maggiormente sviluppato da D'ALESSANDRO, in *La sopravvivenza di antiche forme di collettivismo nel godimento di diritti reali.* In *Riv. di dir. civ.* 1991, n. 3, pp. 263 - 269.

¹²A. GERMANO', *Le comunioni familiari montane come formazioni sociali*, in *Riv. Giur. Sarda* 1992, pp. 277 e ss.

¹³Le suddette considerazioni sulle proprietà collettive sono affrontate da: L. COSTATO, *Gli usi civici e le proprietà collettive.....cit.*,pp. 567 e ss.

apprestati da soli nell'opera di difesa dei loro beni, i risultati sarebbero stati insufficienti alla salvaguardia del territorio.¹⁴

La differenza tra *proprietà collettive aperte* e *proprietà collettive chiuse*, quindi tra *terre civiche* e *proprietà collettive propriamente dette*, consiste principalmente nella possibilità, o meno, di estendere il godimento di questo diritto di proprietà ai nuovi *habitatores* della comunità.

Le terre civiche dell'Italia Meridionale, ad esempio, si basano su un vincolo *d'incolato*, cioè tutti gli abitanti residenti nel territorio in questione sono ammessi a fruire dei beni in proprietà collettiva. In questo caso si tratta di proprietà collettive *aperte*, perchè possono entrare a far parte del gruppo di utenti anche i nuovi abitanti che si siano insediati stabilmente sul territorio, invece gli abitanti che si trasferiscono in altri luoghi perdono il diritto di usufruire dei beni.

Le Regole cadorine, invece, sono un tipico esempio di proprietà collettive *chiuse*, in quanto per poter godere delle terre comuni non basta il rapporto *d'incolato*, ma è necessario anche il vincolo agnaticio, cioè la discendenza dagli antichi originari, costituenti l'albo chiuso.¹⁵ I nuovi arrivati possono essere ammessi solo in casi particolari e limitati.¹⁶

Le proprietà collettive aperte sono diffuse in maniera particolare al sud del nostro Paese, mentre le proprietà collettive chiuse sono caratteristiche delle zone montane dell'Italia settentrionale.

¹⁴Le origini e le caratteristiche della Comuna di Grignano sono specificate da: L. COSTATO, *I domini collettivi nel Medio Polesine*, Milano, Giuffrè, 1968.-

¹⁵E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*, cit., pp. 18 e ss. ;
anche

A. GERMANO', *Carneade, chi era costui? Ovvero gli usi civici*, in *Rivista di Diritto Agrario* 1994, n. 2, pp. 209 e ss.;

e

E. ROMAGNOLI, *Regole dell'arco alpino*, in *Novissimo Digesto It.*, vol. VI, 1986, p. 608.

¹⁶Le condizioni per poter fare ingresso nel gruppo chiuso variano da zona a zona. In Cadore il foresto poteva essere ammesso solo se l'assemblea si dichiarava favorevole con un giudizio discrezionale. Cfr. i verbali di relazione delle assemblee regoliere.

Un'altra differenza notevole segna la demarcazione tra terre civiche e proprietà collettive propriamente dette: le prime garantiscono il soddisfacimento dei bisogni essenziali dei propri utenti; le seconde si estendono fino al limite del rispetto dell'altrui diritto. Infatti la dottrina che si occupò dello studio delle terre civiche ritenne che il diritto di proprietà esclusivo, in capo alla comunità, sulle terre originariamente occupate e lavorate, dovesse essere garantito anche dal regime feudale, in virtù dello *iure naturale*, ma per il soddisfacimento dei bisogni essenziali.¹⁷

Questa precisazione non si trova nella dottrina sulle proprietà collettive chiuse, la quale si riferisce, in linea di massima, ai bisogni di ciascuno sulla base di un regolamento, che renda possibile il rispetto dei diritti di ciascun proprietario.¹⁸

Indipendentemente dalle varie differenziazioni tra proprietà collettive, all'interno di esse la comunità di abitanti è proprietaria unica, la quale a sua volta può essere rappresentata dal Comune, dalla Frazione, o da una associazione agraria.¹⁹

Prendendo ancora una volta l'esempio delle Regole del Cadore, si nota che originariamente il nome usato per contraddistinguere tali proprietà collettive era *Comune*, o *Comuna*. Riscontrando nei documenti più antichi tale termine, non si può intendere che il riferimento fosse ai beni di proprietà dell'ente del Comune, perchè all'epoca non esisteva un ente giuridico distinto dalle persone dei consociati, perciò Comune e gli uomini che lo componevano erano termini

¹⁷A. GERMANO', *Le comunioni familiari montane come formazioni sociali.*, in *Rivista giuridica sarda* 1992, pp. 277 e ss.

¹⁸Per quanto riguarda l'estensione delle proprietà collettive chiuse fino al rispetto del diritto altrui, è trattato da:
O. CILIBERTI, *Mutamento di destinazione, conservazione e distruzione delle proprietà collettive nella prospettiva di una riforma*, in *diritto agrario*, 1998, Nuova rassegna n. 4 – pp. 374 e ss.

¹⁹P. S. RICHTER, *Proprietà collettive, usi civici e interesse pubblico*, in *Rivista di diritto amministrativo* 2003, n. 1, p. 184.

sinonimi.²⁰

Da tutto ciò si deduce che fin dall'origine i beni collettivi erano considerati di proprietà di tutti gli *homines communitatis* e non dell'*ens universitatis*.

2. Proprietà individuale e proprietà collettiva.

Il fenomeno della proprietà collettiva è stato, per un periodo di tempo molto lungo, considerato come un retaggio del passato e, per questo motivo, sommerso e soppiantato dalla supremazia della proprietà individuale.

I codici ottocenteschi avevano una visione monolitica della proprietà, intesa come essenzialmente individuale.²¹ In quel periodo le proprietà collettive di gruppi familiari erano considerate come esempi di una concezione della proprietà ormai superata, destinata a sparire nel corso degli anni, senza lasciare alcun rimasuglio, se non a livello di tradizione locale.

La rivalutazione di questa forma di proprietà, come alternativa rispetto a quella individuale, avvenne dopo la metà del ventesimo secolo grazie alla rivisitazione critica della dottrina giuridica ottocentesca, compiuta da alcuni illustri giuristi italiani, quali Paolo Grossi, Gian Gastone Bolla, Emilio Pototschnig, Gian Candido De Martin ed altri ancora.²² Il loro merito fu quello

²⁰Il riferimento al significato del termine *comune* è tratto da: A. GERMANO', *Terre civiche e proprietà collettive*, in *Rivista di diritto agrario* 2002, fascicolo 1, pp. 86 - 87.

²¹Il riferimento è tratto da: P. GROSSI, *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*. In *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, Vol. 5 e 6 – fascicolo 1 – Milano 1978 – pp. 205 e ss.

²²La rivalutazione delle proprietà collettive è compiuta da: P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, Volume 5; affiancata ai *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, Milano 1978. Ma anche in *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*. Padova 1968.
E' compiuta pure da:

di aver messo in luce i valori alternativi delle proprietà collettive, quali: la prevalenza del gruppo rispetto ai singoli, il predominio dell'oggettivo sul soggettivo, quindi il ruolo fondamentale delle cose, della loro destinazione e della loro funzione.²³

In egual misura importante fu lo sforzo di tale dottrina nel cercare di fornire una sintesi dei principali fenomeni di proprietà collettiva, che possono essere circoscritti a tutte quelle forme di appartenenza collettiva aperta, o chiusa.²⁴

Pur essendo entrambe forme di proprietà, in quella individuale è la figura del soggetto proprietario predominante, mentre in quella collettiva è la *res* in primo piano.

Infatti la collettività dapprima ha instaurato un legame profondo con la cosa, cioè con i boschi che fornivano legname, con i pascoli che producevano foraggio, o con i campi che costituivano una forma di sostentamento ed in seguito è sorto il senso d'appartenenza del bene alla collettività. Si potrebbe quasi dire che è la terra con i suoi frutti che dà origine ad una certa comunità di persone.²⁵

La dottrina tedesca dell'Ottocento aveva elaborato la figura del *condominium iuris germanici*, cioè una forma di comunione per facoltà dei singoli, che prescindeva dalla proprietà *pro quota*.

Per quanto sia stata definita da molti studiosi addirittura un falso storico ed

G. G. BOLLA, *Per la tutela della proprietà comune regoliera del Cadore*, Firenze 1945;
Famiglia e proprietà terriera nelle regioni di montagna ed in particolare nella valle d'Ampezzo, Milano 1963.

da U. POTOSCHINIG, *Le Regole della Magnifica Comunità Cadorina*, Milano 1983.

e da G. C. DE MARTIN, *Profili giuridici degli enti regolieri nel quadro del nuovo assetto degli enti montani*, Milano 1973.

²³P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 38 – 39.

²⁴Lo sforzo di sintesi compiuto dalla dottrina di metà novecento viene segnalato da:
E. ROMAGNOLI, *Regole dell'arco alpino*, in *Novissimo Digesto italiano, Appendice al volume 6*, 1986, p. 534.

²⁵V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, Cedam, 1983, pp. 263 e ss. : “La terra libera... viene appresa dalla comunità per consentire ad essa di vivere,... fatta propria dopo l'originaria apprensione attraverso il lavoro.”

ideologico, dal punto di vista dell'effettività giuridica, aiutò a comprendere lo schema della proprietà collettiva, la quale non poteva essere inquadrata nella comunione in senso romanistico. Infatti il diritto romano prevedeva una comunione nella quale i singoli erano proprietari *pro quota* e non *pro indiviso*, come nel caso delle proprietà collettive.²⁶

Proprietà individuale e proprietà collettiva hanno punti di partenza diversi, sono due forme di appartenenza diverse. Se così non fosse, non varrebbe la pena di inoltrarsi nelle specificità dei beni regolieri; sarebbe sufficiente occuparsi delle varie sfaccettature della proprietà individuale.

3. La legge 1766 del 1927 sul riordino degli usi civici.

Le teorie economiche di fine settecento consideravano la proprietà privata individuale quale unica garante dello sviluppo in agricoltura. Ciò determinò nei vari stati preunitari tutta quella serie di tentativi abolizionistici nei confronti delle proprietà collettive ed usi civici, cui si accennava nel paragrafo precedente.

Gli echi della Rivoluzione Francese intensificarono questa tendenza, identificando nella proprietà individuale uno dei diritti materiali da proteggere e valorizzare. Verso la fine dell'ottocento presero corpo pareri positivi nei confronti della proprietà collettiva come istituto in grado di meglio rispondere ai problemi dell'economia forestale e della pastorizia.

Questa piccola apertura verso la rivalutazione degli usi civici e proprietà

²⁶G. BESELER, germanista ottocentesco, delineò la figura del *condominium iuris germanici*, quale patrimonio della civiltà giuridica tedesca, inoltre

P. GROSSI, in *Un altro modo di possedere*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 385, “definisce questa figura giuridica come fantomatica, precisando che dal punto di vista dell'effettività storico-giuridica si tratta di un fantasma, in quanto facente parte della tradizione europea risalente ad epoche remote e non identificabile come schema tipico della civiltà originaria

collettive fu dettata dall'evidente fallimento della suddivisione dei demani tra piccoli proprietari; le quote di terra troppo esigue non garantivano il sostentamento ai contadini, infatti essi furono costretti a venderle ai latifondisti.²⁷ L'avvento del fascismo tradì ogni aspettativa di rivalutazione delle proprietà collettive ed usi civici, distruggendo tutto ciò che potesse essere accomunato alla libera partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa comune.²⁸

La legge 1766 del 1927 disciplinò tutte le forme di godimento collettivo indipendentemente dalle varie origini storiche e formazioni giuridiche. L'intento del legislatore dell'epoca era quello di sistemare in maniera definitiva una materia intricata, che causava continue liti di rivendicazione e perciò non agevolava la pacificazione sociale, cui tendeva il fascismo.²⁹

La presente legge non voleva abolire tutte le forme di diritto collettivo, voleva liquidare gli usi civici in senso stretto e garantire la sopravvivenza delle proprietà collettive che non fossero localizzate in territori suscettibili di coltura agraria.³⁰

La procedura di riordino prevedeva diverse fasi: innanzitutto la dichiarazione, attraverso la quale i diritti d'uso civico, in senso lato, cioè comprendenti anche

germanica.”

²⁷L'introduzione storica a questo paragrafo fa riferimento a:

G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna.*, Bologna, il Mulino, 1976, p. 359 e ss., in cui emerge che a partire dalla dottrina dei fisiocratici si sostenne che “Secondo natura, nell'ordine naturale, i beni vengono appropriati, sono fatti oggetto di proprietà e questa proprietà è individuale e piena.”

Inoltre a

P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, cit., pp. 286 e ss.

²⁸A. GERMANO', *Legislazione in materia di Regole e di usi civici*, nell'introduzione, Rasai di Seren G., Regione Veneto ed Istituto Culturale di Zoldo, 2002, pp. 10 – 11.

²⁹Per quanto riguarda la pacificazione sociale ambita dal fascismo attraverso la legge del '27, cfr. le parole pronunciate dall'Onorevole Quarta, nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione Parlamentare per il riordino degli usi civici, è riportata da: U. PETRONIO, in *usi e demani fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, Milano, Giuffrè 1988, p. 596.

³⁰E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*. Cit., p. 41.

le proprietà collettive, dovevano essere resi noti al Commissario liquidatore entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge, pena l'estinzione di “ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti”.³¹

La giurisprudenza, in fase di attuazione della legge, ha ridotto la portata della norma, ritenendo necessaria solo la dichiarazione degli usi civici in senso stretto non più in esercizio, quindi le proprietà collettive e gli usi civici ancora in esercizio, anche se non dichiarati, non producevano decadenza.

La seconda fase è quella dell'accertamento circa l'esistenza, la natura e l'estensione degli usi civici, le quali potevano essere provate con qualsiasi mezzo.³²

In seguito all'accertamento emergevano situazioni di godimento sui fondi di diversa natura; per quanto riguarda gli usi civici in senso stretto, il legislatore del '27 ne prevedeva la liquidazione distinguendoli, però, in due differenti categorie ai fini della valutazione economica:

- *usi civici essenziali*, necessari per soddisfare i bisogni della vita (es.: diritto di abbeverare il bestiame, raccogliere legna per uso domestico);
- *usi civici utili*, di tipo industriale (es.: diritto di raccogliere prodotti del fondo per farne commercio).³³

Per quanto riguarda le proprietà collettive aperte e chiuse, bisogna sottolineare che, oltre a comprendere i beni in proprietà di una comunità di abitanti, la presente legge prevedeva nella nozione anche i beni ricavati dalle affrancazioni degli usi civici.³⁴

³¹Vedi art. 3 della legge del 1927. Cfr. Cass. Sez. Un., 12 gennaio 1952, secondo la quale l'obbligo della denuncia degli usi civici era stabilito per chi pretendeva esercitare gli usi civici su terre altrui, ma non quelle appartenenti alle università agrarie.

³²Cfr. art. 2 della legge del 1927.

³³Cfr. art. 4 della legge del 1927.

³⁴L'art. 11 della legge fa riferimento ai “terreni assegnati ai Comuni e alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, e quelli che pervennero ad essi in applicazione della presente legge, nonché gli altri posseduti dai Comuni o dalle frazioni di Comune, università ed altre associazioni agrarie..... sui quali si esercitavano usi civici”.

Una volta svolto l'accertamento in tutte le sue pratiche, la Regione avrebbe dovuto assegnare i beni in proprietà collettiva in 2 categorie:

- a) terreni utilizzabili come bosco e pascolo permanente;
- b) terreni utilizzabili per la coltura agraria.

Le proprietà collettive sui beni assegnati alla categoria a) potevano essere esercitate in maniera pacifica dai loro legittimi proprietari nei limiti dell'attuale art. 1021 c.c. del '42, cioè senza superare la barriera dei bisogni degli utenti e della propria famiglia.

Invece i beni appartenenti alla categoria b), dovevano essere destinati alla quotizzazione, cioè alla ripartizione tra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune e della Frazione, con preferenza nei confronti di quelle meno abbienti.³⁵

La liquidazione degli usi civici in senso stretto avveniva normalmente attraverso la corresponsione di una somma di denaro da assegnare alla collettività, anche se la norma di legge del '27 prevedeva lo scorporo, cioè l'individuazione di una porzione di terreno da assegnare alla collettività, in base al valore degli usi civici ed all'estensione del terreno su cui essi gravavano.³⁶

In seguito all'applicazione di questa legge avrebbero dovuto permanere solo le proprietà collettive insistenti su terreni non di coltura agraria, le quali sarebbero state gestite dal Comune, quale ente territoriale rappresentativo di tutta la collettività, dalla Frazione, intesa come comunità di persone legate dal vincolo d'incolato e dalle Associazioni Agrarie, considerate, però, dal legislatore con molto disfavore.³⁷

³⁵V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, cit., pp. 370 e ss.

“Art. 12 – 13 della legge del 1927. Per l'istituto della quotizzazione”.

³⁶V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, cit., pp. 224 e ss. ”per quanto riguarda l'istituto dello scorporo, non si è più valutata, di regola, l'affrancazione con denaro.....”.

³⁷Cfr. Cass. Sez. 2^a, 27 novembre 1954, n. 4329, in *giustizia civile* 4, 1^a, pag. 2835, in base a cui: “ le terre di proprietà collettiva non sono beni che l'ente pubblico destina ad una data utilità, bensì sono beni propri della generalità degli abitanti di un Comune, o Frazione, che è

La legge del '27 inoltre istituì, per l'espletamento delle operazioni di riordino, il Commissario liquidatore, che doveva essere nominato tra i magistrati di grado non inferiore a Consigliere di Corte d'Appello. Si trattava di un organo speciale con funzioni amministrative e giurisdizionali,³⁸ in quanto si riteneva che gli eventuali conflitti sorti in sede di accertamento, liquidazione, o valutazione, potessero essere risolti in sede giurisdizionale.

4. _Le Regole dopo la legge del 1927.

La legge del 1927 sul riordino degli usi civici, si ispirò ai principi elaborati dalla cd. “ scuola medioevale meridionale, la quale aveva in mente la realtà dell'Italia Meridionale, ove il feudalesimo aveva basi ben più solide che altrove ed esso determinò la struttura delle proprietà collettive di dette zone.”³⁹

Infatti, com'è stato fatto notare nei paragrafi precedenti, le terre civiche del Meridione hanno caratteristiche diverse rispetto alle proprietà collettive dell'Arco Alpino e non a caso vengono considerate terre di demanio, godute dai *cives uti universi* e non dai soli discendenti delle famiglie originarie di una determinata zona.⁴⁰

Il legislatore fascista non considerò assolutamente la condizione particolare delle comunioni familiari dell'Arco Alpino, ma nonostante ciò le disposizioni contenute nella legge del 1927 furono applicate anche nelle realtà delle regioni settentrionali del nostro Paese.

quindi il vero dominus.....”.

³⁸M. A. LORIZIO, *Usi civici*, in *Annuario per le autonomie locali*, 1985, p. 776. “ A causa della scarsa organizzazione dei Commissari, i giudizi si sono spesso protratti a lungo, perciò sono state trascurate le funzioni amministrative.”

³⁹G. ASTUTI, *Aspetti e problemi dell'ordinamento degli usi civici in Italia*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 1954, Vol. 1[^], pp. 362 e ss. “Per quanto riguarda l'elezione dell'Italia Meridionale a modello per la Legge 1766 del '27”.

⁴⁰A. GERMANO', *Le comunioni familiari montane come formazione sociale*, in *Rivista giuridica sarda*, 1997, pp. 277 e ss.

“I feudalisti meridionali distinguevano tra demanio pubblico, goduto dai *cives uti universi*, e dominio privato dell'ente Comune. Successivamente le leggi amministrative francesi assegnarono le terre in proprietà collettiva all'ente Comune, contribuendo a rendere molto

Basti pensare che la circolare del 26 aprile 1928 contenente le istruzioni per l'applicazione della legge sul riordino delle Associazioni Agrarie affermò che: “Le associazioni erano sorte per l'uso e godimento di terre comuni da parte di tutti gli abitanti ed erano continuate in alcuni luoghi con l'ammissione di tutti gli abitanti.....in altri con l'abusiva riserva del godimento ai soli discendenti degli originari”; dopo di ciò concluse che: “ la nuova legge ha inteso ricondurre queste associazioni alla originaria costituzione di associazioni che raccolgono nel proprio seno tutti i cittadini utenti del Comune o della Frazione del Comune”.

Inoltre le terre possedute dalle Associazioni Agrarie devono restare aperte agli usi di tutti i cittadini del Comune, eliminata ogni distinzione fra cittadini originari e sopravvenuti ”.⁴¹

Tirando le somme fra l'intenzione della legge del '27 e le indicazioni fornite dalla circolare del '28, pare evidente che dovessero sopravvivere solo le terre civiche, mentre le proprietà collettive chiuse dovessero essere aperte anche al godimento dei non originari. ⁴²

La condizione giuridica delle Associazioni Agrarie nominate nella circolare va dedotta dal titolo 2[^], capo 4[^] del regolamento per l'applicazione della legge sugli usi civici, approvato con R.D. 26.07.1928, n. 532. Dette associazioni, pur ispirandosi alle caratteristiche delle partecipanze dell'Italia Centrale, hanno certe analogie con le Regole: devono provvedere all'amministrazione ed al godimento dei beni in conformità dei loro statuti; sono persone giuridiche riconosciute; sono enti giuridici di diritto privato. ⁴³

confusa la distinzione tra demanio pubblico e patrimonio del Comune.”

⁴¹Per ciò che riguarda le considerazioni circa l'applicazione della legge del '27, alle proprietà collettive dell'arco alpino e la relativa circolare del '28 sull'istruzione circa l'applicazione della legge sul riordino, è trattata da:

E. ROMAGNOLI, in *Forme associative nell'esercizio dell'agricoltura. Comunioni familiari e Regole dell'arco alpino*, in *riv. di diritto agrario*, 1971, fasc. 2°, pp. 159, 161.

⁴²E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri* cit., p. 50.

⁴³U. POTOTSCHING, *Le Regole della M. C. C.*cit., pp. 147, 148.

“ Per quanto riguarda il carattere privatistico di tali associazioni, viene riconosciuto

Le Regole, però, a differenza di esse hanno natura privatistica, ma interesse pubblico. Le Regole, ad esempio, sono obbligate ad impiegare la restante parte dei proventi in opere di pubblica utilità, oppure a fornire un contributo finanziario al Comune, ciò che non emerge affatto nella disciplina degli istituti citati nel regolamento,⁴⁴ i quali perseguono l'interesse strettamente personale degli utenti.

Il regolamento 26/02/1928, non potendo ignorare l'esistenza di Associazioni Agrarie differenti da quelle dell'Italia Centrale e Meridionale, dispose che: le norme della legge del '27, relative alla sistemazione, ripartizione, godimento dei beni delle associazioni, non saranno applicate a quelle determinate associazioni agrarie composte da famiglie che hanno sempre posseduto solo ed esclusivamente terre di coltura agraria, apportandone migliorie sostanziali nel corso degli anni.

Questa è un'accezione significativa, perchè rivela il fatto che il legislatore non ha potuto dimenticare l'esistenza di certe particolari associazioni fondate sul lavoro, che, nonostante l'intento unificatore, meritano la sua considerazione.⁴⁵

Se il legislatore fascista considerò queste particolarità, la giurisprudenza restrinse la portata dell'eccezione e pose entro i limiti della legge del '27 anche le associazioni che, in virtù delle disposizioni del regolamento del '28, avrebbero dovuto evadere da questi schemi.⁴⁶

espressamente dal Solmi nel suo saggio intitolato: Sulla natura giuridica delle società di antichi originari e delle partecipanze agrarie nel sistema della proprietà fondiaria dell'Italia superiore.”

⁴⁴U. POTOTSCHINIG, *Le Regole della M. C. C.*cit., pp. 149,151.

“ Raffronto tra la natura giuridica delle Regole e delle Associazioni Agrarie”

⁴⁵La citazione è tratta dall'art. 65 del Regolamento 26.07.1928 applicativo della legge sul riordino degli usi civici, commentato da:

E. ROMAGNOLI, in *Comunioni familiari e Regole dell'Arco Alpino*.....cit., p. 160.

Il legislatore non ha potuto dimenticare l'esistenza di particolari associazioni e non ha potuto dimenticare che certe situazioni sono fondate sul lavoro e meritano particolare considerazione.

⁴⁶Cfr. Cass. Sez. 1^a, 05.08.1940, sentenza n. 2865: “ Quando le associazioni agrarie possiedono terre che originariamente servivano al godimento della generalità degli abitanti, tali terre, devono ritenersi di uso civico in ogni tempo, anche se alcune categorie di persone siano

Visto e considerato che le proprietà collettive chiuse erano ormai ritenute come un'usurpazione e per questo motivo tali da essere aperte al godimento anche dei non originari, tale principio doveva essere esteso alle Regole del Cadore, Comelico ed Ampezzo.⁴⁷

Con molta tenacia le Regole Ampezzane e Comeliane non cessarono di rivendicare i loro diritti in conformità dei Laudi e trovarono nell'Avvocato Gian Gastone Bolla⁴⁸ un difensore tenace ed attento alle loro esigenze. Una delle controversie legali più famose di quegli anni era sorta tra il Comune di Santo Stefano di Cadore e le Regole di Santo Stefano, Casada, Costalissoio e Campolongo.

Il Comune chiedeva e rivendicava la proprietà esclusiva di tutte le terre godute dalle Regole, le quali invece dichiaravano l'esclusiva spettanza dei beni loro appartenenti secondo le antiche destinazioni.

L'Avvocato Bolla, intuiva l'impossibilità di un riconoscimento dei diritti delle Regole, in quanto tali, impostò la difesa in modo tale che i rappresentanti delle Regole non agissero in veste di Regolieri, ma di Frazionisti, in modo tale da far dichiarare la natura giuridica demaniale frazionale delle terre, così da bloccare l'avanzata del Comune su detti beni.⁴⁹

Il Commissario Liquidatore degli usi civici nella Venezia Giulia e nell'Alto Veneto, con sede a Trieste, nella sentenza 26.06.1942 dette ragione alle Frazioni, dichiarando che i beni fossero aperti al godimento di tutti gli abitanti delle Frazioni.

riuscite a tenerne il possesso, con esclusione degli altri abitanti”.

⁴⁷Tale considerazione viene sottolineata da:

E. TOMASELLA, in *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*.....cit., p. 50.

⁴⁸G. G. BOLLA, *Per la tutela della proprietà regoliera*, saggio, Firenze 1945.

Egli partecipò a numerosi convegni per il miglioramento dell'economia montana, tra cui quello importante svoltosi a Belluno il 7, 8 settembre 1946, perorando sempre la causa delle Regole dell'Alto Veneto.

⁴⁹Tale controversia viene riportata da:

E. ROMAGNOLI, in *Regole dell'Arco Alpino*, in *Digesto IV^a edizione*, vol XVI - 1997 – p. 540.-

Questa sentenza ebbe il merito di arginare le pretese del Comune, ma le Regole vennero definite semplicemente come “ associazioni di fatto dei discendenti di quelle, che vengono considerate come le vere famiglie originarie del luogo “. ⁵⁰

Altra nota controversia fu quella che vide impegnate le Regole Ampezzane nella contestazione di quanto stabilito nel convegno di Innsbruck del 1887, in seguito al quale dette Regole conservarono la semplice “ servitù “ sui beni, che furono riconosciuti in proprietà del Comune.

Le Regole Ampezzane, dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici delle province di Trento, Bolzano e Belluno, si opposero alle pretese del Comune di Cortina sostenendo che le terre di cui avevano il godimento fossero beni privati, non comunali, non soggetti agli usi civici, assicurati ai legittimi discendenti del rispettivo capostipite. ⁵¹

Il Commissario Liquidatore, tuttavia, con la sentenza del 27.12.1947 si pronunciò a favore dell'applicabilità della legge del '27 alle Regole, alle quali non era stato riconosciuto nessun diritto particolare, perciò avrebbero dovuto uniformarsi alla legge sul riordino, come tutte le associazioni agrarie.

Di conseguenza tutte le terre ed i beni delle Regole Ampezzane erano considerati di carattere pubblico, aperti al godimento di tutti gli abitanti del Comune; l'inalienabilità del diritto di Regola, l'esercizio continuo e risalente negli anni dei diritti, aderente agli statuti e Laudi, vengono considerati contrassegni dell'uso civico; la qualità di Regoliere, riconosciuta solo ai discendenti di determinate famiglie, è considerata come un corpo estraneo alla Legge del '27 e come tale non rilevante. ⁵²

⁵⁰La sentenza del Commissario Liquidatore di Trieste del 26.06.1942 è riportata da E. ROMAGNOLI e G. TREBESCHI, in *Comunioni Familiari Montane*, Brescia, Paideia 1975, p. 296.

⁵¹Tale controversia viene riportata, corredata dei dati relativi al convegno di Innsbruck del 1887, da E. TOMASELLA, in *Aspetti pubblicistici del regi.....* cit., p.51.

⁵²La sentenza 27.12.1947 del Commissario Liquidatore è riportata da E. ROMAGNOLI e C. TREBESCHI in *Comunioni familiari montane ..* cit., pp. 277 e ss.

Nonostante l'efficace ed appassionata difesa dell'Avvocato Bolla le Regole si resero conto che non ci sarebbe stata nessuna apertura da parte della giurisprudenza, così indirizzarono le loro azioni in sede politica.

5. Richieste delle Regole in seguito alla legge sul riordino degli usi civici

Lo spirito collettivo, insito nei Regolieri, sicuramente è stato rinvigorito negli anni dal rispetto nei confronti del territorio montano, anche se a volte è statomesso da parte per lasciar spazio agli interessi economici, quali, ad esempio, la costruzione di impianti da sci.

Tuttavia i Regolieri hanno prevalentemente riconosciuto nei loro beni collettivi un patrimonio naturalistico tale da spingerli ad operare per la conservazione del territorio, delle sue foreste e dei suoi prati, svolgendo una funzione ecologica rilevante, che torna utile anche a livello economico, in quanto la bellezza del territorio può essere sfruttata favorevolmente a livello turistico.⁵³

Conscio dell'importanza delle istituzioni regoliere del territorio bellunese, l'Avvocato Bolla, ospite al convegno regionale Veneto per il miglioramento dell'economia montana, tenutosi a Belluno, nel settembre 1946, si fece divulgatore delle richieste delle Regole del Cadore. Tali richieste si possono riassumere in due soli punti: la conservazione della proprietà regoliera; il

I commenti alla sentenza sono ripresi da:

C. FRASSOLDATI, *Il Maso Chiuso e le Associazioni Agrarie – Forestali dell'Alto Adige nella recente legislazione della Provincia di Bolzano.*, Milano 1963, pp. 58 e ss.

Inoltre da

G. RAFFAGLIO, *Usi Civici, Vicinie, Interessenze nella Regione Trentino – Alto Adige*, in Riv. Dir. Agr., 1950, I, p. 14.

⁵³Le considerazioni sullo spirito collettivo dei Regolieri e sull'utilità di esso a livello territoriale sono tratte da L. COSTATO, *proprietà collettive, agricoltura e ambiente (e qualche considerazione sul futuro)*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 1, 2007, pp. 7 – 8.

rispetto degli Statuti e Laudi.⁵⁴

Queste domande trovano riscontro nei principi del Codice Civile e dell'allora vigente Legge forestale del 1923. L'articolo 2140 C.C. Dispone che: “ Le comunioni familiari tacite nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dalle consuetudini.” La legge forestale del 1923, a sua volta, attribuisce alle società di antichi originari, in qualsiasi modo denominate, la facoltà di costituirsi in aziende speciali regolate in tutto e per tutto dai propri statuti.⁵⁵

A questo punto confondere i diritti di consorzi familiari con gli usi civici ed insistere nel criterio semplicistico di estendere ex lege i diritti di godimento a chi non ne è titolare, salvo che ciò sia ammesso dagli Statuti e Laudi, è una strozzatura dell'evoluzione storico – giuridica della proprietà fondiaria cadorina.

⁵⁶

Durante il convegno regionale veneto del 1946 furono esposte anche le considerazioni formulate da due insigni sociologi, Giuseppe Toniolo ed Ivanoe Bonomi, i quali sostennero che la proprietà regoliera non solo fosse insostituibile nel territorio dove sorse e sopravvive, ma per certi versi addirittura da potenziare e diffondere.⁵⁷ Alla fine del convegno si giunse alla conclusione che fosse auspicabile l'inserimento di un articolo ad hoc nella Carta Costituzionale in *fieri*. Le Regole del Cadore, convocate anch'esse a Belluno in occasione del convegno, mentre attendevano una nuova legge sugli usi civici, che riconoscesse il loro istituto, quale ente retto da propri Statuti, o quanto

⁵⁴Per quanto riguarda l'intervento dell'avvocato Bolla al Convegno Regionale Veneto per il miglioramento dell'economia montana, tenutosi a Belluno il 7 – 8 settembre 1946, da G. G. BOLLA, *La proprietà regoliera del Cadore e la legge sugli usi civici*, Firenze, 1946.

⁵⁵Il riscontro tra l'art. 1141 c.c., la legge del 1923 e le inchieste Regole del Cadore, viene affrontato da:
G. G. BOLLA, in *Per la tutela della proprietà comune regoliera del Cadore*, Firenze, 1945.

⁵⁶Cfr. G.G. BOLLA, *La proprietà regoliera del Cadore e la legge sugli usi civici*, cit., p. 14.

⁵⁷Citazioni tratte da : G. TONIOLO, *Trattato di Economia Sociale*, Introd. ai cap. VII-VIII; e da
I. BONOMI, *Le vie nuove del Socialismo*, vol. II, VI.

meno una legge che decentrasse al futuro Consiglio Regionale la disciplina di dette istituzioni locali, chiedevano che fosse attribuita loro la facoltà di valersi delle disposizioni della legge forestale del 1923, assicurando loro:

- a) I contributi massimi previsti dalla legge, allorché le Regole si riuniscano in consorzi.
- b) la revisione del sistema tributario, ottenendo le esenzioni accordate alla piccola proprietà montana, allo scopo di incoraggiare i miglioramenti fondiari ed agrari.
- c) l'estensione ai beni regolieri dei vantaggi dell'attività in cooperativa, quali il credito specializzato, l'istruzione professionale, la previdenza sociale e quant'altro possa incrementare la fusione.⁵⁸

6. Il decreto del 1948 sulle Regole Cadorine.

Indubbiamente occorre un intervento del legislatore, che sapesse riconoscere con lungimiranza le specificità delle Regole e la Costituzione Italiana lasciò ben sperare in proposito. Dalle ceneri dello Stato Fascista stava nascendo uno Stato pluralista; infatti l'art. 2 della neonata Costituzione, riconoscendo il valore delle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'uomo, vince i pregiudizi del fascismo nei confronti dei gruppi intermedi.

L'art. 117, a sua volta, attribuendo competenza di Legge in materia agricola alle Regioni ordinarie, conferma la volontà di superare l'uniformità di trattamento prevista dalla legge del 1927.

Infine l'art. 44, prendendo in considerazione la condizione particolare delle zone montane, lascia la decisione delle scelte politiche concrete alla fase legislativa, di volta in volta applicata ai singoli casi.⁵⁹ Negli articoli della Costituzione, appena citati, possono essere ravvisati i presupposti del

⁵⁸Le richieste specifiche delle Regole sono riportate nella relazione di Bolla al convegno regionale Veneto per il miglioramento dell'economia montana
G.G. BOLLA, *La proprietà regoliera del Cadore e la leg.....*1946, cit., p. 15.

⁵⁹I riferimenti agli art. della Costituzione della Repubblica Italiana sono presi da:
E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del reg.....*cit.,pp. 51 e 134.

superamento della tendenza a far ricomprendere nella stessa disciplina situazioni diverse. Soprattutto l'art.117, che attribuisce alle Regioni ordinarie competenze in materia agricola, prende in considerazione le diverse situazioni, nelle diverse Regioni.

Nella materia degli usi civici e proprietà collettive, le differenti evoluzioni storiche hanno inciso sulla storia e vita degli istituti giuridici all'interno delle varie regioni. In talune circostanze assoggettare a disciplina uniforme situazioni tanto diverse potrebbe far sorgere questione di costituzionalità rispetto all'art. 3, il quale sancisce il diritto di uguaglianza tra tutti i cittadini, anche all'interno delle formazioni sociali nelle quali agiscono.⁶⁰

Il 14 agosto del 1947 venne convocata a Pieve di Cadore l'assemblea dei sindaci e dei Regolieri del Cadore, durante la quale prese vita un comitato, che avrebbe dovuto svolgere la propria azione in sede legislativa per favorire la promulgazione di una legge di formale riconoscimento, da parte dello Stato, degli istituti regolieri.

I punti fermi di tale legge avrebbero dovuto essere:

- a) patrimonio delle Regole inalienabile ed indivisibile;
- b) riconoscimento da parte dello Stato dell'impegno delle Regole a contribuire al finanziamento del bilancio dei Comuni;
- c) facoltà in toto all'assemblea degli originari di decidere l'amministrazione dei beni.⁶¹

Il primo riconoscimento alle Regole, sia pur limitato, ma che premia la

⁶⁰ L'approfondimento circa il ruolo dell'art. 117 della Costituzione all'interno delle problematiche inerenti al riconoscimento delle proprietà collettive a livello legislativo è tratto da: E. ROMAGNOLI, in *Regole dell'arco alpino, in Dig. IV ed., Discipline privatistiche, Sezione civile*, vol. XVI, 1997, pp. 541 – 542.

⁶¹ Le informazioni sul comitato sorto per la promulgazione di una legge di formale riconoscimento delle Regole e sui punti chiave che emersero dalle riunioni di detto comitato E. TOMASELLA, cfr. *aspetti pubblicistici.....cit.*, pp. 51 – 52; ma anche da F. VENDRAMINI, *Montagne e veneti nel secondo dopoguerra*, Verona, Bertani Ed., 1988, p. 538.

tenacia dimostrata, è contenuto nel D.L. n. 1104 del 1948, chiamato anche Decreto Segni. Con esso fu riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico alle Regole della Magnifica Comunità Cadorina, le quali avessero presentato entro sei mesi al Prefetto di Belluno lo Statuto, l'elenco con i nominativi dei Regolieri e la mappa dei beni e successivamente ne avessero ottenuto l'approvazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa.⁶²

L'art. 1 del decreto chiarisce lo scopo per il quale si riconosce la personalità giuridica a determinate Regole della Magnifica Comunità Cadorina: “ ai fini della conservazione e del miglioramento dei beni Silvo-pastorali pertinenti alle medesime, della gestione e godimento delle pertinenze dei beni stessi e dell'amministrazione dei proventi che ne derivano.”⁶³

Negli altri articoli vengono messi in chiaro i seguenti aspetti:

- a) sono dichiarati inalienabili, indivisibili e vincolati per sempre alla loro destinazione i beni immobili pertinenti all'attività delle Regole;
- b) è prevista una forma di pubblicità dell'elenco dei Regolieri, della mappa dei beni e dello statuto deliberato dall'assemblea dei Regolieri;
- c) è assicurata alle famiglie regoliere la soddisfazione dei loro diritti (pascolo, legnatico⁶⁴, fabbisogno,⁶⁵ rifabbrico⁶⁶) ed ai Comuni un contributo finanziario

⁶²A. GERMANO', *Usi civici*, in *Dig.*, IV ed. *discipline pubblicistiche*, vol. XIX , *Sezione civile*, p. 554.

⁶³Cfr. L'art. 1 del decreto legislativo n. 1104 del 1948, contenente le “disposizioni riguardanti le Regole della Magnifica Comunità Cadorina “.-

⁶⁴E' il diritto di ottenere l'assegnazione annuale di un certo quantitativo di legna da ardere solitamente ottenuta dagli scarti delle utilizzazioni. Ad ogni fuoco viene assegnato (per sorteggio) un lotto boschivo nel quale poter recuperare la legna. Per gli anziani e le vedove, normalmente, si assegnano d'ufficio i lotti più vicini all'abitazione e meno impervi. Questo diritto è stato mantenuto nel recente passato anche dalle Amministrazioni Comunali, estendendolo però a tutti i residenti. Anche molte Regole, attualmente, data la grande disponibilità di materia prima, assegnano questo diritto a tutti i residenti (compresi i *foresti*), cercando così di favorire la frequentazione del bosco e nel contempo effettuale anche la pulizia del terreno. Lì dove, invece, il diritto viene liquidato in denaro, esso è garantito solo ai Fuochi-Famiglia regolieri.

equivalente ai proventi dell'utilizzazione dei beni regolieri, sottratti i diritti dei Regolieri stessi;

d) gli statuti, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi sono sottoposti all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.⁶⁷

E' d'obbligo sottolineare che i beni potevano essere direttamente amministrati dalle Regole, oppure essere dati in gestione ai Comuni, i quali però avrebbero dovuto attenersi alle norme fissate dagli Statuti.

In Comelico si predilesse l'amministrazione diretta, mentre nel Centro Cadore si optò per la delega ai Comuni.⁶⁸

Per quanto riguarda l'obbligo del contributo finanziario ai Comuni, esso si attiva in due forme: nel dovere delle Regole di corrispondere annualmente al Comune, in cui ha la sua sede, un contributo per le spese del bilancio comunale ed inoltre attraverso l'assunzione diretta di alcuni oneri compresi tra le spese obbligatorie del Comune. L'assunzione diretta significa che l'onere deve essere sostenuto direttamente dalla Regola e non attraverso soggetti terzi.

I vari statuti si sono adeguati a tali disposizioni ed in molti di essi si considera la possibilità che, soddisfatti i diritti dei Regolieri, adempiuti gli oneri

⁶⁵E' il diritto di ottenere, una sola volta nella vita, il legname (o l'equivalente in denaro, secondo il prezzo corrente del legname) per la costruzione della prima casa di proprietà qualora si venga a formare un nuovo fuoco famiglia. Normalmente si tratta di 6 mc. Di abete rosso (il legname più utilizzato in Cadore). Una speciale commissione si interessa di verificare che la richiesta del diritto: sia comprovata dall'effettiva esigenza di edificare; non venga inoltrata più di una volta dallo stesso fuoco – famiglia; dopo la costruzione dell'abitazione sia la residenza principale del nucleo familiare. “ Tratto dalle interviste e dai Laudi-Statuti consultati”

⁶⁶E' il diritto di ottenere, non più di due o tre volte (in base allo Statuto della Regola) nella vita del fuoco-famiglia, il legname (o l'equivalente in denaro) necessario per la ristrutturazione della prima casa di residenza. Anche in questo caso la specifica commissione controllerà e verificherà i presupposti dell'assegnazione. “Tratto dalle interviste e dai Laudi-Statuti consultati.

⁶⁷I vari aspetti della nuova disciplina delle Regole cadorine, messi in chiaro dal Decreto Segni, sono riportati da E. ROMAGNOLI, *Regole dell'arco alpino*, in *Digesto*, IV ed.. *Discipline privatistiche, Sezione civile*, vol. XVI, 1997, p. 542.-

⁶⁸Cfr. L'art. 3 del decreto legislativo n. 1104 del 1948; per quel che riguarda le informazioni sugli atteggiamenti delle varie Regole :

comunali stabiliti d'intesa con la Giunta Comunale, gli ulteriori proventi , eventualmente avanzati, siano utilizzati per opere di utilità generale.⁶⁹ Tra i fini facoltativi della Regola spesso si fa riferimento a quelle “attività che tendono a migliorare le condizioni morali, sociali, igieniche e di vita della popolazione del Cadore. Tale norma, inserita dopo l'emissione del decreto Segni, rappresenta l'anticipata applicazione del principio costituzionale contenuto nell'art.42 della Costituzione: “ la legge determina i limiti della proprietà privata allo scopo di assicurare la funzione sociale “. ⁷⁰

In molti Statuti era prevista la deroga all'inalienabilità dei beni, considerando la possibilità dell'alienazione di aree fabbricabili e di permuta di certi beni, tutto ciò dietro deliberazione motivata della Regola ed approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa. Dalla lettera della Legge il vincolo di inalienabilità sembra assoluto, perciò l'autorizzazione ad alienare, data dagli Statuti, dovrebbe essere considerata illegittima e le alienazioni sarebbero da ritenere nulle. Il nodo rimase aggrovigliato fino alla fine degli anni '60, quando fu emanata la Legge 6 ottobre 1967, n. 957 “ *modifiche all'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948 n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le Regole della Magnifica Comunità del Cadore*” che stabilì la possibilità di deliberare alienazioni in caso di evidenti ragioni di sviluppo economico o turistico del territorio inerente alla Regola.⁷¹

E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del regim.....cit.*, p. 52.

⁶⁹Per quanto riguarda le disposizioni nei vari Statuti, relative alle opere di utilità generale, Cfr. l'art. 59 dello Statuto di Candide, S. Stefano, Costalissoio, Dosoledo e Casada; l'art. 55 dello Statuto di Padola; l'art. 62 dello Statuto di Campolongo. Essi dispongono: “Dopo che siano stati soddisfatti gli impegni che la Regola ha assunto col Presente Statuto, la restante parte dei proventi deve essere impiegata in opere di utilità generale. La precedenza è data a quelle opere ritenute necessarie per il raggiungimento dei fini per i quali la Regola è stata riconosciuta.”

⁷⁰Per tutto ciò che riguarda l'utilizzo dei proventi dei beni in proprietà collettiva, compreso il riferimento all'art. 45 della Costituzione,

U. POTOTSCHNIG, *Le Regole della Magnifica Comunità Cadorina.... cit.*, pp. 86 – 96.-

⁷¹L. n. 957 del 6/10/67 – art. 1 (unico) - “ Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, sono inseriti i seguenti commi: < Tuttavia, qualora

L'art. 2 del D.L. vincola i beni silvo – pastorali in perpetuo alla loro destinazione, cioè spiega che esso non deve essere mutato in alcun modo, *se non in forza di una legge*, in quanto se il decreto non avesse voluto garantire la destinazione perpetua dei beni all'uso fissato, il divieto di alienare e suddividere i beni non avrebbe alcun senso.⁷² E' chiaro che il vincolo non riguarda i proventi dei beni, ma i beni stessi⁷³.-

7. Le Leggi sulla montagna del '52 e '71, con relative conseguenze.

Il D.L. 1105 del 1948 ha riconosciuto la personalità giuridica alle Regole Cadorine allo scopo di garantire il perseguimento di quelle finalità statutarie di conservazione, miglioramento e gestione dei beni silvo – pastorali. Tale normativa si rivolse ad una categoria particolare di proprietà collettiva. All'interno della legge sulla montagna n. 991 del 25 luglio 1952, l'art. 34 afferma l'autonomia delle comunioni familiari, in generale, finalizzata al godimento ed all'amministrazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per Laudo. Fu proprio in questa legge che la specificità delle terre collettive, in

ricorrano evidenti ragioni di interesse della Regola o di sviluppo industriale o turistico della zona, potrà essere deliberata l'alienazione o una diversa destinazione di singoli beni, purché essi abbiano estensione limitata rispetto al patrimonio complessivo della Regola e purché il ricavato sia impiegato nell'acquisto di altri beni silvo-pastorali o nel miglioramento fondiario dei beni già in godimento. Per le Regole.....

⁷²Per quanto riguarda le deroghe all'inalienabilità dei beni di proprietà collettiva, i riferimenti sono tratti da:

E ROMAGNOLI e C. TREBESCHI, *Comunioni familiari montane*, Brescia, Paideia 1992, pp. 352 ss.

da G. G. BOLLA, *Modifiche all'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenenti disposizioni riguardanti le Regole della Magnifica Comunità del Cadore*, in *Riv. dir. agr.*, 1969, pp. 542 ss.

⁷³Infine intendo segnalare il commento di Alberto Gernanò alla rilevanza di detto decreto, il quale sottolinea come in esso sia stato chiarito che l'espressione “amministrazione dei beni silvo-pastorali” usata nel decreto napoleonico del 1806 è maturata nel corso degli anni e delle leggi per sancire il passaggio dei beni dei cosiddetti “corpi antichi originari” ai comuni, sia da intendersi nel senso letterario. Infatti il decreto del 1948 stabilisce la possibilità che l'assemblea dei Regolieri riservi a sé, oppure deleghi al Comune proprio l'amministrazione dei beni silvo pastorali.

Il commento di A. GERMANO', *Usi civici*, Digesto, IV ed., *discipline pubblicitarie*, Sezione

generale, fu per la prima volta messa in risalto.⁷⁴

In seguito all'emanazione del decreto del 1948 le Regole ampezzane, a differenza di quelle cadorine e comeliane, si opposero al controllo tecnico dell'autorità forestale sulla gestione dei boschi e rifiutarono il controllo della Giunta Provinciale Amministrativa, in quanto ritenuto paralizzante.⁷⁵ Ancora una volta, le istanze delle Regole Ampezzane furono sostenute dall'Avvocato Bolla e furono accolte proprio con l'emanazione della legge sulla montagna n. 991 del 1952, il cui art. 34 dispone: “Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-Silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore”.

Il rispetto dei Laudi e delle consuetudini fu confermato dall'art. 30 del D.P.R. del 16 novembre 1952 n. 1979 (regolamento per l'esecuzione della legge n. 991/'52), il quale specificava: “Le comunioni familiari, di cui all'art. 34 della legge, conservano la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei loro beni agro-silvo-pastorali, appresi per Laudo.”

Emerse con evidenza il riconoscimento dei Laudi e delle antiche consuetudini, quali forme di proprietà collettive diverse dai demani collettivi. Inoltre nelle norme citate si parla di autonomia nell'amministrazione ed organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali e ciò rappresenta un preciso riconoscimento che le Regole non sono soggette alla legge n. 1766 del 1927. Significativo è il riferimento alla circostanza che i beni in proprietà collettiva sono stati appresi per Laudo.

civile, vol. XIX, p. 554.

⁷⁴Il riferimento alle finalità generali del D.L. 1104 del 1948 messe a confronto con quelle della L. 991 del '52 è riportato da:

G.C. DE MARTIN, *Profili giuridici degli enti regolieri nel quadro del nuovo assetto degli enti montani*, Milano, 1973, pp. 27, 28.

⁷⁵Per l'atteggiamento delle Regole Ampezzane circa le innovazioni apportate dal decreto del 1948.

Infatti la dottrina ritiene che l'*adprasio* per Laudo faccia riferimento ad una assegnazione fondata sul lavoro e non gratuita. Sia le associazioni che godono terreni originariamente demaniali e solo successivamente posseduti in proprietà collettiva, attraverso un provvedimento di approvazione di uno statuto, o Laudo, sia le famiglie che gestiscono beni comuni, la cui natura privata è contenuta in un Laudo, hanno effettuato un'*adprasio* dei loro beni fondata sul lavoro agro-silvo-pastorale.⁷⁶

A questo punto le Regole d'Ampezzo proposero appello contro la sentenza del Commissario Liquidatore del 1947, la quale, applicando la legge del 1927, aprì al godimento di tutti gli abitanti del Comune le terre delle Regole. Evidentemente la giurisprudenza non era ancora pronta a recepire quanto disposto dal Parlamento, in quanto la Corte d'Appello di Roma dichiarò che le Regole non costituivano comunioni familiari, intese come “gruppi di parenti ed affini che senza esplicito accordo, e per effetto di una comune attività di lavoro vivono in comunità di tetto e di mensa, avendo formato un unico peculio destinato indivisibilmente ai bisogni di tutti e di ciascuno.”⁷⁷

L'appello venne rigettato, ma l'interpretazione della Corte contrastava con la legge del '52 e relativo regolamento di applicazione. Altro segnale emblematico del riconoscimento delle Regole a godere dei propri beni in piena autonomia è dato anche dai termini usati nella legge: “dette comunioni continuano a godere” (art.34 L. '52), dove il verbo continuare indica un processo già iniziato e proseguito nel tempo in maniera indisturbata; “le comunioni familiari conservano la loro autonomia” (art. 30 d.p.r. '52), dove il verbo conservare

E. ROMAGNOLI, *Regole dell'arco alpino.....cit.*, p. 542.

⁷⁶La teoria dell'*adprasio* per laudo, ma anche tutte le informazioni generali sull'emanazione della L. 991 sono tratte da:
E. ROMAGNOLI, *Comunioni familiari e Regole dell'Arco Alpino*, in Riv. dir. Agr., 1971, II, pp. 165 – 166.

⁷⁷Cfr. Sentenza 18 febbraio 1956 della Corte d'Appello di Roma, riportata da:
E. ROMAGNOLI e C. TREBESCHI, *Comunioni familiari montane*, Brescia, Paideia, 1992, p. 246.

indica uno stato dei fatti già consolidato e mantenuto nel corso degli anni.⁷⁸

Visto che nuovamente i tempi non erano maturi, Le Regole d'Ampezzo optarono per un accordo extragiudiziale con il Comune di Cortina: i terreni più vicini alla zona abitata (1500 ettari circa) vennero attribuiti al Comune, mentre i restanti terreni (15.000 ettari circa) vennero riconosciuti in proprietà delle Regole. L'amministrazione dei beni fu affidata all'Azienda Speciale Consorziale costituita tra il Comune e le singole Regole.

L'opinione personale del Prof. Trebeschi, autorevole studioso della materia in questione, fu che l'art. 34 della legge del '52 rimase lettera morta, in quanto nessuno in sede ministeriale, o nelle altre sedi apposite, fu in grado di indicare come dovessero essere le comunioni familiari montane.⁷⁹

Nel 1971 venne emanata una nuova legge sulla montagna, la n. 1102 del 3 dicembre, la quale cercò nuovamente di far chiarezza nel settore delle proprietà collettive, soprattutto tenendo presente che nel lasso di tempo tra il 1952 ed il 1971 intervennero una serie di leggi regionali e Provinciali, nelle varie zone interessate al fenomeno, che cercavano di provvedere al riordinamento e gestione dei loro beni collettivi, a livello locale.⁸⁰ Sulla scia di questi esempi il legislatore nazionale fissò i principi generali della materia e lasciò alle Regioni la normativa di dettaglio, che non poteva, però, allontanarsi dai punti fermi stabiliti dalla legge statale.

IL Parlamento, così, permise alle Regioni di adeguare alle realtà locali le norme sulla proprietà, ciò facendo la tendenza della legge del '27 fu

⁷⁸Per quanto riguarda il significato dei termini usati nella L. del '52 e nel suo regolamento di applicazione, nel contesto dell'autonomia delle proprietà collettive, da E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*,.....cit., p. 55.

⁷⁹Anche la P.A. Non applicò tassativamente l'art. 34 della L. 991 e questo più per ignoranza che malafede. Secondo Trebeschi ciò avvenne perchè: “nessuno in sede ministeriale ed in altre sedi sapeva indicare un esempio concreto di come dovessero essere le comunioni familiari montane”. - Intervento di C. TREBESCHI sulla Legge n. 1102 del '71.-

⁸⁰Cfr. Legge provinciale di Trento 16.09.1952 n. 1, “Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico”; la Legge provinciale di Bolzano 07.01.1959 n. 2 sul “riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni”;

definitivamente abbandonata.⁸¹

L'articolo 10 della nuova legge prevedeva che: "per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per Laudo, le comunioni familiari montane sono disciplinate dai loro rispettivi statuti e consuetudini." Rientrano tra le comunioni familiari che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le Regole ampezzane di Cortina, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù di Val Canale". Per la prima volta in maniera chiara, si determinò in una legge statale che cosa s'intendesse per comunità familiare e si sottolineò, senza più ombra di dubbio, che le Regole non dovevano essere sottoposte alla disciplina degli usi civici. Tale conclusione era già stata abbracciata dal Consiglio di Stato nel parere n. 525 del 14 aprile 1964.

La enumerazione delle comunioni familiari montane sottoposte alla disciplina della legge sembrerebbe, a prima vista, essere tassativa, escludendo, ad esempio, le Regole cadorine da tale rinnovata tutela. Il Prof. Gian Candido De Martin sostiene chiaramente il valore esemplificativo, non tassativo, di codesta elencazione, volendo indicare alcuni esempi concreti di comunioni familiari montane, onde evitare gli equivoci sorti in seguito alla legge n. 991 del '52. D'altronde tutto ciò è dimostrato anche dagli art. 2 e 4 della legge regionale Toscana del 1972, applicativa dei principi esposti nella legge statale del 1971, ove non si ritiene ci possano essere difficoltà ad estendere l'applicazione della normativa anche ad altre figure ed istituti simili, trattandosi di disciplina apprestata a scopo di tutela della comunioni.⁸²

esempi di Leggi provinciali che tentarono di regolare la materia a livello locale.

⁸¹Riferimenti tratti da: E. ROMAGNOLI e C. TREBESCHI, *Comunioni familiari montane*.....cit. p. 372, ove è altresì segnalato che il legislatore costituzionale aveva già riconosciuto la necessità di derogare alla Legge generale sugli usi civici, attribuendo la competenza in materia alla Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta; in tema di ordinamento di usi chiusi e comunità familiari attribuì competenze alle Province di Bolzano e Trento.

⁸²Per quanto riguarda il valore esemplificativo, non tassativo, dell'elencazione di comunità familiari riportate nell'art. 10 della L. '71, cfr.:
G. C. DE MARTIN, *Profili giuridici degli enti regolieri nel quadro del nuovo assetto degli*

La stessa Regione Veneto, chiamata all'applicazione dei principi della 1102, ne ha esteso la disciplina anche alle Regole di Colle Santa Lucia, confermando il valore esemplificativo dell'elenco.

Per quanto possa essere ritenuta una legge chiarificatrice e finalmente lungimirante, bisogna escludere che attraverso la legge del '71 si sia avuta una totale sostituzione della normativa precedente; infatti nell'art. 17 si fa riferimento esplicito ad una “integrazione alle precedenti leggi sulla montagna”. Pur riconoscendo le Regole quali soggetti di diritto privato, il regime dei beni collettivi, continua ad essere connotato da precisi elementi pubblicistici.

Per fare un esempio di ciò, basta considerare l'art. 11, il quale prevede che “il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato (per i comuni ex austriaci) nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse”.

Facevano parte del patrimonio antico i beni acquistati precedentemente al 1953 ed essi non potevano essere oggetto di libera contrattazione, ma destinati, eventualmente, a favore dell'attività turistica previa autorizzazione regionale, non prima di aver provveduto ad una sostituzione del bene, a garanzia della primitiva consistenza forestale.⁸³

Da una parte della dottrina dell'epoca, ciò veniva interpretato in maniera positiva, cioè a favore della conservazione delle Regole. Infatti il regime di indisponibilità ed indivisibilità di questi beni in proprietà collettiva impedirebbe che si possano verificare, in seno a quelle comunioni familiari meno gelose delle proprie tradizioni, quei fenomeni di quotizzazione e privatizzazione delle proprietà comuni, già in passato verificatisi. Le suindicate limitazioni alla libera disponibilità dei beni rappresenterebbero, quindi, una valorizzazione del ruolo

enti montani”, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 11 – 12.-

⁸³Per i riferimenti e dati citati, da:

E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri.....* pp. 55 – 56;
ma anche da

A. GERMANO', *Comunioni familiari montane e giurisdizione in caso di usurpazione di terre*, in Riv. dir. Agr., II, 1987, pp. 447 e ss.

chiave delle proprietà collettive, sia sotto il profilo economico, che ecologico, nell'insieme dell'assetto organizzativo degli organismi che operano per lo sviluppo e la conservazione della montagna.⁸⁴

Uno dei tratti originali e caratterizzanti della legge 1103 fu quello di dar vita alle Comunità Montane, quali enti intermedi tra Provincia e Comune, espressione delle collettività locali e centro di imputazione dello sviluppo di aree montane geograficamente unitarie e socialmente omogenee. Il legislatore statale scelse di porre i soli principi quadro sulle Comunità Montane, lasciando che la “cornice” venisse poi riempita dalle singole Regioni e successivamente dalle Comunità Montane. In sostanza, tali enti hanno compiti di programmazione e di coordinamento degli altri organismi operanti nel territorio.

A questo punto risulta evidente che, l'attenzione del legislatore per le comunioni familiari, proprio in codesta legge che, caratterizza l'avvento delle Comunità Montane, dimostra l'intenzione di procedere al più ampio riconoscimento possibile delle situazioni tipiche nei territori montani, in modo da evitare che, le tante competenze attribuite alle Regioni ed alle Comunità Montane, finiscano per comprimere l'autonomia di questi organismi.⁸⁵

In questa sede riterrei opportuno aprire una piccola parentesi riguardante la materia degli usi civici, volente o nolente connessa alla proprietà collettiva. La regionalizzazione dei poteri amministrativi avvenuta a partire dal 1971 in poi, ha coinvolto, infatti, anche gli usi civici. Tali istituti, in seguito alla legge del '27, dovevano essere fatti scomparire attraverso l'attività dei Commissari liquidatori, investiti di poteri amministrativi e giurisdizionali. Con la regionalizzazione degli anni '70 il Commissario si trovò in una situazione di

⁸⁴Questa teoria viene affermata da G. C. DE MARTIN, *Profili giuridici degli enti regolieri nel quadro del nuovo assetto degli enti montani.....cit.*, pp. 26 – 27.

⁸⁵Tutti i riferimenti alla nascita delle Comunità Montane, con relative conseguenze sono tratti da G. C. DE MARTIN, *Profili giuridici degli enti regolieri nel quadro del nuovo assetto degli enti montani.....cit.*, pp. 11 – 12.

paralisi operativa, in quanto le Regioni fornivano il personale amministrativo, ma non quello necessario per l'attività giurisdizionale. Così nel 1993, la Legge istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilì che le competenze in materia di commissariati agli usi civici fossero trasferite al Ministero di Grazia e Giustizia, in attesa del riordino della materia, che allo stato dei fatti non si è mai più verificato.⁸⁶

8. La proprietà collettiva in seguito alla legge n. 97 del 1994 ed alla L.R. Veneto n. 26 del 1996 per il “riordino delle Regole”

La grande novità rappresentata dall'emanazione della Legge sulla montagna n. 97 del 31 gennaio 1994 è il ruolo diverso assunto dalla montagna rispetto alle precedenti leggi in materia. Le zone montane sono finalmente viste come una risorsa da valorizzare e da salvaguardare, non sono più considerate un problema da risolvere, ma un valore di interesse nazionale. Partendo da questa rinnovata considerazione del territorio, il legislatore nazionale ha inteso in una prospettiva nuova anche la proprietà collettiva, vista non più come una reliquia del passato, ma come un altro modo di possedere, come uno strumento per realizzare quelle finalità generali della legge, che consistono nel salvaguardare e valorizzare la montagna.

Nell'art. 3 di detta legge, infatti, nel riconoscere l'istituto della proprietà collettiva, il legislatore sottolinea l'importanza da esso assunta nel territorio montano per il raggiungimento di obiettivi fondamentali, quali, ad esempio, la protezione dell'ambiente, valore costituzionalmente tutelato, o il rilancio della produzione nel settore agro-silvo-pastorale.⁸⁷

⁸⁶La parentesi riguardante i commissari liquidatori degli usi civici è riferita a:

L. COSTATO, *Profili attuali delle normative sugli usi civici nella gestione e tutela del territorio*, in *Riv. dir. Agr.*, II – 2005, pp. 173 – 174.

⁸⁷I riferimenti circa il nuovo ruolo assunto dalla montagna all'interno della L. 97 del 1994, sono stati presi da:

Passando dal generale al particolare, nel contesto socio-economico attuale, la funzione dei beni regolieri ha assunto un nuovo significato valevole per l'intera collettività nazionale.

Un tempo l'utilizzazione dei beni collettivi assicurava la sopravvivenza dei locali, i quali stavano ben attenti a sfruttarli senza pregiudicarne il rendimento futuro. Nel XXI secolo la proprietà regoliera dovrebbe innanzitutto assolvere una funzione produttiva, perchè è in grado di assicurare un'efficiente gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale.

Infatti il Professor Romagnoli sostiene al riguardo che, nonostante le tecniche moderne siano più avanzate, rimanga la necessità per gli allevatori di utilizzare ampi pascoli, i quali possono essere coltivati solo ad opera di associazioni di coltivatori, anche perchè il godimento individuale dei pascoli comuni si rivelerebbe anacronistico.⁸⁸

In realtà, però, le prospettive economiche per gli allevamenti in montagna non sono rosee, invece lo sfruttamento dei boschi continua a fornire ai Regolieri notevoli benefici, proprio perchè la gestione collettiva è in grado di superare i limiti maggiori del mercato del legno legati alla frammentarietà delle proprietà.

Problema non attuale negli istituti regolieri, che sono riusciti a conservare il loro vasto patrimonio in virtù del regime che impedisce alienazioni, divisioni, mutamenti di destinazione.⁸⁹

Oltre alla funzione produttiva e contestualmente ad essa, le proprietà collettive in questione si sono ritrovate a svolgere anche una funzione di tutela ambientale. Le loro solite caratteristiche dell'inalienabilità, intrasmissibilità,

L. COSTATO, *La nuova legge per le zone montane*, Milano, Giuffrè 1995,
ed ancora

L. COSTATO, *Commentario alla Legge 31 gennaio 1994 n. 97*, in *Riv. dir. Agr.*, 1994,
pp. 558 e ss.

⁸⁸La Teoria in questione è esposta da E. ROMAGNOLI, *Forme di utilizzazione per i pascoli delle comunanze agrarie*, in *Riv. dir. Agr.*, 1971, pp. 175 ss.

⁸⁹I vantaggi apportati dalle caratteristiche dei beni in proprietà regoliera sul mercato del legno sono trattati da: U. BAGNARESI, *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, Padova, CEDAM, 1990, p. 275.

indivisibilità hanno permesso di mantenere il patrimonio integro nel corso degli anni ed allo stesso tempo hanno saputo conservare il grande pregio ecologico ambientale dei beni. Nella mente dei Regolieri, infatti, produzione e conservazione non sono concetti contrapposti, ma le due facce della stessa medaglia: occorre produrre per conservare e conservare per produrre, questa semplice regola va letta nell'ordine della natura.⁹⁰

A questo punto è facile individuare sui beni regolieri una gradazione d'interessi: a) l'interesse immediato degli appartenenti alla comunione a godere dei beni; b) quello prolungato nel tempo, in capo agli appartenenti alla comunione, alla conservazione del patrimonio collettivo; c) l'interesse dei non Regolieri alla tutela ambientale.⁹¹

Avendo ben in mente le nuove e le antiche prospettive insite nel patrimonio socio-culturale ed economico-ambientale delle comunioni familiari in generale, il legislatore nazionale del 1994 non ha fissato una normativa di dettaglio valida per tutte le proprietà collettive, ma si è limitato ad indicare alla Regioni delle linee guida da seguire nel riordino delle proprietà collettive montane. In questa maniera le Regioni sono state investite della potestà legislativa di attuazione prevista dall'art. 117/2° comma della Costituzione, il quale stabilisce che “le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”. A scanso di equivoci, il legislatore indica tra le proprietà collettive oggetto del riordino le comunioni familiari cui alla legge 1102 del 1971 e le Regole cadorine cui al d. lgs. 1104 del 1948.⁹²

⁹⁰Il presente concetto è riportato da A. GERMANO', *Manuale di diritto agrario*, Torino, Giappichelli, 1998, p. 152.

⁹¹Tale gradazione d'interessi è ripresa da: E. ROMAGNOLI E C. TREBESCHI, *Le comunioni familiari montane*, Brescia, Paideia, 1975, p. 152.

”Non solo le Regole sono portatrici di interessi ambientali, ma anche di interessi culturali ed artistici: si consideri ad esempio il museo e la pinacoteca delle Regole d'Ampezzo”

⁹²Per l'introduzione generale alla Legge sulla Montagna n. 97 del 1994:

E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri.....cit.*, pp. 59 -60.

Lo scopo principale che pervade i primi art. della legge è quello di far risaltare la funzione sociale delle proprietà collettive, lo Stato vuol assicurare che esse continuino a conservare e valorizzare i propri beni per il perseguimento dei propri interessi, ma anche nell'interesse di tutta la comunità. In questo senso l'art. 3 richiede che le Regioni autorizzino caso per caso il mutamento di destinazione delle terre collettive, assicurando però al patrimonio antico la propria consistenza agro-silvo-pastorale. Sempre l'art. 3, prevede che la Regione disponga le forme di pubblicità dei patrimoni collettivi, in modo che la conoscenza legale della loro consistenza renda impossibile il loro commercio; inoltre la pubblicità deve interessare anche il “coinvolgimento delle organizzazioni montane nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale nei procedimenti avviati per la gestione forestale ed ambientale e per la promozione della cultura locale”.⁹³ Infatti i beni collettivi devono essere inseriti e valorizzati all'interno di una visione integrale dei problemi dell'area geografica in cui insistono, così da realizzare al meglio la conservazione delle caratteristiche specifiche del territorio.⁹⁴ Dunque l'attenzione dell'ordinamento statale è concentrata sulla gestione dei beni e non sull'organizzazione interna dei vari soggetti collettivi.

Sempre nell'art. 3 della legge n. 97, vengono però segnati in maniera precisa 2 paletti riguardanti l'organizzazione delle comunioni familiari, che le Regioni non devono scavalcare: a) deve essere garantita l'autonomia statutaria; b) deve essere assicurato il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.⁹⁵ Logicamente, come per ogni altra organizzazione sociale, il limite

⁹³Tutte le considerazioni circa le condizioni generali ed astratte specificate sulla L. del '94, sono riportate nell'art. 3/ comma 1° della Legge, che svolgevano vera e propria funzione programmatica.

⁹⁴l'art. 3/comma 1° della L. 97 del '94 viene riportato e commentato da: A.GERMANO', *Usi civici*, in *Digesto*, IV ed., *discipline pubblicistiche, Sezione civile*. vol. XIX, p. 558.

⁹⁵I due principi invalicabili circa l'organizzazione interna delle comunioni familiari sono riportati da: G. C. DE MARTIN, *Commentario alla Legge 31 gennaio 1994 n. 97*, in *Riv. Dir. Agr.*,

dell' autonomia statutaria è segnato dal codice penale e dal divieto di disposizioni contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume.

Seguendo i crismi dell'autonomia statuaria, ogni singola collettività può deliberare norme più restrittive, o più ampie circa le modalità d'acquisto dello status di membro, senza che nessun escluso possa lamentarsi od opporsi. Il fatto che la legge del '94 riconosca la personalità giuridica di diritto privato alle comunioni familiari montane *ex iure* e senza possibilità di rifiuto, non implica affatto che la loro autonomia statutaria debba essere compressa, altrimenti ci si troverebbe di fronte ad una palese violazione dell'art. 2 della Costituzione, il quale riconosce e tutela le comunità intermedie, in quanto formazioni sociali.⁹⁶

Il riconoscimento esplicito della personalità giuridica di diritto privato pone fine alla questione sulla natura giuridica delle Regole cadorine, ma all'atto dell'emanazione della Legge creò qualche problema interpretativo. Il concetto di persona giuridica è infatti estraneo al mondo regoliero: ciascun Regoliere era considerato proprietario dei beni e l'assemblea li gestiva secondo le modalità del Laudo, senza bisogno di costituire un soggetto terzo cui imputare le situazioni giuridiche soggettive. Il riconoscimento della personalità giuridica potrebbe indurre a ritenere proprio la persona giuridica, quale proprietaria dei beni, risolvendo la proprietà collettiva in proprietà individuale. Nella legge n. 97, però, è confermato che si tratta di “beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva”, quindi il riconoscimento della personalità giuridica non crea nessun ente terzo, nuovo proprietario dei beni, ma racchiude in sé l'insieme dei singoli Regolieri uniti nella comunità, organizzati in persona giuridica ai fini amministrativi e quale centro d'imputazione a livello statale.⁹⁷

1994 , I, p. 559.

⁹⁶L'autonomia statuaria e la personalità giuridica di diritto privato delle proprietà collettive nella L. del '94 sono riprese e commentate da: A. GERMANO', *Usi civici*, in *Digesto*,cit., p. 555.

⁹⁷Le considerazioni circa la personalità giuridica di diritto privato degli enti in proprietà collettiva sono riportate da: E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*cit., pp.62 – 63.

Fermi restando i due paletti sopra indicati, alle leggi regionali è affidato il compito di disciplinare determinati aspetti delle proprietà collettive, che possono essere riassunti nelle seguenti categorie: 1) stabilire le modalità ed i limiti del coordinamento tra le organizzazioni montane, Comuni e Comunità Montane; 2) determinare le forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, delle deliberazioni e degli elenchi dei nuclei familiari; 3) garantire la partecipazione dei rappresentanti scelti dalle famiglie originarie in ordine alla gestione del beni comuni.⁹⁸

In attuazione dell'art. 3 della legge n. 97 del 1994, la Regione Veneto, il 19 agosto 1996 emanò la Legge Regionale n. 26 per il riordino delle Regole cadorine, comeliane ed ampezzane.

Tale legge è composta da 19 articoli, suddivisi in 5 capi:

- 1) Il riconoscimento.
- 2) Il patrimonio antico.
- 3) L'amministrazione.
- 4) La pubblicità degli atti e i rapporti con gli Enti locali.
- 5) Le disposizioni finali e transitorie.

Nell'art. 1 comma 1° viene espressamente stabilito che con questa legge “la Regione Veneto riconosce le Regole come organizzazioni montane e soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano e ne riordina la disciplina, favorendone anche la ricostituzione, al fine di stimolare scelte d'investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale.”

Da gran parte della dottrina, questo viene considerato l'articolo più importante dell'intera legge, in quanto chiarisce fin da subito che si tratta del riconoscimento di qualcosa che esisteva già da tempo, le Regole appunto, e non

inoltre da:

G. C. DE MARTIN, *Profili giuridici degli enti regolieri nel quadro del nuovo assetto degli enti montani*,.....cit., pp. 40 e ss.

⁹⁸Gli aspetti della proprietà collettiva che devono essere disciplinati dalle Leggi Regionali sono schematizzati da:

E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*,.....cit., pp. 60, 61.

la creazione di una nuova forma di aggregazione sociale. Risulta inoltre chiaro, fin dal primo momento, che alle Regole viene affidato l'importante ruolo di concorrere alla tutela dell'ambiente, oltre che allo sviluppo socio-economico della montagna e al riordino della relativa disciplina.

In virtù di questo ruolo chiave nel territorio montano, la legge favorisce la ricostituzione delle Regole, prevedendone un apposito procedimento. Non si tratta, perciò, solo di un'azione di recupero delle forme tradizionali di proprietà, voluto dalla Regione, ma di una concreta azione di rilancio dello sviluppo rurale in montagna e della tutela dell'ambiente per mezzo degli istituti regolieri.⁹⁹

Con l'art. 2 Comm. 1° si ribadisce il concetto, già espresso esplicitamente nella Legge Statale del '94, del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Tale considerazione viene estesa a tutte le Regole in via di ricostituzione e a quelle già riconosciute con le leggi precedenti, in cui all'istituto era stata attribuita personalità di diritto pubblico.¹⁰⁰ L'attribuzione della personalità giuridica privata è riduttiva del complesso fenomeno regoliero, in quanto ha sempre presentato caratteristiche intermedie fra elementi privati ed elementi pubblicistici; infatti le Regole risultano formate da 2 elementi essenziali: quello soggettivo e quello oggettivo.

Il primo è costituito dai privilegi privatistici determinati dai diritti di coloro che fanno parte della comunione familiare; il secondo invece, è informato secondo principi pubblicistici, relativi all'inalienabilità, indivisibilità ed inusucapibilità e vincolo perpetuo del patrimonio regoliero. Indipendentemente dalla perplessità di molti studiosi ed anche di tanti Regolieri, il riconoscimento

⁹⁹Le generalità sul suolo e le finalità svolte dalla L. Regionale n. 26 del 1996 sono riprese da:
I. CACCIAVILLANI e E. GAZ, *Legge Regionale sulle Regole: testo e commento*
(L.R.26/96), in *Riv. Dolomiti*, 1997, pp. 11 e ss.;

inoltre da:

G. C. DE MARTIN,, *Nuova vita per le Regole* Rivista, in *Riv. Dolomiti*, , 1997, pag. 7 e ss.

¹⁰⁰Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 1104 sulle Regole cadorine, veniva esplicitamente riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico alle proprietà collettive in questione.

della personalità di diritto privato è ormai indiscusso e pacifico. Questa qualifica è stata fortemente voluta soprattutto dalle Regole del Comelico e dell'Ampezzo e, rispetto a quella di diritto pubblico, garantisce l'autonomia di gestione, finalmente esente da controlli esterni, spesso intrusivi.¹⁰¹

Sempre nell'art. 2 vengono indicati i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della Regola da parte della Giunta Regionale, la quale provvederà al detto riconoscimento dopo aver verificato l'effettiva sussistenza dei nuclei familiari e dei relativi beni formanti il patrimonio regoliero. Ciò chiarisce che la proprietà non è condivisa da singoli proprietari ma dalle famiglie stesse.

Il terzo articolo si concentra sul procedimento necessario per realizzare la ricostituzione delle Regole. E' necessaria la costituzione di un comitato promotore, che produca i tre elaborati fondamentali: - ricognizione del patrimonio antico; - formazione dell'elenco dei Fuochi-Famiglia; elaborazione di un nuovo Laudo-Statuto. L'insieme dei tre elaborati, approvato dal comitato, viene consegnato alla Giunta Regionale per il riconoscimento effettivo. Importante è l'obbligo di pubblicità della documentazione prodotta dal comitato, la quale deve rimanere a disposizione del pubblico presso la segreteria del Comune in cui si ricostituisce la Regola ed esposta nelle bacheche del paese per 30 giorni, in modo tale da consentire a tutti la visione e formulare eventuali osservazioni. Trascorso tale periodo il presidente del comitato convocherà l'assemblea dei Fuochi-Famiglia e procederà alle eventuali modifiche dello Statuto, a seconda delle osservazioni riportate.¹⁰²

¹⁰¹I riferimenti al regime di diritto privato delle Regole, esplicitamente ribadito all'art. 2 della Legge Regionale del '96 e le varie discussioni in merito alla natura soggettiva di detti istituti sono ripresi da :

A. GERMANO', *Riordino e tutela delle organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali: il caso della Regione Veneto*, in *Riv. dir. Agr.*- 1995 , pp. 59 e ss.;

e da

C. DE MARTIN, *Nuova vita per le Regole*, in *Rivista Dolomiti*, 1997, pp. 7 e ss.

G.

¹⁰² Per gli articoli riguardanti il riconoscimento e ricostituzione delle Regole nella L. Regionale '96, I. CACCIAVILLANI e E. GAZ, *Legge Regionale sulle Regole: Testo e commento*

Le disposizioni riguardanti il patrimonio antico, si prefiggono di fissare il regime giuridico del patrimonio agro-silvo-pastorale delle Regole, dettando disposizioni giuridiche destinate a valere sia per le Regole già vigenti, sia per quelle da ricostituire. Le caratteristiche generali del patrimonio regoliero sono confermate dalla Legge e sono rappresentate dai vincoli d'indivisibilità, inalienabilità, inusucapibilità e dal vincolo perpetuo di destinazione. I beni e le utilitates ritraibili da essi, sono l'elemento centrale della proprietà collettiva; infatti, senza i beni agro-silvo-pastorali, le Regole, intese come forma di proprietà, non avrebbero senso di esistere.¹⁰³ A questo proposito, le caratteristiche sopra citate hanno permesso la conservazione del patrimonio antico nell'interesse dei Regolieri e, come abbiamo visto, dell'intera collettività nazionale.

Per quanto riguarda la consistenza del patrimonio in proprietà collettiva, la L. Statale del 1994, pur facendo menzione del c. d. patrimonio antico, non specifica i beni che ne fanno parte. La L. R. Veneto n. 26 stabilisce allora, che il patrimonio regoliero è costituito dai beni agro-silvo-pastorali intavolati nel libro fondiario, o iscritti nel registro immobiliare, o che risultino di pertinenza delle Regole al 31 dicembre 1952. Gli acquisti successivi a tale data possono essere oggetto di libera contrattazione. Il riferimento a quanto disposto dalla Legge sulla montagna del 1971 è evidente.¹⁰⁴ Nel corpo della Legge vengono considerati anche gli eventuali e possibili mutamenti di destinazione, fermi restando i vincoli di inalienabilità, indivisibilità ed inusucapibilità. In tutti i casi di mutamento di destinazione è necessaria una deliberazione dell'Assemblea, con la maggioranza prevista dal Laudo-Statuto.

La possibilità di effettuare nuove destinazioni dei beni in proprietà regoliera,

(L.R. 26/96).....cit, pp. 11 e ss.

¹⁰³ L'importanza ed il ruolo centrale svolto dai beni nelle proprietà regoliera è sottolineato da:

M. S. GIANNINI, *I beni pubblici*, Roma, Bulzoni Ed., 1963, pp. 33 e ss.

¹⁰⁴ Per gli articoli riguardanti la consistenza del patrimonio antico nella L. 26/96, da E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*.....cit. pp. 64 – 65.

consente una politica di utilizzazione alternativa, suscettibile di grande utilità per il futuro delle Regole, soprattutto tenendo presente la necessità di sviluppo turistico. Gestendo con oculatezza le concessioni in affitto per un periodo di tempo medio-lungo, la Regola potrebbe conseguire i mezzi per rinnovare il suo patrimonio antico, con la possibilità di investimenti migliorativi e con la conservazione della consistenza del reddito. Ovviamente i canoni d'affitto vengono fissati in un regolare contratto deliberato in assemblea.¹⁰⁵

Con il decimo articolo si apre il capo relativo all'amministrazione del patrimonio regoliero. In linea generale, viene stabilito che la gestione dei beni delle Regole spetta agli organi previsti dallo Statuto.

E' possibile realizzare un'associazione di Regole per la gestione congiunta dei beni, in questo caso verrà istituito un organo comune funzionante secondo le norme previste dagli Statuti. Un esempio, sul territorio, di ciò è costituito dalla Regola Generale di S. Vito, che amministra congiuntamente le 2 Regole minori di Chiappuzza e di Resinego.¹⁰⁶ Risulta evidente la prevalenza dello Statuto su qualsiasi altra norma concorrente nelle materie di spettanza delle Regole; infatti, se previsto dallo Statuto, tali forme di proprietà collettiva possono delegare la propria gestione all'ente pubblico, Comune o Comunità Montana, ad operante sul territorio.

Per quanto riguarda la gestione congiunta di più Regole, è importante sottolineare quanto ciò renda possibile affrontare spese ed investimenti, che ogni singola Regola non riuscirebbe a sostenere da sola. Inoltre l'unione conferisce maggiore forza politica e solidità economica, tanto da poter condurre anche utili trattative con gli enti locali.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Per i cambi di destinazione dei beni regolieri nella L. Regionale '96 e relativi commenti da: I. CACCIAVILLANI e E. GAZ, *Legge Regionale sulle Regole: Testo e commento (L.R. 26'96)*cit.,pp. 15 e ss.

¹⁰⁶ Le associazioni di Regola e gli esempi sul territorio sono riportati da:
E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del Regime dei beni regolieri*.....cit., pp. 77 -76.-

¹⁰⁷ Il commento circa l'importanza della gestione congiunta di più Regole è riconducibile a:

Il quarto capo della Legge riguarda la pubblicità degli atti, indicando specificamente gli atti soggetti a pubblicità mediante pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune sede di Regola, per almeno otto giorni dall'emanazione: il Laudo o Statuto e le loro modifiche; - Il verbale di elezione degli organi; - i bilanci; - la deliberazione di modifiche della destinazione dei beni; - gli elenchi e deliberazioni concernenti i Fuochi – famiglia. Tale capo, però, disciplina anche i rapporti con gli Enti locali, mettendo in evidenza che la Regione, i Comuni, le comunità montane possono affidare alle Regole la realizzazione d'interventi collegati alle loro funzioni.

Tali funzioni sono quelle di valorizzazione produttiva del patrimonio, ma anche di tutela ambientale e per questi scopi “gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole, con loro parere positivo, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nonché nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura locale.”¹⁰⁸ In questo articolo si riconosce alle Regole la possibilità d'intervenire sulle scelte amministrative degli enti locali, purchè siano disponibili a ricevere l'invito da parte degli amministratori e siano pronte ad elaborare per tempo il loro parere, che, in caso di ritardo, non verrebbe preso in considerazione.

La Regola che si opponesse ad una iniziativa dell'ente locale su una questione di suo interesse, potrebbe addirittura chiedere l'annullamento dell'atto di programmazione.¹⁰⁹

L'Istituto Bellunese per le Ricerche Sociali, da sempre molto attento alle vicende che riguardano da vicino il territorio bellunese, ha evidenziato che nella Legge Regionale del 1996 manca l'indicazione di una forma di autocontrollo all'interno del sistema regoliero, che avrebbe evitato coinvolgimenti inutili da

G. C. DE MARTIN, *Nuova vita per le Regole.....cit.*, p. 8.

¹⁰⁸ Le citazioni di Regola riportate, riguardante i rapporti tra Regole ed enti locali, è tratto dall'art. 14 – L. Regionale 26/'96

¹⁰⁹ I. CACCIAVILLANI e E. GAZ, *Legge Regionale sulle Regole: testo a commento (L.R. 26/'96),.....cit.*, p. 15.

parte del sistema giudiziario. La proposta dell'Istituto è rivolta all'arbitrato permanente, composto da 2 esponenti delle parti ed 1 indipendente.¹¹⁰

Il Professor De Martin non si concentra tanto sugli aspetti positivi, o negativi della Legge Regionale, ma sostiene che, per rivalutare le Regole e le loro realtà, è necessario soffermarsi su aspetti di carattere culturale, che a loro volta aiutino a trovare la strada per le iniziative economiche ed amministrative. La prima cosa da considerare è che devono essere evitate le posizioni “*aristocratiche*” di appartenenza, le quali tendono ad escludere i “*foresti*”, magari radicati sul territorio da generazioni, a vantaggio spesso di altri “*originari*” che se ne sono andati da tempo disinteressandosi dei beni regolieri. Queste situazioni creano stallo, bloccano il progresso e ciò non viene, secondo il Professor De Martin, sufficientemente affrontato e chiarito nella Legge Regionale.¹¹¹

CAPITOLO SECONDO - Gli Istituti Regolieri e le loro caratteristiche.

1. Formazione e nascita della proprietà regoliera.

I primi documenti che si riferiscono con certezza alla presenza delle Regole nel Cadore sono successivi all'anno 1000.¹¹² Le origini di questa forma di proprietà collettiva cadorina sono molto incerte. Numerosi giuristi, storici, linguisti, hanno cercato di agganciare la derivazione alla cultura romanistica, oppure germanica, longobarda, franca. Un'ipotesi accreditata spinge la diffusione della proprietà collettiva nel territorio addirittura al periodo protostorico.¹¹³ E' probabile che, i Paleoveneti per primi, seguiti dai Celti,

¹¹⁰ Questa critica dell'Istituto Bellunese per le Ricerche Sociali e culturali e relativa proposta è riportata da:
E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri.....cit.*, p. 110.

¹¹¹ La critica di De Martin alla Legge 26/96 e relativo commento, sono riportate da:
G. C. DE MARTIN, *nuova vita per le Regole.....cit.*, pp. 7 e ss.

¹¹² “Gran parte di questi atti è ancor oggi conservata in originale negli archivi comunali, dove passarono nel secolo XIX dalle chiese, dove stavano al sicuro dagli incendi.”
G. ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII-XIV.*”, Belluno, *Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali*, 1982, p. 37.

¹¹³ G. BOLLA, *Terre civiche e proprietà comuni di consorti coeredi regolate dal Laudo.*”-

obbligati dal territorio impervio, siano stati costretti ad unire le forze per superare le difficoltà e colonizzare il territorio.¹¹⁴

Altri studiosi¹¹⁵ hanno individuato l'origine della proprietà collettiva risalendo al diritto romano, nel quale era presente la distinzione tra *terre fiscali* e *terre comunali*.¹¹⁶

Le prime, appartenenti allo Stato, venivano date in godimento ai coloni con dei contratti, per lo più dalla durata indeterminata.

Le seconde, invece, venivano assegnate ai cittadini romani che abitavano nei *municipia*, in modo da “romanizzare” le nuove conquiste con il vincolo, però, della gestione comune e dell'utilizzazione delle terre *pro indiviso*.

Codeste proprietà collettive hanno assunto la veste giuridica dei *compascua pro indiviso* e sono state considerate pertinenze dei fondi di valle, infatti i fondi di valle venivano acquistati e ceduti con i diritti sui *compascua*.¹¹⁷

Questi diritti sono, però, progressivamente venuti meno in seguito alla riforma amministrativa e fiscale attuata da Diocleziano nel 301,¹¹⁸ con la quale

Firenze, *Archivio per l'Alto Adige*, vol. XLIV, 1951, p.10.

E da

G. RICHEBUONO, *Cenni storici sulle Regole d'Ampezzo*, Belluno, - Tip. Piave – 1986 - Pag. 7.

¹¹⁴G. B. PELLEGRINO, *Protostoria e storia antica, in viaggio intorno a una Provincia.* - Feltre- Libreria Pilotto Ed., p. 23 e ss.

Inoltre, E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri.....cit p. 23.*

¹¹⁵G. P. BOGNETTI, *Appunti per una storia dei Longobardi.*”AA.VV, Milano, Giuffrè, 1966-'68, vol. VI, p. 263.

E da G. NUVOLATO, *Storia di Este e del suo territorio*, Este, 1851, pp. 75 e ss., che si occupa della colonizzazione romana nel Veneto.

¹¹⁶Distinzione rilevata da

I. CACCIAVILLANI, *La proprietà collettiva nella montagna veneta sotto la serenissima.*, Padova, Cedam, 1988, P. 24.

¹¹⁷Hanno trattato la materia dei *compascua pro indiviso*:

A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino, Utet, 1987, p. 124;

G. BOLLA, *Le comunioni familiari ereditarie dei territori alpini e la legge 16 giugno 1927 sul riordino degli usi civici*, Firenze, Tipogr. Coppini, 1947, pp. 6 e ss.

¹¹⁸“Diocleziano fu grande generale illirico, acclamato Imperatore dalle truppe nel 284, fu anche un grande riformatore.”

la pressione tributaria sulle categorie economiche divenne fortissima, tanto che i piccoli proprietari terrieri ed intere comunità, si videro spesso costrette a darsi con le proprie terre agli esattori, diventando i loro coloni.¹¹⁹

Le terre di cui stiamo parlando erano proprio le *terre comuni*, su cui erano sorti i diritti di *compascua*.

La derivazione germanica sembra la più accreditata, soprattutto se consideriamo che le popolazioni germaniche ritenevano che il suolo fosse una forma di proprietà collettiva appartenente alla tribù, mentre gli individui ne avevano solo il godimento temporaneo.¹²⁰ Le cosiddette *comunioni di villaggio* prendevano il nome di *marca, almenda, foleland* ed abbracciavano il pascolo, i boschi, e le terre coltivate.¹²¹

Con la crisi dell'Impero, i Germani invasero tutta l'Europa, Italia compresa, portando con sé anche le loro tradizioni e la loro maniera di organizzare il territorio. Il loro regime di proprietà collettiva ebbe molta influenza soprattutto nelle aree montane del nostro Paese; qui, essendo meno frequenti i contatti con le altre popolazioni di pianura, i caratteri propri dell'istituto della proprietà collettiva si sono radicati profondamente nella mentalità della gente.

All'interno delle innumerevoli popolazioni germaniche che si avvicendarono nel corso dei secoli in Italia, assunsero particolare importanza, circa l'origine e la formazione della proprietà collettiva nell'Alto Veneto, i Longobardi.

Guidati da Re Alboino, iniziarono la loro avventura di conquista nel 568. Il Veneto, dopo oltre un secolo dal tremendo passaggio di Attila, era ancora spopolato, i presidi delle truppe imperiali bizantine erano male armati e così la

A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino, Utet, 1975, p. 204.

¹¹⁹Quelli che noi chiamiamo esattori delle tasse, formavano la classe dei curiali, cioè degli incarichi di controllo della finanza locale. Bisogna precisare che i curiali avevano solo l'usufrutto del loro patrimonio, perchè il *dominium* apparteneva allo Stato.
E. BESTA, *Curie e curiali*, in *Dig. Italiano*, Torino, Utet, 1926, p. 913.

¹²⁰Cfr. F. SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici con particolare riguardo all'Italia*, Città di Castello, Roma, Lapi, Loerscher, 1907, pp. 43 e ss.

¹²¹Cfr. I. CACCIAVILLANI, *La proprietà collettiva nella montagna veneta sotto la Serenissima.....cit.*, p. 29.

conquista fu rapida.

I loro gruppi parentali, detti *fare*, formavano per certi versi soggetti giuridici a sé, titolari di diritti e di doveri.¹²² La dominazione longobarda incise più di ogni altra sull'evoluzione della società medievale, perché i Longobardi si stabilirono nelle zone periferiche e montane del territorio, ben consapevoli che nei centri più importanti sarebbero rimasti sopraffatti a causa del loro numero esiguo.

Le campagne ed i territori montani quindi, a seguito della calata dei Longobardi, cominciarono ad essere di nuovo ripopolate e possedute, dopo che, per effetto delle precedenti invasioni barbariche, erano rimaste quasi totalmente abbandonate e spopolate.

Titolari dei diritti e doveri di godimento e coltivazione delle terre, divennero le *fare*, le quali dovevano essere costituite da almeno 10-12 componenti per poter abitare in un determinato luogo e di conseguenza per poter coltivare il territorio di appartenenza.¹²³

Nel 774 la conquista franca determinò la fine del regime longobardo, ma non senza lasciare strascichi e resistenze a Belluno e nella montagna bellunese.¹²⁴

Particolarmente suggestiva è la teoria di Franz Rabiser, studioso e linguista tedesco del XIX secolo, secondo cui le Regole si sarebbero formate al tempo della popolazione germanica degli Eruli. Rabiser giunse a questa conclusione, in quanto ritenne che, essendo il numero delle Regole cadorine in quel periodo pari a 27, numero santo per gli Eruli, essi avessero occupato il Cadore

¹²²Cfr. F. SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici*, Vol. I, p. 173. L'Autore identifica la *fara* con il Comune (nell'accezione attuale di entità amministrativa e non politica.).

¹²³L'attribuzione alla conquista germanica dell'origine della proprietà collettiva è supposta da:
A. GRANITO, secondo cui "La caratteristica del diritto germanico è di avere tenacemente mantenuto l'ordinamento della proprietà collettiva."

Dello stesso avviso è

G. C. DE MARTIN: "Gli organismi regolieri montani sono legati a forme antiche di proprietà collettiva di tipo germanico."

¹²⁴Rodgondo, duca del Friuli, nel 776 fece distogliere la città di Belluno dall'obbedienza ai Franchi; seguì la rivolta del Friuli e della montagna bellunese
G. PILONI, *Historia*, p. 105.

formando 27 Regole.

Dall'elenco di Rabiser, però, si nota la mancanza di alcune Regole, che, secondo documentazione accreditata, sarebbero sorte prima rispetto ad altre inserite nel suo elenco.¹²⁵

Il bellunese Gian Luigi Andrich, giurista di fine ottocento, affermò che la Regola nasce dallo sviluppo di una famiglia, cioè dall'occupazione del suolo da parte di un individuo, i cui discendenti costituiscono una comunità per lavorare i beni familiari da godere in comune.

Per la precisione, le Regole sarebbero nate in seguito all'occupazione di una valle da parte di determinati *clan* longobardi e poi si sarebbero radicate nel tessuto socio-economico per ereditarietà. La dimostrazione di ciò si troverebbe utilizzando due argomentazioni:

- a) in molti Paesi del Cadore gli abitanti hanno quasi tutti lo stesso cognome; di conseguenza l'origine deriverebbe dalla stessa famiglia.
- b) Il termine *mairicus*, con cui si indica in molte zone il capo Regola, deriverebbe dal fatto che il *maior* della prima famiglia, con l'aumentare delle famiglie, sarebbe diventato capo della *gens*.¹²⁶

La teoria di Andrich è piuttosto azzardata, perchè lo stesso cognome indica solo appartenenza alla stessa stirpe, non necessariamente la gestione in comune di una proprietà collettiva.¹²⁷ Inoltre, molti Paesi cadorini sono d'origine romana, non longobarda, vedi Pieve di Cadore, Pozzale, Valle e Domegge.

Per quanto possa valere la mia opinione in merito, l'idea che mi sono fatta, in

¹²⁵Cfr. F. ZANGRANDO, *Studi sulla storia giuridica del Cadore*, pubblicata nel *l'Archivio per l'Alto Adige*, 1958, p. 84. L'autore ha appreso dagli scritti di F. Rabiser, le cui opere sono inedite e conosciute attraverso comunicazioni private.

¹²⁶Cfr. G. L. ANDRICH, *Note sui Comuni rurali bellunesi*, in *L'Ateneo Veneto*, Venezia-1903-1905. Citato da F. ZANGRANDO, *Studi sulla storia giuridica del Cadore*, pubblicato nell'*archivio per l'Alto Adige*, p. 85.

¹²⁷Questa critica viene fatta da F. ZANGRANDO, nell'*archivio per l'Alto Adige*, il quale “non comprende come si possa affermare che il fatto per cui uno o più ipotetici Paesi del Cadore abbiano gli abitanti con lo stesso cognome, comporti la discendenza di questi dal lontanissimo fondatore del villaggio.”

virtù delle ricerche sull'argomento, è che le proprietà collettive e, nella fattispecie, le Regole, siano il frutto di una lenta evoluzione iniziata con le *terre comunali* romane, fino a giungere ai *clan* longobardi ed anche oltre, cioè fino al feudalesimo franco.

Nello stesso momento, ritengo che la proprietà regoliera sia un esempio di “roccaforte” di certe prerogative di determinati gruppi familiari, che sono rimaste più o meno integre nel corso degli anni e nell'alternanza di regimi e governi, fino a sfociare negli Statuti intorno all'anno 1000.

Tutto questo, perchè la zona montana, a causa della sua chiusura nei confronti dei territori limitrofi, ha conservato le proprie tradizioni giuridiche saldamente radicate nel tessuto socio-economico locale, indipendentemente dalle forme di governo imposte dall'esterno. Infatti i monti, che si ergono attorno alle valli, maestosi, proteggono, ma nello stesso tempo isolano, rendendo difficile il commercio e la comunicazione con la gente che sta al dilà.

In un contesto come questo è facile capire quanto fosse indispensabile unire le forze e creare delle comunità di vita basate sull'utilizzazione del territorio. Territorio da rispettare e da rendere amico, non da sfruttare fino ad esaurire le risorse. Così sangue e terra si combinano fino a creare una “*civiltà giuridica peculiare*”.¹²⁸

Le Regole dell'arco alpino e, nella fattispecie, delle valli dolomitiche, sono nate per costituire dei punti fermi intorno ai quali si muoveva la vita degli abitanti di quei luoghi. Si costituivano in Regola gruppi di persone, abitanti nello stesso territorio, accomunati dagli stessi problemi e dalle stesse esigenze di vita.

Essi univano le forze per utilizzare in comune il territorio comune, con il compito fondamentale di mantenere l'armonia regolando i diritti. Prendeva forma la comproprietà delle risorse agro-silvo-pastorali, ma soprattutto si dava

¹²⁸ Espressione utilizzata nell'introduzione da A. GERMANO', *Legislazione in materia di Regole ed Usi Civici,cit.,p. 9.*

corpo a scelte di vita che regolavano una comunità dal punto di vista economico, sociale e culturale.

Regola è un termine relativamente recente, che cominciò a comparire nei documenti del tredicesimo secolo.

In quel periodo la Regola veniva utilizzata con il significato di adunanza, cioè assemblea per discutere dei problemi della comunità, per decidere appunto le “*regole*” da stabilire in capo ai consociati. La stessa assemblea veniva chiamata anche *fabula*, perchè vi si confabulava e si discuteva sugli interessi comuni, emanando quindi *regole* di comportamento per i soci.

Ben presto il nome della riunione (*fabula*) e lo scopo di essa (fare le *regole*), vengono utilizzati indifferentemente per individuare la consociazione stessa; infatti negli statuti cadorini di Biaquino III del 1235 si trova scritto *regula seu fabula*.¹²⁹

In quegli anni, però, il termine più usato per definire le consociazioni di proprietari di pascoli *pro indiviso* è *Commune o Comune*. Così, quando si incontra nei documenti antichi, ma anche in quelli recenti, l'espressione “*beni comuni*” , non si può e non si deve intendere “*beni di una comunità istituzionalizzata*”, né tanto meno “*beni dell'ente Comune*” , ma “*beni di tutte le persone che godono in comune*”.¹³⁰

2. Organizzazione delle Regole:

I Laudi e gli Statuti

I Laudi e gli Statuti sono da annoverare tra le fonti del diritto. Sono praticamente dei “*piccoli codici rurali*”, secondo la dizione del giurista di fine '800 Francesco Schupfer, il cui compito consiste nel garantire la proprietà ed il libero uso dei beni comuni. Gli stessi Laudi del Cadore non erano che la redazione per iscritto di norme consuetudinarie locali e specialmente rurali,

¹²⁹ Cfr. G. RICHEBUONO, *Ampezzo di Cadore dal 1156 al 1335*, Belluno, 1962.

¹³⁰ Cfr. A. GERMANO', *Terre civiche e proprietà collettive*, in Riv. dir. Agr.1997, I, p. 87.

elaborate attraverso le concezioni giuridiche affermatesi nella popolazione, anche con l'apporto dei giudizi formati dai giudici popolari. Costituivano una elaborazione del diritto popolare italiano, dove venivano a fondersi tradizioni giuridiche romane e germaniche, le quali trovavano il loro sbocco nelle consuetudini.

L'autorità costituita faceva raccogliere tali precetti legislativi, in quanto costituivano il diritto popolare volgare, formato e conservato tenacemente dal popolo che se ne serviva in ogni situazione di bisogno. I Cadorini stessi utilizzavano tali consuetudini anche come arma di difesa contro re, signori e forestieri.

L'ordinamento delle terre, la titolarità di esse, la natura dei diritti non possono che dedursi dalle fonti certe di natura giuridica.

Fonti di tale portata sono considerati:

- *gli Statuti generali della Comunità di Cadore*,¹³¹
- *le Carte di Regola o Laudi*,
- *gli atti, contratti, leggi e provvedimenti raccolti nell'archivio antico della Comunità Cadorina*.¹³²

La Legge Statutaria.

Gli Statuti Generali della comunità di Cadore, hanno carattere inderogabile e consacrano i principi generali, fissi ed immutabili, dell'ordinamento fondiario locale. Trattandosi di norme cogenti, non è ammesso l'arbitrio dei singoli in

¹³¹ Lo Statuto fondamentale dato da Biaquino da Camino risale al 1335, mentre la ristampa più recente in volgare è del 1693 ,
G. BOLLA, *La proprietà comune regoliera del Cadore*, Firenze , IDAIC, 1992, nota n. 28, p. 261.

¹³² La Magnifica Comunità Cadorina ha ancor oggi la sede a Pieve di Cadore, nella palazzo della M.C.C., dove esistono documenti storici ancora da catalogare, a seguito dei continui lasciti da privati cittadini che li avevano gelosamente custoditi nelle proprie case.

virtù dei loro interessi personali, tanto che ove si tentasse di derogarvi, i relativi atti risulterebbero nulli ed il notaio che li avesse rogati sarebbe passibile di penalità.

La Legge Statuaria emana le norme per il godimento in comune dei beni, nomina le categorie dei destinatari esclusivi, i motivi economici e sociali dell'attribuzione. Delega, inoltre, ai destinatari dell'attribuzione delle terre, (i Regolieri) la stesura del regolamento convenzionale della Regola,¹³³ il quale verrà elaborato in seguito alla riunione dei consorti-capi famiglia e costituirà quello che viene comunemente denominato Laudo.

Gli Statuti Generali del Cadore contengono nelle proprie norme quanto segue:

- i modi di appropriazione del suolo a seconda della qualità del soprassuolo, nonché l'indicazione della relativa forma di organizzazione del territorio in questione; (*masi, poderi*,¹³⁴ *colonella*¹³⁵ e *communi*)
- il modo di lavorare i boschi ed i prati;
- l'indicazione delle attribuzioni delle terre ai consorti - Regolieri per fini di lavoro (*adsignatio*);
- l'indicazione del negozio giuridico da cui dipende il nascere, il modificarsi e l'estinguersi di tutto quello che è attinente ai beni silvo-pastorali in questione;
- la segnalazione dell'attribuzione esclusiva¹³⁶ (*riservata agli originali del*

¹³³ Cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. IV, § 142, nota 169. Il significato originario di Regola o Favola è “ contratto, mutuo accordo dei Consorti”

¹³⁴ Cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. II, § 1, nota 50 . “ Il potere è un'unità economica, giuridicamente tutelata da un complesso di norme dirette a conservare la proprietà, l'unità, e disciplinarne il trasferimento e l'esecuzione in caso di debiti. Se il debitore abbia altri beni è su questi e non sul fondo che dovrà agire il creditore. Se il potere è dotale diventa inalienabile ed inesquestrabile. L'esecuzione dovrà comprendere le pertinenze (*coherentiae*) che lo istruiscono”.

¹³⁵ Lotti di terreno soggette ad una propria disciplina - la Legge Statuaria prescrive: “che le terre nove, sieno posti nelle Regole e custoditi dai Saltari e dalle Regole, come cosa propria, naturalmente dai Regolieri”

¹³⁶ Le terre sono sottratte ai forestieri, cui è vietato perfino di sostare per ragioni di lavoro in un perimetro inferiore a due miglia dal confine del fondo; vietato è pure che si affittino monti

Cadore) del diritto di godere delle cose senza limiti, ed in perpetuo (*in perpetuis futuris*) per il proprio gruppo familiare, con il concorso degli altri titolari di una sorte (*concorres*). Detta attribuzione non è rivolta al singolo, ma all'uomo-consorte capo di una famiglia, quindi alla *famiglia* stessa; essa determina pure l'obbligo per i gruppi assegnatari di riunirsi in cosiddette Regole, le quali, una volta, convocato il Marigo e l'assemblea dei consorti, sono chiamate a disporre, statuire, formare e riformare ogni anno i *Laudi*.

Da queste complesse norme nasce l'ordinamento patrimoniale e sociale del Cadore, privatizzato mediante il processo che segue all'*adsignatio*, fatto in *perpetuo* e come *dominium* (con tutte le utilità e senza limiti, trasferibile per successione secondo le norme del diritto gentilizio).

Accanto ai beni comuni nascono le istituzioni sociali e giuridiche dirette a conservare i beni nel tempo ed organizzarli per il bene della collettività. Infatti esse nascono unendo la famiglia come unità sociale e la Regola come associazione, (chiamata dal Pertile pure *corporazione dei compartecipi*).

L'allodio trova qui rispondenza nel *colonello*, che è una porzione di terreno attribuita a sorte ad ogni famiglia regoliera, secondo il numero dei componenti maschi, in quanto sono questi che determinano la capacità lavorativa delle terre. Il termine *colonello* deriva da colonizzazione, cioè assegnazione di un appezzamento di terreno affinché la famiglia regoliera abbia la possibilità con il lavoro di conseguire una più utile conduzione che assicuri la permanenza sul fondo di tutti i componenti la Regola.

I Laudi.

Col nome di *Laudi* si indicavano fino all'inizio del secolo XIX,¹³⁷ gli statuti

al forestieri e speciali limitazioni sono poste all'acquisto della cittadinanza che dà titolo ad essere Regoliere. -

G. BOLLA, *La proprietà comune regoliera del Cadore*, Firenze, 1992, IDAIC, p. 264.

¹³⁷G. FABBIANI, *Il Cadore nell'età napoleonica.....*, p. 10 ss. "dopo la confusione delle

delle Regole, ossia le redazioni scritte delle norme che ne disciplinano l'attività, approvate dall'assemblea dei Regolieri.

L'etimologia del termine va probabilmente riferita al giudizio arbitrale (Laudo = *lodo*),¹³⁸ che ne è il fondamento storico-giuridico: infatti originariamente essi fissavano le pene ed i risarcimenti per i danni causati a discapito di una Regola. Il termine “*Lauda*” riferito a norme statutarie, compare per la prima volta nei primi anni del secolo XIV.

Sull'origine del termine “*Laudo*” c'è un'altra interpretazione da parte della Comunanza di Cortina, che pretende nel farlo derivare dalla espressione latina “*laudano quod*”, cioè “*decidiamo che*” la quale è stata uno delle prime espressioni scritte della popolazione ampezzana su come si dovevano utilizzare i boschi ed i pascoli.

L'origine della redazione dei Laudi Cadorini per iscritto e la loro obbligatorietà di compilazione da parte della Regola, fu stabilita dal Vicario nel 1456, l'obbligo fu trasfuso nello Statuto del 1545,¹³⁹ in una disposizione che ha

Regole nei comuni.municipi, avvenuta tra il 1797 ed il 1806, a seguito di tutte le leggi emanate dalla legislazione francese, che prevedeva il passaggio dai corpi degli antichi originari alle municipalità”; ed anche “terre civiche e proprietà comuni – pag. 26 e 27”, i Laudi cessarono di avere vigore. Gran parte della loro materia venne disciplinata da legge statale o da regolamenti comunali. Molte norme continuarono ad essere osservate nella consuetudine, A. ZANGRANDO, rileva che da *i Laudi di Lozzo* di G. Fabbiani, p. 74 , i Laudi di Lozzo continuarono fino al 1821, quindi si ritiene superata l'opinione sopra esposta. Certo, anche la legge comunale napoleonica manteneva per i Comuni di terza classe (erano tutti i Comuni del Cadore, eccetto Pieve) un consiglio comunale composto dei capifamiglia anche non possedenti, purchè attivi maggiori d'anno 35, e nei nuovi istituti entrarono i regolieri. Se di fatto la tradizione regoliera, tant'è vero che resiste ancor oggi, di diritto però fu radicalmente sovvertita. Così anche il nome di Laudo, come gran parte dei nomi delle magistrature regoliere, cadde in disuso ed è ora scomparso dai dialetti cadorini, ad eccezione dell'ampezzano, dove il termine è restaurato ufficialmente; le altre Regole cadorine, benchè le leggi del '48, '71, '94 e quelle regionali del '75 (*io aggiungo anche L.R. '96*),richiamano esplicitamente i Laudi, hanno preferito nella loro disciplina il termine “*Statuto*”, ad eccezione il Laudo del 1977 della Regola di S. Stefano.

ZIEGER, testi documenti dir. Agr., Regione Tridentina, pp. 15, 16,
“Ai Laudi del Cadore corrispondono altrove particolari Statuti, Regole, Ordini, in Trentino e nel Bellunese le Carte di Regola”

¹³⁸ Cfr.G. ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII – XIV*, Belluno, IBRSC 1982 , p. 137.

¹³⁹ Cfr. G. CIANI, *La Storia del popolo cadorino*, citazione, p. 354.--

valore specifico in quanto la Magnifica Comunità intendeva, con questa norma, imprimere un carattere definitivo e vincolante alla Regola, non solo determinando positivamente la sua autonomia, ma legandola, con l'approvazione del Vicario, ad opportuni controlli, per fermare anche eventuali azioni autonomistiche.

Molti Laudi però furono scritti anteriormente a questa disposizione e molti altri continuarono con l'uso di pronunciare oralmente le disposizioni che avrebbero potuto disciplinare l'attività regolare durante l'anno.

I Laudi sono fonti in senso tecnico, sulle quali la giurisprudenza ripone un decisivo valore probante, dai quali balza agli occhi con chiarezza la situazione giuridica patrimoniale del Cadore e l'organizzazione delle Regole nei tempi antichi.

I Laudi, nel quadro dei principi generali della legge Statuaria, regolano con molteplici e meticolose norme il godimento delle terre comuni. Il regolamento statutario è vasto e complesso per materia ed ordinamento e sebbene i Laudi vengano liberamente proposti, discussi e approvati, sono soggetti all'approvazione del Vicario che li rende esecutivi, dopo aver accertato che siano conformi alle leggi. A sua volta il Vicario di Cadore, assumendo l'ufficio suddetto, giura di osservare gli statuti, nonché di conservare le “consuetudini laudabili.”¹⁴⁰

Statuti e Laudi sorgono in ambito agrario, in un ordinamento che è tipicamente Curtense.¹⁴¹

Essi furono scritti in latino e furono poi tradotti in italiano per esigenze di garanzia e salvaguardia del diritto; la versione veniva fatta da “*verbo ad verbum*”, portando talora ad incongruenze nel testo.

La materia legislativa è distribuita secondo un ordine preciso, che si rivela quasi analogo per tutti i Laudi.

¹⁴⁰ - Vedi copia del Laudo di Pozzale di Cadore negli allegati.

¹⁴¹ NANI, *La derivazione Cortina si origina appunto da Curtis*, Storia del diritto privato

I documenti generalmente:

- iniziano con le disposizioni riguardante l'elezione, il giuramento, il compito degli ufficiali regolieri, quali il “*Marigo*” (capo della Regola), i “*Laudatori*” (consilieri), i “*Saltari*” (guardie campestri) ;
- proseguono, con le disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività agricola e silvo-pastorale, prevedendo norme per le coltivazioni e l'allevamento del bestiame, determinando i pesi cui, volta per volta, ciascun Regoliere è sottoposto e finendo con la determinazione del terreno regoliero;
- aggiungono poi alcune norme circa l'obbligo di intervenire alle assemblee, le prescrizioni circa le feste religiose, la procedura per le appellazioni;
- prescrivono la tutela contro gli estranei o i forestieri;
- infine segnalano alcune norme di polizia urbana, quali quelle antincendio, la disciplina dei boschi, dei beni della chiesa.

Alcuni Laudi riguardano esclusivamente i prati ed i pascoli di monte,¹⁴² ma hanno strutture simili a tutti gli altri.

Molto importanti, nei Laudi, sono le disposizioni sui danni e le conseguenze sul loro risarcimento. Ogni Regoliere è obbligato a chiudere i poderi in tempo, i campi seminati d'autunno sono sottratti al pascolo degli animali, (*fabula bladorum omnium hiemalium*) così i prati da fienagione primaverile, (da Pasqua alla Natività di Maria – 8 settembre) mentre per i capi di grossa taglia il limite è fino a Ognissanti (1 novembre). Di qui tutta una serie di danni che le bestie possono fare ai seminativi e le relative multe, che vengono commisurate in

italiano, Torino 1902, p. 259.-

¹⁴²Parecchie Regole Ampezzane hanno “*monte e piano, due ambiti territoriali nei quali si esplica l'attività dei Regolieri*”: il monte, dove si organizza il pascolo del loro bestiame e lo sfalcio dell'erba; il piano, che è il terreno coltivato a fondo valle, arativo e prativo “*sub regula*”, che durante la stagione agraria sono sotto tutela e devono essere rispettati, ed i trasgressori sono soggetti ad essere multati e puniti. E' facile trovar, e in questi casi, che più regolieri hanno diritti di compartecipazione su più Regole.

G. ZANDERIGO ROSOLO, Appunti di storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII - XIV.....cit., riassunto della nota n. 16 a pag. 140.

denaro, pagate con il soldo veneziano,¹⁴³ o in pignoramenti di capi di bestiame.

Non si può passare attraverso i terreni altrui con carri di fieno, scandole, legname od altro materiale; non si deve entrare nelle abitazioni e danneggiare le persone e fra queste un particolare riguardo è dato alla donna, soprattutto quando vive da sola, in condizioni precarie, perchè rimasta vedova.

Vi era l'obbligo di recingere i prati coltivati con palizzate solide, le quali non devono ingombrare le strade; non si devono riempire di sassi i ruscelli perchè hanno il compito di scaricare a valle le acque meteoriche; è concesso il pascolo¹⁴⁴ degli armenti e degli ovini nei prati altrui che non hanno le palizzate, nella stagione morta.

GESTIONE dei beni Regolieri

L'assemblea, detta anche *fabula, regula, conventus*, alla quale dovevano intervenire tutti i Regolieri, se non potevano essere presenti, dovevano dare una giustificazione valida, in genere si riuniva davanti la chiesa o sotto il suo porticato se esisteva, o sotto gli alberi.¹⁴⁵

Si chiamavano Visendieri (*pastori*) tutti coloro che erano incaricati, per elezione, per " *de rodulo*", o anche per incarico del *Marigo*, di portare il bestiame di tutta la Regola al pascolo, essi normalmente venivano compensati con denaro o con prodotti in natura e detto compito era obbligatorio.

Nei Laudi, i compiti e le responsabilità delle persone che hanno le diverse

¹⁴³ Cfr. A. PERTILE, *I Laudi del Cadore*, Venezia, 1889, In atti del R. Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti , p. 18 dell'estratto.

¹⁴⁴ Cfr. "Non tutti i terreni però potevano essere pascolati: dai campi probabilmente il bestiame era comunque escluso, anche se da Caralte nel 1340 e da Lorenzago nel 1365 si riscontra che il bestiame aveva accesso ai campi dopo la mietitura o S. Vito (15 giugno)"
G. ZANDERIGO ROSOLO, *Da appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII e XIV*, nota n. 81.

¹⁴⁵ Cfr. Circa la riunione sotto gli alberi e l'uso germanico che richiama, vedi
G. RICHEBUONO, *Ampezzo*, p. 124, "Famoso è il tiglio della piazza di Vigo, < in loco de Sub Taiaio > (tei)

cariche, sono descritti in vari articoli. Il loro operato deve essere chiaro, devono essere di esempio per tutti i Regolieri e devono farsi rispettare in proporzione al loro mandato. Essi sono:

- *Marigo*¹⁴⁶: è il capo dell'amministrazione della Regola, coordina tutte le attività ed è il legale rappresentante presso la Magnifica Comunità. Esso presiede

l'assemblea dei consorti, risponde personalmente delle spese, dei danni o trasgressioni ch'esso rechi al patrimonio della Regola, ma abbisogna del rispetto ed obbedienza da parte di tutti i Regolieri.

- *Laudatori*: Sono i collaboratori e consiglieri del Marigo, costituiscono con lui quel collegio, detto *banca*, che pronuncia i Laudi ed i giudizi per i danni, e non possono essere indulgenti nell'esigere le penalità.

- *Saltari*: Sono le guardie campestri di monte e di piano, sono elette dall'assemblea, però spesso questa carica tocca a turno. Prendono ordini dal Marigo e dai Laudatori, il loro compito è di guardia dei propri vicini: denunciarli per infrazioni e rilevare i pegni e le multe, vigilare sui beni comuni e sui forestieri.

- *Giurati del Lume*: Sono due o più Regolieri incaricati di provvedere alla manutenzione ordinaria della chiesa e dell'amministrazione del suo patrimonio. Essi sono coordinati dal *Monacus* che ha il compito di suonare le campane, pulire la chiesa e le altre adiacenze. Praticamente è il sagrestano dei giorni nostri ed il suo servizio è ricompensato.

- *Massaro*: E' il cassiere, ma nelle Regole poco popolate, la cassa in genere viene tenuta dal Marigo o dai Laudatori, oltre che dai giurati del lume per quanto di loro competenza.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Il termine e la carica di Marigo sono ancora presenti nelle Regole ampezzane, scomparso altrove, insieme col termine Lau datore. -

G. ZANDERIGO ROSOLO, *In appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII – XIV,cit.*, parziale nota 106, p. 162.

¹⁴⁷ DE DONA', *Cadore*, cap. IV, p. 65.

In qualche Laudo, ad esempio in quello di Candide e S. Nicolò, si parla di *Jurati viarum*, addetti ai lavori di costruzione e manutenzione delle strade; *pastori*, coloro che portavano il bestiame al pascolo sui monti, era un incarico a turno ed era obbligatorio.

La redazione del testo del Laudo veniva di solito affidata ai Laudatori o ad un gruppo ristretto di Regolieri e l'atto era sottoscritto da un notaio, dopo aver verificato se era compatibile con le prescrizioni contenute nello Statuto Generale della Magnifica Comunità del Cadore.

Nel 1456, il consiglio della Magnifica Comunità deliberò che l'approvazione di un Laudo o delle sue modifiche da parte dell'assemblea dei Regolieri, rendeva l'atto valido.

Detta delibera venne inserita tra le riforme dello Statuto del Cadore nel 1545 e da quell'anno le Regole, regolarmente convocate dai Regolieri a maggioranza legale, potevano riformare i propri Laudi; questi dovevano essere presentati al vicario il quale li verificava, anche con l'aiuto di persone esperte in materia, e se riteneva che tutto fosse conforme alle prescrizioni degli statuti, li confermava e dava loro piena legalità.

I Laudi cadorini nascono da una giurisprudenza pacificatrice, che assume una forma di organizzazione propria del diritto Longobardo.¹⁴⁸ Ecco che le controversie vengono pacificate da arbitri, i quali devono prendere le decisioni definitive, “*de finibus*”, col compito di mantenere la pace tra i Regolieri. Le controversie “*de finibus*” sono le più elementari, in tutti i popoli c'è la tendenza a risolvere ciò che può costituire impaccio per la già dura vita degli uomini; queste vertenze erano di competenza del giudice privato, si parlava anche di “*mediocres judices*” e di “*giudici paceri*”. Queste cause venivano

Candide – nomina gli “*Jurati Tesauri*” (del lume), prescrivendo loro di spendere prontamente il denaro secondo le deliberazioni dell'assemblea. Non è certo se questi giurati siano dei laudatori-cassieri o invece i giurati del lume. In un inventario invece del 1281 si citano i giurati <*luminis et thesauri*> della chiesa di S. Giorgio di Domegge.

¹⁴⁸ Cfr. G. BOLLA, *La proprietà comune regoliera del Cadore*, Firenze, Idaic. 1992, in *Comunioni familiari montane*, vol. II.

risolte col criterio della “*consuetudo loci*”, ecco quindi che il giudice veniva chiamato anche “*judice de loco*”, espressione contemplata pure in qualche Laudo.

I Laudi oggi.

Di secolo in secolo i Laudi sono stati adeguati alle necessità del momento, mantenendo comunque lo stesso contenuto di fondo, in continuità fino ai giorni nostri. Il Laudo oggi regolamenta la vita regoliera nelle sue attività, stabilisce quali sono gli organi amministrativi e quali sono le loro funzioni, prevede i tipi di attività che possono essere esercitati sul territorio, compresi i modi di concessione di porzioni di terreno per attività turistiche.

Tutto questo è successo anche in virtù delle leggi che si sono succedute alla n. 1766 del 1927, che usa la parola “liquidazione”, quindi distruttrice delle proprietà collettive. Lo spirito nuovo delle leggi nn. 1104/1948, 991/1952 e 1102/1971 permea anche l'ultima legge dello Stato sulla montagna, la n. 97 del 1994.

In attuazione dell'art. 3 della suddetta Legge nazionale n. 97/94, (denominata 3° Legge per la montagna), la Regione Veneto ha emanato il 19.08.1996 la L.R. N° 26 per il “*riordino delle Regole*”.

La legge nazionale n.97/94, nell'art. 3 stabilisce che “ al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed usucapibile, sia sotto il profilo produttivo , sia sotto quello ambientale, le Regioni *provvedono al riordino.....*”. In altre parole, se si volesse per comodità di esposizione ricorrere all'istituto dell'interpretazione di questa parte molto significativa dell'art. 3, si dovrebbe concludere nel senso che “le leggi regionali, cui la legge nazionale ha riservato il riordino delle comunioni familiari montane, possono emanare le sole disposizioni che consentono di raggiungere il fine della valorizzazione, produttivistica ed ambientale, *dei beni*

agro-silvo-pastorali”.¹⁴⁹

Si parla dunque di beni e non di soggetti. Lo Stato con questa legge vuol premiare l'impegno autonomo e l'autorganizzazione delle Regole, in quanto l'antica statutaria destinazione delle terre agro-silvo-pastorali ha permesso di salvare un patrimonio ambientale di rilevante importanza, quindi vuol garantire con questa legge che i pascoli ed i boschi regolieri continuino a produrre ricchezza e conservare l'ambiente.

La nuova Legge Regionale ha dato delle semplici direttive per la stesura dei Laudi delle Regole, consigliando di chiamarli LAUDO - STATUTO, in quanto la legge nazionale pretende che siano riservati all'autonomia statutaria “ i criteri oggettivi di appartenenza “ alla collettività, dovendo tali statuti tener presente anche gli antichi Laudi e consuetudini. (art. 3, I° comma .) Dunque, nel formulare lo Statuto (vecchio o nuovo che sia) la Regola deve rispettare i Vecchi Laudi e consuetudini e deve fissare pure i criteri oggettivi di appartenenza, (ad esempio: cittadinanza italiana, residenza del comune in cui si trova la Regola, incolato, vincolo agnatizio, linea maschile o femminile) onde evitare che l'ingresso o la uscita dalla Regola dipenda dall'arbitrio dei Regolieri.

Quindi i Laudi-Statuti delle Regole vigenti che verranno confermati e quelli delle Regole che verranno ricostituite, dovranno seguire le norme della legge Regionale n. 26/96, che è composta da 19 articoli, suddivisi in 5 capi, che riguardano rispettivamente:

- Il riconoscimento (art. 1 – 4), “ di qualcosa che esisteva già un tempo”¹⁵⁰
- il patrimonio antico (art. 5 – 9),

¹⁴⁹ A. GERMANO', Legislazione in materia di Regole di usi civici,cit. p. 15.

I paletti dell'intervento regionale sono costituiti dalla gestione dei beni, senza che in esso possa essere coinvolto il modo di essere dei soggetti. La conferma è data dalle varie disposizioni dell'art. 3. Se lette in modo non disarticolato, esse danno conto che lo Stato intende siano presi in esame: a) il cambio di destinazione dei beni collettivi; b) la partecipazione dei consorti alla gestione dei beni comuni; c) la pubblicità dei patrimoni collettivi; d) le forme costitutive di gestione dei beni comuni in caso di non funzionamento della collettività.

¹⁵⁰ I. CACCIAVILLANI, Frase contenuta in un commento pubblicato sulla rivista Dolomiti n.

- l'amministrazione (art. 10 – 12),
- la pubblicità degli atti e rapporti con gli Enti locali (art. 13 – 14),
- le disposizioni finali e transitorie (art. 13 – 14),

I punti più salienti, che il LAUDO - STATUTO deve osservare sono i seguenti:

- 1) Definizione della Regola : associazione tra famiglie originarie e contitolari di beni agro-silvo-pastorali la cui attività è disciplinata dal presente Laudo – Statuto.
- 2) Personalità giuridica di diritto privato.
- 3) Status di Fuoco-Famiglia Regoliero: elenco degli aventi diritto, norme sulle variazioni, rappresentanze, deleghe e comunicazioni nelle assemblee.
- 4) Tre registri: a) Registro dei Fuochi-Famiglia Regolieri con diritto di voto.
 - b) La lista del Regolierato sospeso da propri diritti.
 - c) Il registro dei rappresentanti i Fuochi-Famiglia.
- 5) Regolieri migranti, in Italia e all'estero e le rispettive comunicazioni da fare.
- 6) Rifabbrico con previsione speciale e normative da seguire.
- 7) Immissione di nuovi Fuochi-Famiglia Regolieri: requisiti, pagamento del “benentrando”, delibera per l'immissione, proposte da analizzare.
- 8) Conflittualità tra Regola e Regolieri: arbitrato composto da 3 arbitri.
- 9) Premi di merito per borse di studio ai figli dei Regolieri, interventi a favore di arredi urbani, a favore di associazioni ecc.
- 10) Esecuzioni di opere connesse all'attività agro-silvo-pastorale.
- 11) Disciplina: l'organizzazione dei beni Regolieri è disciplinata dalle leggi statali, regionali, dal Laudo-Statuto e dalle consuetudini.
- 12) Natura dei beni: antico patrimonio sancito dalle leggi, inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato in perpetuo alla attività agro-silvo-pastorale(per patrimonio antico, all'art. 5 della L.R.26/96, 2° comma, si evidenzia che

“Costituiscono altresì beni delle Regole quelli attualmente amministrati dai comuni in base al decreto vicereale n. 225 del 25 novembre 1806, se riconosciuti”).

13) Scopi istituzionali della Regola: conservazione, miglioramento, organizzazione dei frutti, concorso in spese per opere di beneficenza, restauri di edifici pubblici e dedicati al culto, concorsi anche in consorzio con altre Regole od Enti.

14) Gestione delle entrate per ottenere i risultati del punto 13.

15) Mutazione di destinazione regolamentata dagli art. 7, 8, 9, della L.R.26/96.

16) Gestione dei beni silvo-pastorali mediante un piano approvato dalla Regola ai sensi della legge forestale, in conformità al progetto di un tecnico forestale.

17) Rapporti con la cosa e la natura: patrimonio unico, rapporto privato ed ereditario per effetto della natura allodiale, basato sul principio della solidarietà. Scopo di lavorare, conservare, valorizzare e sviluppare.

18) Diritti dei Fuochi – Famiglia Regolieri: a) diritto di partecipazione e di voto; b) diritto di fabbisogno e di rifabbrico; c) diritto di legnatico; d) diritto di godere dei frutti di sottobosco.

19) Doveri dei Fuochi-Famiglia: a) partecipare alla vita della Regola; b) rispettare e far rispettare i beni e le istituzioni della Regola.

20) Sospensioni dai diritti a tempo indeterminato: per delibere dell'Assemblea dei Regolieri, per perdita della potestà genitoriale. Sono citate le norme per il reintegro.

21) Organi della Regola: a) L'Assemblea generale dei Regolieri; b) la commissione amministrativa della Regola; il presidente della Regola; il collegio dei revisori dei conti.

22) Convocazione dell'Assemblea Generale dei Regolieri: in seduta ordinaria e straordinaria a seconda degli argomenti, e la validità a seconda delle presenze.

23) Delibere dell'Assemblea Generale dei Regolieri.

24) Competenze dell'Assemblea Generale dei Regolieri: Nomina della

commissione amministrativa, per approvare modifiche al Laudo-Statuto, per approvare modifiche ai regolamenti allegati al Laudo-Statuto, per approvare programmi di attività, per deliberare su ogni atto straordinario e su ogni atto di amministrazione che impegni la Regola, per progetti di opere, per costituire associazioni, per stipulare convenzioni con Enti, *per tutto ciò che comunque riguarda il patrimonio e i Regolieri.*

25) Commissione Amministrativa di Regola: è organo deliberativo ed esecutivo su attribuzioni proprie e delegate dall'assemblea. Predisporre ed attua i programmi, i bilanci, inventari, convoca le assemblee, delibera in genere sulla gestione finanziari ed economica, sulle assunzioni del personale, mozioni di sfiducia, *su tutto ciò che comunque riguarda il patrimonio dei Regolieri.*

26) Presidente e vicepresidente: Il presidente è il capo della regola ed il vicepresidente lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

27) Competenze del presidente: fissare le linee programmatiche, presiedere l'assemblea, rappresentare la Regola in tutti gli atti, convocare le assemblee e le commissioni. Firmare contratti, delibere, quietanze, distinte bancarie, far osservare le norme del Laudo-Statuto, promuovere azioni e provvedimenti, e tutto quanto di competenza in rappresentanza della Regola.

28) Revisori dei conti e relative competenze: controllo sugli atti amministrativi adottati dalla Commissione Amministrativa, revisione del conto consuntivo dell'anno in corso, esame della regolarità degli atti e relazione alla convocazione annuale dell'assemblea.

29) Autocontrollo dei fuochi - famiglia: ogni Regoliere può denunciare la Commissione Amministrativa per qualsiasi irregolarità riscontrata.

30) Segretario: riveste la qualifica di dipendente stipendiato o volontario, con o senza stipendio. Rientrano nelle sue competenze: redigere le delibere, firmare incassi e mandati di pagamento, se delegato dal presidente, assistere il presidente nella stesura di atti in genere, sorvegliare il personale dipendente, informare il presidente su provvedimenti, leggi, ecc., che riguardano la Regola,

controfirmare tutti gli atti firmati dal presidente; su tutti gli atti deve essere applicato il sigillo della Regola, di cui il Segretario è il conservatore.

31) Personale tecnico e di custodia: la Regola, pur mantenendo separata la gestione dei propri beni agro-silvo-pastorali, può convenzionare con altre Regole o altri Enti (Comune, Comunità Montana, Ente Forestale dello Stato, ecc.) l'assunzione di tecnici o personale di custodia per la gestione del patrimonio.

32) Operazioni contabili: ogni mandato di pagamento deve essere corredato da relativa delibera, ad eccezione del pagamento imposte, tasse, contributi assicurativi, ecc., obbligatori per legge. Tutte le operazioni di cassa devono essere effettuate tramite il tesoriere, debitamente firmate dal presidente o dal segretario, se ne ha l'autorizzazione.

33) Tesoriere: presenta ogni anno il conto delle entrate e delle uscite; il servizio di tesoreria può essere affidato ad un Istituto di Credito, anche insieme con altre Regole od Enti.

34) Esercizio finanziario: è annuale, inizia dal 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.

35) Deliberazioni: tutte le delibere devono essere pubblicate all'Albo della Regola per 15 giorni e poi conservate in appositi raccoglitori o registri. Le delibere ordinarie sono eseguibili dopo 15 giorni, quelle dichiarate urgenti dalla Commissione Amministrativa possono esserlo immediatamente.

36) Appalti, locazioni, ecc., devono esser svolte generalmente per licitazione privata.

37) Ufficio e sede della Regola: la Regola ha un proprio ufficio dove vengono conservati, il Laudo della Regola, i regolamenti della Regola, il registro delle delibere, il registro anagrafe dei Fuochi-Famiglia, gli inventari dei beni mobili ed immobili che costituiscono il patrimonio, il registro delle concessioni speciali, il sigillo e/o il timbro della Regola, il registro di protocollo per la registrazione della corrispondenza.

38) Regolamenti: sono la parte integrante del Laudo-Statuto e possono essere per la disciplina del legnatico, del legname di rifabbrico, per la gestione del patrimonio regoliero, ecc.

39) Norme transitorie: la data di entrata in vigore del Laudo-Statuto.

Il suddetto schema di riferimento di massima, è stato consigliato dall' ufficio legale della Giunta della Regione Veneto; negli allegati della presente tesi è stata inserita una copia del Laudo-Statuto della Regola di Pozzale di Cadore, approvato dagli organi competenti e dall'Assemblea Generale dei Regolieri nell'anno 2000, nel quale si evidenzia subito che è conforme a quanto richiesto dalla Legge Regionale, per il riordino delle Regole, n. 26/'96.

CAPITOLO TERZO - Le Regole Cadorine ed Ampezzane.

1. Cenni geografici del Cadore.

Il territorio cadorino è oggi compreso amministrativamente nella provincia di Belluno, della quale rappresenta la parte la più settentrionale e corrisponde, quasi del tutto, all'alto bacino del Piave.

La valle principale del Piave si restringe nella sua parte inferiore, lasciando spazio ai piccoli e poco popolati Comuni di Ospitale e Perarolo di Cadore; ritorna ad essere più ampia nel Centro Cadore, ove sono posti sulla sua sponda destra i Comuni di Pieve, Calalzo, Domegge, Lozzo e, sulla sua sponda sinistra, i Comuni di Lorenzago e Vigo; si estende notevolmente nella sua alta valle dove si trovano i Comuni di S. Stefano e di S. Pietro.

Sulla destra del Piave si aprono due valli laterali: la valle del Boite che comprende i Comuni di Cibiana, Vodo, Borca, S. Vito e Cortina d'Ampezzo; la valle dell'Ansiei, che comprende i Comuni di Auronzo, Danta, S. Nicolò e Comelico Superiore.

Viene considerato territorio cadorino anche il Comune di Selva posto nella

valle Fiorentina, come pure il Comune di Zoppè nella Valle di Zoldo.¹⁵¹ Non è geograficamente ritenuto insito nella terra cadorina, il Comune di Sappada¹⁵², i cui abitanti sono di etnia tedesca e storicamente legati alla Carnia Friulana. In passato faceva parte del Cadore anche il paese di Caprile, che attualmente è inserito a livello amministrativo nel territorio agordino. La regione cadorina confina a Nord con la Carinzia (Austria) e la Val Pusteria, a sud con il Bellunese e le regioni montane dell'Agordino e dello Zoldano, ad est con la Val Cellina e la Carnia ed a ovest con la Val Badia e la zona del Col di Lana.

Il territorio cadorino si estende per circa 1360 kmq., metà dei quali sono interamente coperti da boschi, la cui superficie negli ultimi cent'anni è quasi raddoppiata a spese dei prati. Il restante territorio è costituito da una cospicua parte di rocce, una minima parte di seminativo e pascoli d'alta montagna, solo in parte utilizzati.

Il fondovalle è spesso angusto, le valli hanno fianchi abbastanza ripidi, scavati dai torrenti, i quali hanno creato spazi verdeggianti. Al centro delle ampie radure, circondati da terreno coltivabile, si estendono i centri abitati. Ogni Comune ha una popolazione media di 2000 abitanti; i centri abitati più popolati (Cortina d'Ampezzo, Pieve, Auronzo) sono posti ad un'altitudine di circa 800 – 1000 metri sul livello del mare.

Da sottolineare la notevole espansione dell'industria dell'occhiale a partire dagli anni '50 – '60 in poi, che ha trasformato l'economia cadorina nel volgere di pochi anni. Prima legata quasi esclusivamente all'artigianato ed al turismo,

¹⁵¹Per i comuni di Selva e Zoppè in quanto facenti parte della regione cadorina, vedi:
G. ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII, XIV*,cit. p. 21.

¹⁵²La conca di Sappada, non appartenne mai al Cadore, ma amministrativamente dipese dalla gastaldia della Carnia. Solo nel 1852 venne aggregata col Cadore, alla provincia di Belluno, mentre ecclesiasticamente continua a far parte della Diocesi di Udine. L'8 febbraio 1952 il Comune di Sappada venne ammesso nella Magnifica Comunità Cadorina (D.P.R. 19.10.1961 approva il nuovo statuto della Comunità) . Da alcuni documenti inediti riguardanti Sappada.

ora rivolta anche all'industria, con la conseguente nascita di un indotto industriale-artigianale, legato alla produzione dell'occhiale.

2. Cenni Storici del Cadore.

Giuseppe Ciani, sacerdote nato a Domegge nel 1793, scrisse per primo una storia del Cadore, dedicandola ai giovani Cadorini, affinché servisse loro d'incitamento morale e civile.¹⁵³ Nella sua “*Storia del popolo cadorino*”, Mons. Ciani suddivide gli avvenimenti legati al Cadore in tre momenti: libertà originaria del popolo alpino prima della conquista romana; soggezione feudale; rinascita della comunità autonoma.¹⁵⁴

Secondo il Ciani, il popolo cadorino, qualunque esso fosse ed in qualsiasi modo si chiamasse, si stanziò nei monti dove tuttora abita e visse indipendente fino al 14 a. C., anno in cui l'Imperatore Augusto lo sottomise a Roma. Rimase sottomesso all'Impero Romano fino al tempo degli Ottoni, re della casa germanica, giunti in Cadore intorno all'anno 1000. Gli Ottoni concessero il territorio ai Duchi di Baviera, in seguito ai Duchi di Carinzia, poi ai Conti Caminesi, infine alla Repubblica Veneta.

Sotto la Repubblica di Venezia rifiorì l'autonomia e si sviluppò il commercio, soprattutto di legname, con i territori limitrofi. Con l'avvento di Napoleone cambierà totalmente il volto della regione e la storia del Cadore verrà assimilata alla storia del Bellunese e del Veneto.¹⁵⁵

Fiorello Zangrando, giurista di origine cadorina, si occupò della storia

¹⁵³“ Pubblicando la storia della mia patria, parebbemi di non meritare pienamente della medesima, né di fare opera compiuta, se, o Giovani miei compatrioti, a Voi non la intitolassi.....Qualunque la storia, che v'intitolo, sia picciola e assai ristretta, tuttavia non vi tornerà scarsa di quei larghi insegnamenti che han valore di ritemperare gli animi svigoriti, di rinabiliarli, e di elevarli ad una vita operosa e veramente civile.
G. CIANI, *Storia del popolo cadorino*, Padova, 1856, p. 19.

¹⁵⁴G. ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XII – XIV*, cit., p. 29.

¹⁵⁵Vedi G. Ciani, *Storia del popolo cadorino*, Padova 1856, p. 5 e ss.

giuridica del Cadore ¹⁵⁶ ed asserì che, con ogni probabilità, il primo popolo giunto in Cadore fu il Ligure, ¹⁵⁷ il quale si sarebbe spinto in quel territorio per ragioni di caccia. In seguito sarebbero giunti gli Illirici, cui appartiene la stirpe veneta. I

Veneti introdussero nella zona semiselvaggia la civiltà del bronzo e del ferro.

Il nome *Cadore* sembrerebbe derivare dal gallico *catu= battaglia* e *briga= monte*, con il significato di *roccaforte, cittadella*.¹⁵⁸

Zangrando, a differenza di Mons. Ciani, ritenne che il Cadore fosse passato sotto il dominio di Roma, quando Aquileia divenne fortezza, quindi intorno al 180 a. C. In questo periodo i Cadorini sarebbero stati iscritti alla tribù Claudia, quella personale dell'Imperatore. ¹⁵⁹

Il territorio sarebbe rimasto indenne durante le prime invasioni barbariche, a causa dell'impraticabilità del terreno e della sua ubicazione periferica. Mentre è quasi assodato che il Cadore centrale sia stato occupato dai Longobardi, come danno riscontro i notevoli reperti archeologici rinvenuti, le zone più periferiche, quali il Comelico, si presume siano state occupate per intero intorno all'anno 1000, in seguito all'espansione del nucleo centrale. ¹⁶⁰

¹⁵⁶F. ZANGRANDO, *Note sulla storia giuridica del Cadore*, in *Archivio per l'Alto Adige*, anno 1958.

¹⁵⁷Notizia riscontrata anche da G. FABBIANI, nella *Breve storia del Cadore*, Udine 1957, p. 22,
e da G.
PELLEGRINI, in *Cadore preromano e romano*, Belluno, 1954, in *Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore*, pp. 10 e 11.-

¹⁵⁸Questa etimologia ha affaticato tutti gli studiosi di cose locali.
Cfr. G. FABBIANI, *Breve storia del Cadore*, Udine, 1957. “Il nome *Cadore* si trova per la prima volta in un cippo scoperto a Belluno nel 1888.”

¹⁵⁹F. ZANGRANDO, *Studi sulla storia giuridica del Cadore*, Pubblicazione nel' *Archivio per l'Alto Adige*, 1958.

¹⁶⁰Per l'insediamento di popolazioni barbariche nel Comelico,
C. TAGLIAVINI, *Il dialetto del Comelico*, in *Archivium Romanicum*- vol. X- gennaio-
giugno 1926, Genève, p. 220.
e C.
BATTISTI, “*Ampezzo, Ladinia, Cadore.*” in *Archivio per l'Alto Adige*, ottobre 1949, pp.
360 e ss.

Una data certa, da tutti gli studiosi rilevata, è il 1511, in cui Ampezzo passò all'Austria.

Nel 1807 Napoleone, con la sua riforma delle circoscrizioni amministrative, muterà completamente il volto della regione cadorina.

Il Cadore, aggregato alla Provincia di Belluno, farà parte del dipartimento della *Piave*. Dal 1813 al 1866 farà parte del Regno Lombardo- Veneto e successivamente entrerà nel Regno d'Italia.

3. Il Cadore e le Sue Regole.

La proprietà comune agro-silvo-pastorale del Cadore rappresenta uno degli esempi più tipici di proprietà collettiva dell'Arco Alpino. Essa è costituita da un unico complesso agro – silvo – pastorale della superficie complessiva di circa cinquantamila ettari ed è compresa nel territorio di 23 Comuni (nell'elenco s'intendono enumerati anche i comuni di Cortina d'Ampezzo e Sappada), totalizzando in tutto 81 regole.

Parte di esse non sono ancora state riordinate a norma della L.R. Veneto n. 26/1996 e parecchie non lo saranno mai, in quanto sono venute meno le sussistenze dei requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della Regola da parte della Giunta Regionale, di cui all'art. 2 della suindicata L.R.

L'elenco delle Regole, contenute attualmente in ciascuno dei Comuni, è il seguente:¹⁶¹

1) Comelico¹⁶² Superiore: Candide, Casamazzagno, Dosoledo e Padola. - *Tutte*

¹⁶¹Elenco fornito dal dr. Giovanni Doriguzzi di Pieve di Cadore all'avv. G. Bolla, descritto da E. ROMAGNOLI e C. TREBESCHI, A. GERMANO' e A. TREBESCHI, in *Comunioni familiari montane*, vol. II, in *Istituto di Diritto agrario internazionale e comparato*, Firenze, Ed. Paidea, Brescia 1992,

¹⁶²A sensi del titolo III della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, a seguito della L.R. 3 maggio 1975, n. 49, sono soggette alle disposizioni della presente legge le Regole del Comelico costituite per il godimento, l'amministrazione e la organizzazione dei beni silvo-pastorali appresi per Laudo. Con l'approvazione della L.R. 19 agosto 1996, n. 26 (Riordino delle Regole) la L.R. 49/75 viene abrogata, in quanto le norme sono contenute in quest'ultima.

riconosciute

- 2) Danta: Mezza Danta di Sopra., Danta. - *Tutte riconosciute.*
- 3) S. Nicolò : S. Nicolò e Costa . - *Tutte riconosciute.*
- 4) S. Pietro : S. Pietro , Costalta , Valle e Presenaio. - *Tutte riconosciute*
- 5) S. Stefano : S. Stefano, Campolongo, Costalissoio, Casada.-
Tutte riconosciute.
- 6) Sappada : Sappada ed altre 10 Regole. - *Tutte riconosciute*
- 7) Auronzo : Villagrande – Villapiccola. - *Tutte riconosciute*
- 8) Vigo: Vigo, Laggio, Pelos, Piniè - *Riconosciute, ma ora si cerca di costituirle in comunanza.*
- 9) Lorenzago : Villagrande, Villapiccola. 10) Lozzo : Lozzo.
- 11) Pieve di Cadore: Pieve e Sottocastello *non sono state ricostituite*, mentre Pozzale, Nebiù, Tai – Vissà. *sono state ricostituite.*
- 12) Domegge : Domegge, Grea, Valesella. 13) Calalzo : Rizios.
- 14) Valle : Valle, Venas. 15) Vodo : Vodo, Peaio, Vinigo.
- 16) Cibiana: Cibiana, Masariè, Pianezze.
- 17) Borca: Borca, Carcia, Villanova.
- 18) S. Vito : Regola generale di S. Vito. (Riconosciuta con Decr. del 22.06.99)
- 19) Ospitale : Ospitale, Termine, Davesta, Rivalgo.
- 20) Perarolo : Perarolo, Caralte.
- 21) Selva di Cadore : Selva, Pescul. *Ricostituite il 10.04.98.-*
- 22) Zoppè : Villa, Bortolo, Sagrè.
- 23) Cortina: 11 Regole¹⁶³ *Comunanza delle Regole Ampezzane – già riconosciute*

Il Cadore verso il 1000-1200 d. C. era già composto da Regole, più Regole formavano un Comune e tutti i Comuni del Cadore si unirono a costituire la

¹⁶³Con L.R. Del 3 maggio 1975, n. 48 e per il resto come al n. 80 di piè di pag., la Comunanza di Cortina viene approvata.

Magnifica Comunità del Cadore. Non sappiamo con certezza quando siano nate le Regole ed i Comuni, ma certamente verso il 1300 ogni Regola aveva un regolamento che disciplinava la vita della borgata. Era detto Laudo probabilmente perchè veniva laudato, (approvato), nella *faula*, o assemblea, dei capi famiglia; anche il Comune aveva il suo Laudo ed era approvato dai capi famiglia delle Regole riuniti in *faula de comun*.¹⁶⁴

Ogni Regola ed ogni Comune aveva un *Marigo* (corrispondente oggi al sindaco), coadiuvato nell'amministrazione da uno o più *Laudatori* (oggi assessori). La disciplina in capo ad ogni singolo Regoliere e l'osservanza dei Laudi erano fatte rispettare dalla *Magnifica Banca*, equivalente all'odierna Giunta Comunale e da due o più *Saltari* (oggi guardie civiche).

Il *Massaro* (esattore tesoriere) aveva tra i suoi incarichi principali quello di incassare le *colte*, cioè le imposte stabilite dalla Regola, o dalla Magnifica Comunità, le rendite dei boschi e il ricavato dalle multe. Le *parti* (delibere) delle faule regoliere venivano registrate da un notaio in un apposito libro.

Tutte le cariche erano gratuite ed avevano la durata di un anno, nessuno poteva esimersi dall'assumerle, se non per comprovati motivi accolti dai Regolieri.

Come già accennato, le faule si tenevano in luogo prestabilito: davanti la chiesa, attorno ad un albero, in qualche fienile, con il passare degli anni anche in appositi edifici (*padeon o paveon*, in italiano padiglione). Il *padeon* era solitamente uno stanzone con sedili addossati alle pareti; vi avevano diritto d'ingresso e di voto solo gli *uomini*, cioè solo i capi famiglia della Regola.

La formazione dei Laudi era prescritta dallo statuto della Magnifica Comunità¹⁶⁵ ed era obbligatorio presentar copia, per l'approvazione, al Vicario della Comunità.

¹⁶⁴Cfr. G. FABBIANI, *I Laudi delle Regole del Comune di Pieve di Cadore*, p. 9.

¹⁶⁵Statuta Communitatis Cadubrii , Venezia 1545, cc. LXXIV, cap. LXXIX.

I Laudi originariamente scritti in latino, presentavano continue aggiunte e modificazioni, resesi necessarie dal trascorrere del tempo e dal mutamento delle esigenze. Man mano vennero riscritti sia per adeguarli alle nuove necessità, sia perchè le pergamene risultavano logorate ed in certi casi distrutte dagli incendi, o dalle conseguenze delle invasioni tedesche. Verso il 1700, generalmente, furono tradotti in italiano per renderli più facilmente intelligibili a tutti. Il rotolo della pergamena, o il libro più o meno elegantemente rilegato, con l'immagine del Santo patrono della Regola o del Comune, dipinta nel frontespizio, erano custoditi dal Marigo e portati ad ogni riunione della faula.

Più Regole formavano un Comune, più Comuni formavano i centenari (il Cadore conteneva in sé 10 centenari), i dieci centenari del Cadore formavano la Magnifica Comunità del Cadore, che aveva la sua sede a Pieve in un signorile palazzo, attualmente impiegato in qualità di museo civico, ma anche in qualità di sede della Magnifica Comunità, ancora attiva.

Tale ordinamento rimase in vigore fino all'arrivo dei soldati di Napoleone nel maggio 1797, il quale impose in tutti i territori sottoposti alla sua conquista il suo ordine di idee. Il 1° gennaio 1807 entrò in vigore il Decr. Vicereale 25.11.1806, n.225 emanato dal principe Francese Eugenio di Beauharnair (testo di riferimento assoluto per la legislazione successiva) ¹⁶⁶, il quale voleva procedere alla liquidazione e scioglimento dei “ corpi degli antichi originari “ nei Comuni ex Veneti. In tale contesto una grande massa di terre di proprietà collettiva passò in consegna alle Municipalità¹⁶⁷, cioè a quelli che potremmo definire Ordinamenti Comunali napoleonici ed i Laudi delle terre collettive cessarono di avere vigore. In Cadore questo fenomeno non si verificò, ma le Regole ebbero comunque un periodo di conflittualità, infatti sorsero parecchie

¹⁶⁶A. GERMANO', *Legislazione in materia di Regole ed usi civici*,CIT., testo decreto a pp. 23 – 25 e postfazione del Direttore dell'Istituto culturale di Zoldo Floriano Pellegrini a p. 152 -

¹⁶⁷G. FABBIANI, *il Cadore nell'età napoleonica*, pp. 10, 11, 46, 63, 85, 103.

controversie con le Prefetture.¹⁶⁸ In quel periodo ed in quelli successivi, fino all'invasione austro-tedesca della prima guerra mondiale, andarono in gran parte dispersi i Laudi ed i libri delle parti, assieme ai quali la storia d'ogni paese.

Il decreto 3 maggio 1948 n. 1104 permetteva la ricostituzione delle Regole cadorine basandosi sulle disposizioni dei vecchi Laudi, ma certamente i “nuovi” Regolieri non potevano conoscere esattamente il testo dei Laudi originali. Il Prof. Antonio Pertile, bellunese, illustre studioso di diritto locale, verso la fine del XIX secolo pubblicò il Laudo di Vallesella, asserendo che i Laudi “meritano di essere pubblicati, affinché prendano il posto a cui hanno diritto di pretendere da canto ad altre maggiori fonti giuridiche dei nostri comuni”.¹⁶⁹ In tale maniera riuscì ad essere conservato intatto per intero tutto il Laudo originario di Valesella di Cadore.

La L.R. Veneto 19 agosto 1996, n. 26 in attuazione dell'art. 3 della L. 31.01.'94, n. 97, riconoscendo le Regole quali persone giuridiche di diritto privato, emanò norme tese ad attribuire autonomia e considerazione nei confronti di tali forme di proprietà collettive.

In seguito alla suddetta Legge ed in virtù di essa, sono state riconosciute parecchie Regole cadorine, tra cui quella di Pozzale di Cadore, paese sito nel Comune di Pieve di Cadore, la cui Regola possiede dei terreni nel Comune di appartenenza dell'abitato ed in quello adiacente di Calalzo di Cadore.

4) - La Regola di Pozzale (Comune di Pieve).

Breve storia del Paese.

Pozzale è certamente il più antico insediamento del Comune di Pieve di Cadore. Il toponimo che dà il nome al paese potrebbe derivare da *puteale*, aggettivo derivante da *poteus*, *pozzo*, infatti il territorio è ricco di acqua. Questa ipotesi è riproposta anche in uno studio toponomastico più recente che spiega l'origine del nome attraverso la conformazione geologica del territorio e

¹⁶⁸G. BOLLA, *La proprietà comune <regoliera> del Cadore – Comunione familiari montane*, vol. II, Brescia, 1992, Paideia Ed., pp. 274, 275.

l'antichità dell'insediamento.¹⁷⁰

L'origine del paese, infatti, è molto antica e certamente risale alla presenza venetica che il Ghirardini¹⁷¹ ritiene risalente al terzo periodo estense, equivalente all'incirca al 350 a.c. Il ritrovamento di una stele con iscrizioni e di tombe attribuite a tale periodo testimonia la presenza a Pozzale di un insediamento umano civilizzato e stanziale, proveniente attraverso il vicino passo della Mauria, da villaggi Atestini,¹⁷²(Originari di Este). I primi abitatori probabilmente dovevano essere pastori o contadini e l'altopiano pozzalino deve aver assicurato loro, oltre ad una difesa notevole, la possibilità di coltivare la terra, essendo situato in una zona esposta al sole, dolcemente degradante, protetta dai venti settentrionali¹⁷³ e ricca d'acqua.

I ritrovamenti di tombe dimostrano che gli antichi Pozzalini avevano raggiunto un buon grado di civiltà, padronanza nel lavorare monili, armi e nel ricavare manufatti dalla pietra. Si suppone che il paese fosse abbastanza popolato, in quanto le tombe, riportate alla luce intorno al 1880, facevano parte di una necropoli, con sarcofagi arcaici ed altri di epoca romana, tanto da far sorgere l'idea dell'esistenza di edifici di epoca romana, quali quelli venuti alla luce nel vicino capoluogo di Pieve.¹⁷⁴

Intorno al V secolo, in seguito al passaggio delle orde barbariche, ebbe inizio un lungo periodo di anni oscuri, nei quali sicuramente anche il paese di Pozzale subì un regresso.

¹⁶⁹A. PERTILE, *I Laudi del Cadore*, Venezia, 1889, p. 20.

¹⁷⁰S. SACCO, *Osservazioni toponomastiche sulla provincia di Belluno*, Belluno, 1977, p. 17.-

¹⁷¹G. GHIRARDINI, *Notizie degli scavi di antichità*, Bologna, 1883.

¹⁷²G. FABBIANI, *I laudi di lozzo di Cadore*, Belluno, 1981, pag. 7.

¹⁷³Negli allegati è stata inclusa una cartina in forma tridimensionale, ricavata attraverso l'ausilio del satellite, gentilmente concessa dagli uffici cartografici area S.I.T. del BIM Piave, con sede in Belluno, da dove si può notare la posizione felice del paese di Pozzale, con attorno i boschi le Dolomiti.

¹⁷⁴G.B. PELLEGRINI, *Il Cadore nel periodo preromano e romano*, Dolomiti, giugno 1980, pp. 15, 18.

Già prima di tale momento, per mancanza di spazio coltivabile, alcune famiglie decisero di scendere a valle, nella piana soprastante il torrente Mulinà, dando vita al paese di Calalzo. Diversi sono infatti i fondi, i boschi e i pascoli che s'intrecciano lungo il confine tra Calalzo e Pozzale. Nel capitolo 9 del Laudo di Pozzale si stabilisce che la seconda istanza di un qualsiasi giudizio debba essere assunta dal Marigo di Calalzo. Identica imposizione si trova nel Laudo di Calalzo al capitolo 29. Viste le annose e burrascose liti tra le due comunità, fu escogitato questo sistema per cercare di raggiungere una pacificazione.¹⁷⁵

La prima memoria scritta dell'esistenza del paese risale al 1186, dalla quale risulta che i “*vicini*” di Pozzale e Calalzo avessero in Comune il pascolo di Rive. Da allora un susseguirsi di atti notarili evidenzia la vivacità commerciale e la crescita della popolazione locale.

Nel 1330 Pozzale conta un buon numero di famiglie strette attorno alla chiesa di S. Tommaso, per la cui fabbricazione furono impegnati diversi tagli di piante, periodici interventi e notevoli spese.

Presumibilmente intorno al tredicesimo secolo il paese iniziò ad assumere l'aspetto attuale con una serie di gruppi di case sparse, quasi a formare borgatelle, dalle quali deriveranno anche alcuni cognomi di famiglie locali, le stesse che formarono i *fuochi-famiglia*: *Longiarù, Sopracolle, Baldovin*, ecc. Secondo le ricerche genealogiche di don Piero Da Ronco, storico del territorio, quasi tutti i casati pozzalini sono documentati fin dai secoli XIII-XV; così dal 1255 i *Da Ru ed i Longiarù* (dal nome *ru*, ruscello); dal 1269 i *Sopracolle* (*Col* è il colle della chiesa di S.Tommaso); dal 1253 i *Baldovin* (patronimico, da *Balduino*); dal 1351 i *Da Forno* (in quell'anno è ricordato un emigrato carnico, *Donatus de villa de Vico de Furno de Supra*; dalla famiglia Da Forno

¹⁷⁵E' nota una lite tra le Vicinie di Pozzale e di Calalzo per il pascolo del monte Oten, pacificati gli animi attraverso il compromesso e l'arbitrato del 14.06.1220. Pozzale riteneva << *suum montes esse*>>, mentre Calalzo riteneva << *illum esse commune pasculum*>>
G. ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII –*

derivò poi nel seicento, la famiglia *De Pol*); dal 1370 i *Berton* (patronimico, da *Albertone*) e gli *Zerbin* (patronimico, da *Zerbino*); dal 1471 i *Comis* (patronimico, da *Jacomisso*, il casato è tradizionalmente ritenuto d'origine carnica); dal 1469 i *De Michiel*, mentre i *Fumei* sono attestati dagli inizi del quattrocento.

Per secoli, *l'università dei Regolieri* amministrò il territorio, scandendo la vita del paese. Un' abbondante bibliografia del paese si trova presso il palazzo della Magnifica Comunità Cadorina a Pieve e presso la Biblioteca Cadorina a Vigo, la quale ha permesso di conoscere più a fondo anche l'ordinamento della Regola di Pozzale.

E' opportuno sottolineare alcuni aspetti per capire meglio i Pozzalini, il loro paese e la nascita antica della Regola. Anche se la distanza con Pieve, il Capoluogo amministrativo del Cadore è assai piccola, Pozzale sembra non accorgersi dello sviluppo culturale, sociale e politico di Pieve, infatti continua una propria vita amministrativa ed un proprio assetto sociale particolare, che a distanza di centinaia di anni è ancora evidente.

La particolarità, dunque, di Pozzale è l'aver mantenuto la sua identità originaria, anche se oggi è minacciata da contaminazioni esterne. La sua autonomia, già dai tempi antichi, comportava per gli abitanti l'esser quasi autosufficienti e nel contempo il superamento di tante difficoltà con ingegno, arguzia e solidarietà sociale. Non di rado, Pozzale ha dato i natali a personalità che si sono poi distinte nell'arte e nella cultura.¹⁷⁶

L'altitudine di circa 1050 metri sul livello del mare, ha condizionato le scelte

XIV ,.....cit, doc. IX, pp. 250, 251.-

¹⁷⁶G. CIANI di Cadore, *Storia del Popolo Cadorino*, P. 306. "Era allora Podestà del Cadorino ser Guercello di Tomaso da Pozzale, che trapiantandosi in Pieve diede l'origine e il cognome alla storica Casa de' Vecelli, da cui il Principe della veneziana pittura.

Segue: " Da Guercello (Da Camino) venne Bernardino, che in quest'anno 1324 davasi in sposo ad una Piloni..... Questo ramo dei Caminesi si stabilì in Pozzale; e lasciato l'antico cognome, disse Balduino." - pag. 313.-

Segue: " Pozzale diede Nicolò dal Forno; visse dal 1690 al 1753; dicono, che colpisse assai bene le fisionomie, e fosse un buon copista".- pag. 478.-

dell'agricoltura che, come indicava agli inizi del '700 il prete Giovanni Antonio Barnabò, “ non è atta a produrre che scarsi frumenti e sorgo turco; ma solo atta a produrre orzi in gran quantità e segale e formentoni in gran copie e belli ed altri legumi. ¹⁷⁷ Se l'altitudine non consente molto all'agricoltura, d'altro canto l'aria è sottile e pura, giudicata salubre alla sanità dei corpi di modo che trovansi de' quei abitanti che hanno prolungata la vita fino all'età de' cent'anni e per lo più vivono assai e per l'aria confacente e per li scarsi disordini coi quali vivono”. ¹⁷⁸

La devozione spinge i Pozzalini ad edificare la grande chiesa di San Tommaso, costruita su un colle al centro del paese, come punto di riferimento, polo nel quale riconoscersi, dal quale attendere la pace dell'anima e nel quale congregarsi nei momenti di pericolo imminente.

Testimonianza di questa devozione è il polittico carpaccesco del 1519, ¹⁷⁹ commissionato al grande pittore dopo l'incendio di parte della chiesa, appiccato da parte delle truppe di Massimiliano d'Austria (24 settembre 1508). In questa circostanza non si badò a sacrifici ed a spese, pur di abbellire la propria chiesa, forse a discapito della sistemazione delle abitazioni, che avevano subito a loro volta gravi distruzioni.

Con gli inizi del secolo XIX, lentamente, l'economia da pastorale e agricola cambiò, si innestarono attività boschive, lattiero - casearie, artigianali e soprattutto commerciali, che modificarono l'assetto socio-economico del paese, anche se rimasero radicati i principi collettivi dell'ordinamento Regoliere.

¹⁷⁷G.A.BARNABO', *Historia della provincia di Cadore*, Bibl. Cadorina Vigo, ms. 289, pag. 229.- I Pozzalini sono stati indotti a ricercare soluzioni alternative mediante commerci con i vicini paesi più ricchi, coltivando intensamente alcune colture dalle quali ricavare baratto e reddito.

¹⁷⁸ IDEM di cui sopra, ma a p. 231.

¹⁷⁹Opera autografa di Vittore Carpaccio (1455 ca. 1525) la cui prima testimonianza scritta risale al 5 aprile 1525, sei anni dopo l'esecuzione, ad opera del segretario verbalizzante dell'arcidiacono del Cadore in visita alla chiesa .
V. CALABRO', *Il polittico del Carpaccio a Pozzale di Cadore*, Tavernelle (VI), 1982, p. 5.-

Intorno al 1830 sorse la *Società dei Cappellai* che, oltre ad avere scopi prettamente commerciali, fu un'associazione di mutuo soccorso, scopo principale delle Regole. La struttura organizzativa era costituita da *compagnie* composte di 4 o 6 soci che percorrevano i paesi e le città loro assegnate e da un *consiglio direttivo*, per vendere i prodotti.

Ogni anno nel mese di luglio o agosto, i soci convenivano nella loro sede di cooperativa, allogata al piano superiore della latteria sociale, ed i capi *compagnia* relazionavano sulla gestione annuale del loro settore; veniva compilato un resoconto e diviso il guadagno tra i soci.

Nel 1874 fu fondata la latteria sociale, essa iniziò l'attività nel caseggiato appositamente costruito *dalla Società dei Cappellai*, in locali razionali e ben distribuiti. L'industria dell' occhiale e quella turistica agli inizi del secolo XX hanno trovato in Pozzale naturali sbocchi e sviluppi. Oggi il paese occupa una posizione che si potrebbe dire privilegiata, per quelle caratteristiche che da sempre lo hanno contraddistinto e che lo scorrere dei millenni non ha cancellato, anche se all'orizzonte di borghi come questo si addensano nuvole.

- *La Regola di Pozzale. - Il Laudo antico.*

Sarebbe interessante conoscere la data esatta di quando la Regola di Pozzale ha sentito la necessità di scrivere il proprio Laudo. In origine, come in tutto il Cadore, i Laudi erano norme che si tramandavano solo oralmente. Lo studioso Giovanni Fabbiani ¹⁸⁰ ricorda che Pozzale ebbe un suo Laudo negli ultimi decenni del Duecento e che fu visionato da mons. Giovanni De Donà. Quest'ultimo scrive che, il 23 giugno 1370, il bellunese Nicolò Persicieti, vicario di Cadore per il Patriarca Marquardo, approvò il Laudo dei monti di Pozzale¹⁸¹.

¹⁸⁰ G. FABBIANI, *I Laudi delle Regole del Comune di Pieve di Cadore*, Belluno, 1974, p. 63.-

¹⁸¹G. DE DONA', *Cadore*, Vol. II, Biblioteca Cadorina di Vigo, ms. 284, p. 45, Dal medesimo ms. ricaviamo la breve notizia :” Laudo di Pozzale di carattere del secolo XIV,

Il 13 maggio dello stesso anno ser Leonardo Rizzato di Pieve, con l'ausilio della commissione di Regola, procede all'inventario della *fratellanza* di Pozzale, riportando la consistenza patrimoniale, i relativi “*cavati e l'indicazione dei nominativi delle famiglie locatrici dei beni.*”¹⁸²

Fabbiani ¹⁸³, essendo il Laudo antico introvabile, riporta le annotazioni di un certo Taddeo Jacobi¹⁸⁴ a proposito di un Laudo del 1588 e della successiva traduzione in volgare del 7 aprile 1757.

Proprio tale traduzione ¹⁸⁵, di recente, è stata trovata nell'archivio comunale di Pieve di Cadore, frammista ad altre carte che non hanno niente a che vedere con il Laudo. Esso consta di un libriccino di cm. 18 x 23, composto di 21 pagine cartacee di cui 18 numerate, con una copertina ricoperta di pergamena.

I fogli sono legati con filo e strisce di tela e la copertina di pergamena sarà certamente stata riutilizzata da un quaderno dei conti.

Il testo del Laudo tradotto nel 1757 è uno scritto importante e significativo per conoscere il vivere quotidiano degli abitatori della “*villa*” e tutte le norme, che disciplinavano l'attività in genere della popolazione, approvate dall'assemblea dei Regolieri.

Leggendo il testo, si nota subito che i Regolieri richiedenti la traduzione dal latino al volgare, portano gli stessi cognomi precedentemente citati. In esso, si stabiliva che ogni anno, *all'indomani della Resurrezione del Signor nostro Gesù Cristo*, all'inizio della stagione agraria, col consenso dell'assemblea, venivano eletti i vari responsabili dell'amministrazione della Regola, con l'obbligo di accettare le cariche (*Marico, Laudatori, Saltarj*). Essi dovevano svolgere il loro

fra l'altro, vizza il bosco dal Praduscello in fuori alla Chiapuzza e fino alla fontana di Porcigliis 1280 – 1300?

¹⁸²R. T. JACOBI, *Magnifica Comunità Cadorina*, cart. Jacobi, fascicolo IV.

¹⁸³G. FABBIANI, *I Laudi delle Regole del Comune di Pieve di Cadore*, Belluno, 1974, p. 63.

¹⁸⁴Magnifica Comunità Cadorina – cart. Jacobi – Fascicolo XVI

¹⁸⁵Il testo del Laudo tradotto in volgare è in allegato nella presente, assieme alla copia autentica del primo foglio della traduzione.

mandato per un anno, obbligandosi ad eseguire tutto ciò che imponevano le norme scritte, comprese le procedure per le controversie e l'ammontare delle pene e dei risarcimenti per i trasgressori. Tutto ciò allo scopo di disciplinare la vita sociale nella *pace e nella concordia*, con l'obbligo inderogabile del resoconto finale.

I Regolieri erano obbligati ad intervenire alle assemblee, a partecipare alle feste religiose, ad elargire doni a favore delle associazioni a scopo caritatevole¹⁸⁶, ad ottemperare a tutte quelle norme di polizia e di disciplina per la salvaguardia dell'ambiente, soprattutto per evitare possibili incendi ed il formarsi delle frane nei boschi¹⁸⁷, ad occuparsi del risarcimento dei danni in capo a coloro che tagliavano piante e trascinavano il legname nel terreno altrui, procurando problemi alla superficie.

Altre norme riguardavano la convivenza delle persone; molto numerose sono quelle riguardanti la difesa delle colture, del pascolo e soprattutto del bestiame¹⁸⁸, fonte principale di vita per gli abitanti della villa di Pozzale.

La maggior parte degli articoli del Laudo di Pozzale riguarda proprio la regolamentazione dell'allevamento degli animali, con norme impositive nei modi di accudire il bestiame e di condurli al pascolo.

L'assemblea generale dei Regolieri, riunitasi il giorno 22 ottobre 2000 su richiesta dell'allora presidente Da Forno Giovanni Battista, in virtù del decreto della Giunta Regione Veneto n. 22/13300 dell'11.05.2000, che riconosceva la

¹⁸⁶ Associazioni comunemente chiamate *fratellanze* – Da un documento tradotto da Taddeo Jacobi – Magnifica Comunità Cadorina cartella Jacobi, fascicolo IV.

¹⁸⁷ La presente nota “ boschi nei quali i tagli erano regolamentati per evitare frane e smottamenti destinati ad uno scopo determinato che si prolungava nel tempo” è tratta da “ Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII – XIV – G. ZANDERIGO ROSOLO, p. 81 -83.- Inoltre cita nella nota a p. 81 “ Vizzate per la difesa degli abitanti da frane e valanghe: *vizze da lavina*.”.

¹⁸⁸ G. PAGOOGNA, *I Laudi di Pozzale di Cadore*, Belluno, 1988, p. 18.
<Una famiglia che possedeva tre o più armenti era da considerarsi abbiente. Durante tutto il XVIII secolo, in occasione delle visite pastorali, i mansionari che rispondevano alle

personalità giuridica di diritto privato alla Magnifica Regola di Pozzale, ricostituita a seguito della L.R. N° 26/96, approva le modifiche ed integrazioni del Laudo – statuto proposte dal sopra citato decreto, e l'elenco aggiornato dei beni costituenti il patrimonio, completando l'iter di riconoscimento richiesto dalle norme di legge.

5) La ricostituzione della Regola di Pozzale e le sue specificità.

Quanto riportato sulle peculiarità del paese di Pozzale e sulle caratteristiche della vecchia Regola , dimostra che c'erano tutti i presupposti per il riconoscimento della Regola di Pozzale ai sensi della Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26¹⁸⁹ sul riordino.

Essa ha in sé tutte le prerogative richieste dall'art. 1 della L.R. 26/96, in quanto è un'organizzazione montana concorrente alla tutela ambientale ed allo sviluppo socio - economico del territorio montano; è un'associazione tra famiglie originarie e contitolari di beni agro-silvo-pastorali, inalienabili, indivisibili, inusucapibili e vincolati in perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104. La sua attività è disciplinata da un Laudo – Statuto preesistente.

Col suddetto decreto la Giunta della Regione del Veneto ha riconosciuto la Regola di Pozzale, come già esistente e ne ha prodotto la ricostituzione.

Attualmente la Regola di Pozzale ha un patrimonio silvo - pastorale di alta qualità, costituito da vasti pascoli e grandi boschi di conifere, si estende in parte

domande di rito e procedevano alle statistiche, consideravano benestante una tal famiglia>

¹⁸⁹ L'art. 1 della L.R. n. 26/96: “ La Regione Veneto riconosce le Regole, anche unite in comunanza, e comunque denominate, come organizzazioni montane nonché quali soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano e, in attuazione dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ne riordina la disciplina e ne favorisce la ricostituzione al fine di favorire scelte d'investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale. Sono da considerarsi Regole, anche unite in comunanza, comunque denominate, la Comunità di fuoco-famiglia o nuclei familiari proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusucapibile, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'art. 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e le Regole Cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104.

sul Comune di Pieve ed in parte su quello di Calalzo, principalmente alle pendici del monte Antelao, la sua superficie totale è pari ad ha. 1342. Oltre a detti terreni, possiede dei fabbricati urbani e rurali, tra i quali quello che un tempo comprendeva la latteria, il mulino e la segheria, ora trasformato, a totali spese della stessa Regola, in museo etnografico, che diventerà in seguito la nuova sede della Regola (*la ciasa de la Regola*). Le sue rendite provengono soprattutto dall'ingente patrimonio del soprassuolo, in minima parte dalle affittanze delle casere e delle malghe.

Il patrimonio boschivo, che da qualche anno viene autonomamente ed efficientemente gestito, è fonte del maggior reddito della Regola; infatti, con la collaborazione dei Servizi Forestali della Regione Veneto, ai quali è stata data la facoltà tecnica di selezionare e proporre i vari tagli, le piante mature che devono essere abbattute per dar spazio alle piante più giovani vengono segnate, (*martellate*) con un martello siglato R.P. (*Regola di Pozzale*).

Subito dopo l'esecuzione di detta operazione, viene indetto un bando di concorso per il loro abbattimento ed il lavoro del taglio delle piante sarà assegnato alla migliore ditta offerente.

In seguito sarà selezionato il legname tagliato e quello considerato da opera , cioè i tronchi della lunghezza minima di metri 4,50, atti ad essere trasformati in travature, tavole ed altro sarà commercializzato a beneficio della Regola.

Col legname rimanente delle piante abbattute, cioè con le punte, i rami e quant'altro ottenuto dagli scarti delle utilizzazioni, saranno costituiti dei *lotti* per poter recuperare la legna da ardere .¹⁹⁰ I lotti posti in posizione più comoda e facilmente accessibile, saranno assegnati alle famiglie più bisognose, alle vedove ed agli anziani, i rimanenti lotti saranno numerati ed assegnati a sorteggio alle altre famiglie della Regola.

¹⁹⁰ Il lotto di legna da ardere, è una superficie di terreno boschivo nel quale è concesso di recuperare la legna ottenuta dagli scarti a seguito dell'abbattimento delle piante da lavoro commercializzabili. Una volta effettuato il recupero, la legna, tagliata normalmente della lunghezza di un metro, viene accatastata in fila su un lato della strada o del sentiero di

Il Laudo-Statuto approvato nel 2000 ha vari aspetti positivi, soprattutto quelli che riguardano i rapporti con gli enti locali.

E' formato da 49 articoli e le sue principali peculiarità sono le seguenti:¹⁹¹

- La Regola di Pozzale è definita un'Associazione di famiglie originarie e contitolari di beni agro-silvo-pastorali, ha personalità di Diritto Privato ai sensi della L.n.97/94 e L.R. n. 26/96.
- Costituiscono il “Fuoco-Famiglia Regoliero tutti i discendenti in linea paterna dai ceppi originari, maschi e femmine, con i loro familiari, che hanno in comune il “*Fuoco*”; per l'esercizio dei diritti regolieri, ogni fuoco-famiglia è rappresentato da un proprio membro, maschio o femmina. Per “*Fuoco*” s'intende il domicilio nel territorio della Regola, dove la persona vive in modo autonomo, indipendente e per gran parte dell'anno.” La Regola di Pozzale è costituita da 88 Fuochi-Famiglie Regolieri aventi gli stessi cognomi degli originari, ad eccezione di 2 che erano stati inseriti per meriti particolari negli anni passati”.¹⁹²
- I Regolieri migranti in Italia ed all'estero che conservano la cittadinanza italiana, hanno gli stessi diritti dei residenti, però devono comunicare il loro stato e le eventuali variazioni del nucleo familiare.
- L'immissione di nuovi Fuochi – Famiglia è possibile se i componenti sono residenti da almeno 50 anni nel regolado di Pozzale e presentano altre caratteristiche legate al territorio, altri requisiti legati al territorio.
- Per i conflitti deve essere costituito un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, con spese a carico della parte soccombente.
- La Regola, nel caso di disponibilità finanziaria, può concedere borse di

accesso al bosco.

¹⁹¹ In allegato la copia del Laudo-Statuto approvato.

¹⁹² Queste notizie sono state ricavate dal libro scritto recentemente da l' ex sindaco di Pieve, già presidente della Magnifica Regola di Pozzale ed organizzatore per la sua ricostruzione. G. B. DA FORNO PANIZZA, *La Conca Pozzalina*, Pieve di C.,Tiziano ed.. – Maggio 2007.

studio ai figli dei Regolieri, realizzare interventi mirati a scopi umanitari e sociali in caso di calamità o gravi accadimenti.

- La Regola potrà eseguire opere che riguardano le sue specificità con finanziamenti-contributi e su concessione degli Enti Pubblici.

- Il patrimonio antico della Regola è vincolato in perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali, è inalienabile, indivisibile ed inusucapibile. Sono esclusi dal vincolo di cui sopra i beni immobili iscritti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano ed aventi alla data di entrata in vigore della L.R. n.26/96 (17.9.'96), una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale.

- La Regola ha le seguenti finalità: 1) la conservazione, il miglioramento, la difesa dei suoi beni e dell'ambiente circostante; 2) l'organizzazione ed il godimento dei frutti dei suoi beni; 3) l'amministrazione dei proventi tenendo presente il futuro sviluppo economico della Comunità Regoliera; 4) il soddisfacimento dei diritti dei Fuochi-Famiglia; 5) il concorso alla spese di manutenzione degli edifici dedicati al Culto Cattolico; 6) il concorso, se necessario in consorzio con altre Regole od enti, al finanziamento o alla garanzia per incentivare lo sviluppo economico e sociale della Comunità Regoliera.

- Sui beni che costituiscono il patrimonio antico della Regola si possono effettuare cambi di destinazione, come previsto dagli art. n. 7, n.8 e n. 9, però condizionati al ripristino, nei casi di opere provvisorie; nella scelta di aree da utilizzare a scopi diversi da quelli destinati, le eventuali opere, non debbono danneggiare i boschi e le colture contigue.

- La gestione dei beni silvo-pastorali deve avvenire ai sensi della legge forestale regionale.

- I diritti dei Fuochi – Famiglia sono: 1) partecipazione e voto all'assemblea, 2) diritto a ricevere una somma di denaro a fondo perduto in caso di estremo bisogno e una quantità stabilita di legname da costruzione, per le strutture portanti del tetto della casa, 3) diritto ad avere una quantità di legna da ardere,

4) diritto di godere dei frutti del sottobosco, quali funghi, mirtilli, fragole, ecc.

- Gli organi della Regola sono: 1) l'Assemblea Generale dei Regolieri, 2) la Commissione Amministrativa di Regola, 3) il Presidente della Regola, 4) il Collegio dei revisori dei conti.

- L'Assemblea Generale dei Regolieri è costituita dai Fuochi-Famiglia iscritti nella lista del Regolierato attivo, deve essere convocata in un luogo che non sia la sede della Regola, la seduta è valida se in prima convocazione è presente 1/3 degli aventi diritto al voto, il 20% eventualmente in seconda convocazione, essa è presieduta dal Presidente della Regola e l'avviso di convocazione, nei casi normali, deve essere spedito 5 giorni prima. Per le delibere importanti, quali la modifica del Laudo – Statuto, l'accettazione di nuovi Regolieri, i mutamenti di destinazione, la sospensione di un Fuoco - Famiglia Regoliero, la mozione di sfiducia nei confronti dell'Amministrazione, la seduta è valida con la presenza di almeno il 50% dell'elettorato attivo e con il voto favorevole di almeno il 75% dei votanti.

- L'assemblea generale dei Regolieri è competente: a nominare la commissione amministrativa, ad approvare o modificare il Laudo-Statuto, o i regolamenti allegati, ad approvare programmi e documenti contabili, a deliberare atti ordinari e straordinari, per progetti di opere, per mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, per costituire accordi con enti pubblici e privati, e per tutto quanto si possa approvare con la presenza di almeno il 50% dell'elettorato attivo.

- La commissione amministrativa di Regola è composta da 5 membri ed è atta a predisporre programmi di attività, predisporre bilanci, convocare l'assemblea generale, preparare l'ordine del giorno da trattare, predisporre le modalità di vendita dei boschi, organizzare la gestione finanziaria, decidere sull'assunzione e il licenziamento del personale, provvedere alla stesura di atti e verbali e a quant'altro necessario per effettuare le nomine e per deliberare sulle richieste di ammissione ai diritti dei Fuochi – Famiglia.

- La Commissione Amministrativa di Regola può essere sottoposta a mozione di sfiducia da parte dell'assemblea generale dei Regolieri, nei casi di accertate irregolarità o manifesta incapacità.
- Le competenze del Presidente, dei Revisori dei conti, del Segretario, le nomine del personale tecnico e di custodia, dell'operatore contabile, sono tutte segnalate negli ultimi articoli del presente Laudo.
- L'esercizio finanziario inizia il primo giorno dell'anno e finisce il 31 dicembre.
- Le delibere di tutti gli atti di amministrazione vengono pubblicati nello 'apposito Albo della Regola per 15 giorni consecutivi; la Regola ha un suo ufficio nel quale sono conservati tutti gli atti e i documenti, quali: Il Laudo-Statuto, i regolamenti della Regola, il registro delle deliberazioni, il registro anagrafe del Fuoco – Famiglia, gli inventari dei beni, i fogli catastali relativi a tutti i beni della Regola.
- Infine lo Statuto è corredato da tre regolamenti allegati al presente Laudo – Statuto e ne costituiscono la parte integrale, essi sono: 1) il regolamento per la disciplina del legnatico, 2) il regolamento per il legname da opera e rifabbrico, 3) il regolamento per la gestione del patrimonio Regoliero.

6. La Conca Ampezzana e la Comunanza delle Regole Ampezzane.

La proprietà collettiva di boschi e pascoli rappresentò per tanti secoli la fonte essenziale dei mezzi di sopravvivenza degli abitanti della Conca Ampezzana. In questi territori le Regole nacquero assieme ai primi abitanti della valle, i quali utilizzavano i pascoli in comune, affermando il concetto che i pascoli fossero proprietà collettiva dei consorti originari.

L'epoca di origine delle Regole Ampezzane resta tutt'oggi incerta, anche se le prime notizie sembrerebbero risalire al 1200,¹⁹³ o forse ad un'epoca ancora più

¹⁹³Cfr. A. PERTILE, *Laudi del Cadore*, Venezia, Istituto Veneto delle Scienze, Lettere ed

antica.¹⁹⁴ Sin dall'origine (o in un momento appena successivo) ebbe luogo la chiusura della comunione agli estranei all'originario gruppo di famiglia;¹⁹⁵ tale chiusura non avvenne senza contrasti a causa della pretesa dei non appartenenti alle originarie famiglie regoliere, venuti a risiedere in loco, di acquisire diritti eguali a quelli dei consorti originari.

Nel 1235 il conte Da Camino emanò i primi Statuti che sancivano le consuetudini locali e riconoscevano ufficialmente le Regole.

Nel 1337, dopo la morte di Rizzardo Da Camino senza eredi, il Cadore fu costituito Comune Rurale Autonomo. Nel 1338 i rappresentanti delle Centene stilarono uno Statuto che rimase in vigore fino all'epoca napoleonica e che riconosceva le singole Regole. Nello Statuto Cadorino venne riconosciuta la piena proprietà dei boschi alla comunità degli originari, quindi i boschi situati nella zona d'Ampezzo costituivano proprietà privata e indivisa degli originari Ampezzani. Durante questo periodo di autonomia, le Regole si consolidarono e vennero compilati i primi Laudi.

Dapprima si formarono le Regole di Monte (ora chiamate Alte per distinguerle dalle Regole Basse) per la gestione comune dei pascoli d'alta montagna.

Nel 1420 la conca d'Ampezzo entrò nell'ambito territoriale della Repubblica di Venezia, la quale riconfermò gli statuti del 1338 ed in tal modo gli Ampezzani riuscirono a mantenere intatta la loro costituzione, immutati i loro privilegi ed invariate le loro consuetudini. Durante gli anni del dominio veneziano si formarono le Regole dette “Basse”, per poter meglio gestire il pascolo dei bovini da latte. Queste consociazioni andarono ad occupare, a spese delle Regole Alte, la fascia pascolativa a confine col fondovalle.

Arti, 1889, p. 1 e ss.

¹⁹⁴Cfr. G. RICHEBUONO, *Antichi Laudi delle Regole fino alla fine del 1440*, Cortina d'Ampezzo 1972, p. 1 e ss.

¹⁹⁵Cfr. I. DE ZANNA, *Regole d'Ampezzo, Comunioni familiari*, Brescia 1975, in IDAIC, p. 433 e ss.

Nel 1511, a seguito delle guerre condotte dalla coalizione antiveneziana, Massimiliano d'Asburgo occupò la Valle d'Ampezzo, la quale passò sotto il dominio asburgico, conservando l'autonomia di comunità e il proprio diritto insito nel codice cadorino del 1338¹⁹⁶. Sotto il dominio Austriaco, a fatica e con molte controversie, mantenne sempre l'autonomia e le consuetudini sancite dai Laudi relativamente alla proprietà e alla gestione di boschi e pascoli. In questa conca le Regole si formarono spontaneamente basandosi sul principio della solidarietà montanara che era fondato sul coinvolgimento totale della gente nella sorte del territorio su cui e di cui vivevano. A tal proposito, nel catasto Teresiano del 1755 la proprietà dei boschi venne attribuita alla Comunità, cioè all'istituzione municipale corrispondente all'attuale Comune, mentre le Regole risultavano proprietarie dei pascoli e solo titolari del diritto di pascolo nei boschi, i Regolieri però non si accorsero dell'errore. La questione sfociò nell'anno 1853, quando la Patente Imperiale ordinò che in tutto l'Impero “ *tutti i diritti, servitù ed aggravii esistenti su terreni comunali venissero riuniti in proprietà dei Comuni.*”

Questa legge impopolare sarebbe rimasta inapplicata, se nell'anno 1870, a causa della pressione da parte dei non Regolieri, il Comune di Cortina (detto Magnifica Comunità d'Ampezzo) non fosse stato sollecitato a chiederne l'applicazione nei confronti delle Regole Ampezzane,¹⁹⁷ le quali secondo la legge imperiale, dovevano essere assorbite dal Comune.

Le Regole contestarono energicamente qualsiasi diritto di proprietà e comproprietà della Magnifica Comunità d'Ampezzo, assicurandosi un agguerrito collegio di difesa a fronte di un forte sacrificio economico, reso necessario soprattutto dall'accanimento riversato contro di esse, anche con

¹⁹⁶ Cfr. G. ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII – XIV, cit.*, p. 24.

¹⁹⁷ Cfr. E. ROMAGNOLI e C. TREBESCHI, *Comunioni familiari montane,cit.*, p. 403.

pesanti minacce, da parte del Capitano Distrettuale.¹⁹⁸

Si giunse così, con il convegno di Innsbruck del 1887, ad un compromesso che mortificò in un certo senso le Regole, in quanto il diritto di proprietà fu trasformato in diritto d'uso. Ma, sotto il nome di “*diritti di uso*”, vennero in effetti riconosciuti tutti i diritti di cui godevano i Regolieri e venne, inoltre, riconosciuta l'autorità dei capi delle Regole e l'amministrazione divisa ed in tutto e per tutto indipendente dal Comune.¹⁹⁹

Durante la prima guerra mondiale, tutta la linea del fronte ampezzano era compresa nei territori regolieri, che vennero gravemente danneggiati dai bombardamenti e dai conseguenti incendi dei boschi. Con la fine della grande guerra, Ampezzo passò sotto il Regno d'Italia e dal 1923 fu annesso alla Provincia di Belluno.

Nel 1927, venne emanata la legge n. 1766, riguardante il riordino degli usi civici nel Regno d'Italia, ispirata alla realtà del Meridione. Questa legge mal interpretata, già rigorista di suo, colpì anche le Regole Ampezzane. Questo argomento è già stato trattato nel primo capitolo, in quanto il problema era generale in tutta l'Italia.

In seguito alle continue difese effettuate dalle Regole Ampezzane per mezzo dell'Avvocato Bolla, davanti al Commissario degli usi civici, davanti alla Corte d'Appello e davanti alla Corte di Cassazione, la vertenza si concluse solo nel 1959, con una transazione in cui venne riconosciuto il dominio delle Regole Ampezzane sui terreni specificatamente atti alla perpetuazione della destinazione a bosco e pascolo, comprese pure le aree improduttive, mentre vennero attribuiti al Comune i terreni più vicini all'abitato, atti ad essere

¹⁹⁸ Cfr. “.....delle Regole Ampezzane era ancora vivo, in ambiente regoliero, il ricordo della minaccia di quell'oscuro funzionario dell'invio, da parte del Governo Austriaco, ... di < un paio di compagnie di soldati a sottomettere i testardi contadini di Ampezzo >” - E. ROMAGNOLI, *Regole dell'Arco Alpino*, Firenze, 1992, IDAIC, nota n. 37, p. 149.

¹⁹⁹ Cfr. E. ROMAGNOLI e C. TREBESCHI, *Comunioni familiari montane, Evasione luogotenenziale della rappresentanza delle Regole*, Firenze, 1992, in IDAIC, nota n. 13 a pp. 523-524.

destinati alla espansione urbanistica, ma di minimo interesse per le Regole, totalizzando una superficie di circa ha. 1500.²⁰⁰ Ritornate proprietarie del patrimonio antico, nel 1962 le Regole si dotarono di un nuovo Laudo.

A seguito della tenace azione delle Regole Ampezzane, cui si associarono pure le Regole Cadorine ed altre comunioni simili, il Parlamento fu indotto ad emanare la legge n. 1102/71, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, in modo da chiarire alcuni concetti ancora molto fumosi in materia regoliera. La legge sulla montagna del 1971 riconosceva giuridicamente, sia le singole Regole, che la nuova Comunanza delle Regole. Negli ultimi trent'anni nuove leggi statali e regionali hanno riconosciuto l'importanza dell'istituzione regoliera, quale realtà in grado di esercitare funzioni di manutenzione e salvaguardia del territorio, sia dal punto di vista silvo-pastorale che ambientale e di tutela del patrimonio storico-culturale. (Ultima L. n.97/94 e L.R. n. 26/96 sul riordino delle Regole)

L'iter delle Regole Ampezzane può essere analizzato su basi abbastanza sicure, grazie alla continuità delle tradizioni, alla conservazione dei documenti storici e soprattutto alla resistenza di queste istituzioni, radicate in un ambiente socio-economico capace di reagire tenacemente alle costrizioni dettate dagli ordinamenti statali di ogni tempo.

Esse erano originariamente dodici, due Regole alte, nove Regole basse e, a valle, la Regola di Cortina²⁰¹, che cessò di esistere come Regola quando venne a coincidere con il Comune ed assunse tutta una serie di compiti che corrispondevano agli impegni comunali.

Attualmente le undici Regole Ampezzane sono : La Regola alta di Lareto, La Regola alta di Ambrizola, e le nove regole “basse” di Zuel, di Campo, di

²⁰⁰ E. ROMAGNOLI, *Forme associative nell'esercizio dell'agricoltura*, atti del seminario, in *Riv. dir. Agr.*, 1969.

E. ROMAGNOLI, *Comunioni familiari montane*, Firenze, 1992 – riportato in IDAIC, II, pp. 147 e ss.

²⁰¹ E. ROMAGNOLI, *Forme associative nell'esercizio dell'agricoltura – comunioni familiari e regole dell'Arco Alpino*, in *Riv. dir. Agr.* 1969, p. 161.

Pocol, di Rumerlo, di Cadin, di Chiave, bassa di Lareto, di Mandres e di Fraina, che corrispondono grossomodo ai principali villaggi della conca. Le undici Regole vivono tuttora, autonome, ma sono anche riunite nella Comunanza Regoliera, che tutte le accomuna per un'amministrazione congiunta del territorio.

Al giorno d'oggi molte di queste Regole non hanno attività propria, ma svolgono la loro funzione in seno alla Comunanza, rappresentate dal loro Marigo. Quattro Regole (Lareto Alta, Ambrizola, Pocol e Lareto Bassa) svolgono ancora l'attività di alpeggio del bestiame, oltre ad essere rappresentate in Comunanza come le altre. L'amministrazione del territorio è comune ed ancor oggi è ritenuto importante mantenere in vita l'attività delle singole Regole, anche se è ridimensionata rispetto ad un tempo. Esse continuano ad essere gelose dei propri diritti: primo fra tutti il diritto di proprietà sui beni regolieri che, nella coscienza dei Regolieri stessi, ha carattere privato, valore che ha costituito la base per la sopravvivenza delle stesse fino ai giorni nostri.

Le Regole Ampezzane sono quelle che più saldamente hanno resistito al sistema che tutto voleva ridurre ad uniformità; si tratta di comunità che hanno coscienza dei propri diritti ed anche dei propri doveri, che hanno sempre mantenuto attraverso i secoli una difesa intelligente e tenace contro i tentativi di costrizione.

Come già sopra accennato, in seguito alla transazione per l'assegnazione delle terre fra Comune e Regole 1957/1959 – e ad altri atti ufficiali e sentenze – ha preso corpo l'Istituto Giuridico della *Comunanza* delle Regole ampezzane, costituita dalle undici Regole della Conca ampezzana.

La Comunanza è un soggetto diverso dalle singole Regole e costituisce l'espressione sia delle singole Regole riunite, sia della collettività regoliera nel suo complesso; la Deputazione è infatti composta per metà dai Marighi delle undici Regole, e per metà dai Deputati eletti dall'Assemblea Generale di tutti i Regolieri.

Il patrimonio delle Regole non è costituito di soli boschi e pascoli, ma anche di un discreto numero di case e di fabbricati. La sede è la “*Ciasa de ra Regoles*” che si trova nel centro di Cortina, dove sono ospitati tre musei, sempre amministrati dalle Regole il (*museo etnografico d'Ampezzo, il museo d'arte moderna Mario Rimoldi ed il museo paleontologico Rinaldo Zardini*). Circa un centinaio di altri fabbricati sono però inseriti nella proprietà regoliera, dalle malghe ai rifugi alpini, dalle strutture sciistiche ai fabbricati di servizio per il personale. Molti di questi immobili sono affittati o concessi ad altri soggetti, ma è compito delle Regole proprietarie, controllarne l'uso e la destinazione.

Cortina, con il suo sviluppo turistico, ha subito tensioni interne notevolissime, pressioni che avrebbero potuto sconvolgere il paesaggio e l'ambiente. Ai giorni nostri, si può con certezza asserire che il patrimonio regoliero e la particolare condotta dei Regolieri ha salvato Cortina da questi pericoli.

Infatti le Regole Ampezzane per la loro condotta hanno avuto riconoscimenti sia statali che regionali; la dimostrazione di ciò si evince dal fatto che, il territorio di circa 6.000 ha. che lo Stato possiede nell'ambito della Conca ampezzana, quale patrimonio demaniale d'alta quota, costituito dalle montagne dolomitiche al di sopra dei pascoli, è stato affidato alla gestione delle Regole.²⁰² Non c'è un vero e proprio utilizzo di questi beni, già protetti dalla legge, ma vengono comunque tenuti in concessione per scongiurare eventuali abusi da parte di privati speculatori, vista la straordinaria importanza paesaggistica di questi massicci dolomitici noti in tutto il mondo.

La Regione Veneto, su richiesta dei Regolieri, ha inoltre istituito il Parco delle Dolomiti d'Ampezzo (*L.R. 22.03.1990 n. 21*), un organismo regionale che

²⁰² Cfr. “L.R.n.26/96 – art. 14- Rapporti con gli Enti Locali. 1) La Regione e le Comunità Montane possono affidare in concessione alle Regole la realizzazione degli interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni garantendo le risorse necessarie. 2) Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello della tutela ambientale e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole, acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nonché i processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura locale.....”

è stato dato in gestione direttamente alla Comunanza delle Regole attraverso una specifica convenzione, primo caso in Italia di un parco regionale amministrato da un soggetto privato. La zona interessata dal Parco ha un'area di circa 11.000 ha., di cui 6.000 ha. di proprietà regoliera e la rimanente parte costituita da rocce demaniali. In sostanza tale territorio era già stato protetto e vincolato per secoli direttamente dalle Regole, tanto che le stesse non hanno avuto difficoltà ad avviare la gestione, adeguando l'organico, il personale di sorveglianza e d'ufficio. Il bilancio di gestione ha dato un risultato positivo, visto anche che la Regione elargisce ogni anno un corrispettivo sufficiente, ma senza mai creare ingerenze, o prepotenze.

Le Regole, d'altra parte, hanno potuto continuare le proprie attività di tutela dei pascoli e dei boschi senza problemi ed hanno aggiunto alla loro attività nuove competenze, quali la gestione della fauna e la regolamentazione dei flussi turistici, soprattutto quelli escursionistici estivi, compresa la pulizia e la sicurezza del territorio.

La legge, ha imposto sui boschi e pascoli originari delle Regole, detti patrimonio antico, alcuni vincoli speciali di tutela:

- Inalienabilità, cioè il divieto di cessione degli immobili ad altri.
- Indivisibilità, il divieto di effettuare divisioni del territorio regoliero.
- Inusucapibilità, cioè il divieto di essere acquistati da terzi per usucapione.
- Interesse generale, cioè il vincolo dei beni, nello stato in cui si trovano, allo interesse generale (nazionale, pubblico).

L'istituzione del Parco ha dato maggiori possibilità economiche per la valorizzazione della cultura locale, ogni anno infatti vengono organizzate diverse esposizioni temporanee legate ai temi naturalistici ed alla tradizione agro-silvo-pastorale ampezzana. Le Regole sono state da molte parti riconosciute come principale centro di tutela del patrimonio storico ampezzano, attirando quindi molti lasciti, donazioni di oggetti e documenti antichi.

Oggi le Regole Ampezzane mantengono la funzione tradizionale di

amministrazione del territorio agro-silvo-pastorale, aggiungendo ad essa la funzione di tutela ambientale.

I boschi regolieri si estendono su una superficie di circa 16.000 ettari, dal fondovalle al limite superiore della vegetazione e sono costituiti in prevalenza da conifere (*abete rosso, larice, abete bianco, pino cembro detto cirmolo*). Il ciclo del taglio e della vendita del prodotto forestale rimane ancor oggi l'attività principale delle Regole, sia dal punto di vista lavorativo, sia del ricavato annuo.

Prelevando il legname dalla foresta e portandolo verso le segherie, viene mantenuta e sistemata di continuo anche la viabilità forestale, attività che viene sempre svolta dalle Regole.

Un'altra particolarità da segnalare è il diritto di rifabbrico, cioè il diritto che ogni Regoliere ha di ottenere il legname per la costruzione, la ristrutturazione ed il mantenimento della prima casa d'abitazione. Questo diritto viene oggi esercitato secondo le disposizioni dei Laudi, in relazione ad accertate esigenze familiari e non industriali; a questo scopo, ogni anno, viene tenuto per esercitare tale diritto il miglior legname proveniente dal taglio dei boschi.

I Regolieri beneficiano da sempre anche della legna da ardere per riscaldamento domestico; tale sistema di riscaldamento ancor oggi è molto diffuso nelle case ampezzane, da qui la necessità di stabilire un certo quantitativo di legna combustibile per i lunghi inverni, raccolto direttamente nel bosco, oppure consegnato a casa dietro il rimborso delle spese di allestimento e di trasporto.

Il pascolo viene esercitato dalle singole quattro Regole citate e non dalla Comunanza Regoliera, le quali stabiliscono la quantità dei capi da alpeggiare, accordandosi con i vari allevatori per il soggiorno estivo del bestiame. Sui pascoli regolieri vengono ospitati bovini e pecore, la maggior parte provenienti da allevatori delle valli limitrofe, in quanto i capi allevati a Cortina non soddisferebbero le esigenze di mantenimento dei pascoli.

Oggi l'attività del pascolo viene esercitata principalmente per il

mantenimento di un assetto paesaggistico, turistico ed ambientale del territorio. Per motivi economici, ad ogni malga è stato associato un esercizio di ristorazione, rifugio o agriturismo, in modo che il pastore - Regoliere possa integrare il suo compenso anche con ricavi di tipo turistico-ricettivo.

ILAUDI Ampezzani

Il Laudo è stato una delle prime espressioni scritte della popolazione ampezzana; dapprima fu indicato in essi come si dovevano utilizzare i boschi ed i pascoli, poi le altre forme di uso comune del territorio silvo-pastorale ed i vari aspetti della vita civile. Dai primi Laudi che ci sono pervenuti, si è potuto conoscere come era organizzata la Regola nei tempi antichi.

I vecchi Laudi delle Regole della Conca Ampezzana, mantenevano lo stesso contenuto di fondo descritto nel capitolo secondo, sia riguardo le cariche, che i soggetti Regolieri, che le sanzioni previste per le infrazioni alle consuetudini. Di secolo in secolo essi sono stati adeguati alle necessità del momento, mantenendo comunque lo stesso contenuto iniziale, in continuità fino ai giorni nostri.

Il Laudo oggi regola la vita regoliera nelle sue varie attività, stabilisce quali sono gli organi amministrativi e quali sono le loro funzioni, prevede i tipi di attività che possono essere esercitati sul territorio, compresi i modi di concessione di porzioni di territorio per attività turistiche, la principale fonte di reddito per la Conca d'Ampezzo.

La Comunanza Regoliera ed ogni singola Regola hanno ciascuna il loro Laudo, ognuno con la propria autonomia, anche se sostanzialmente i testi sono analoghi tra di loro, vista l'origine comune delle singole realtà regoliere.

Il Laudo della Comunanza delle Regole d'Ampezzo è formato da 10 capitoli e da 18 articoli. Le norme per la gestione, lo svolgimento delle attività ed il godimento dei beni comuni, sono contemplate in un apposito regolamento che fa parte integrante del Laudo stesso. Le principali specificità in esso contenute

sono:

1. Le 11 Regole d'Ampezzo associate nella Comunanza Regoliera, con sede in Cortina d'Ampezzo, si propongono di valorizzare l'associazione dei Consorti Regolieri e i loro familiari; di organizzare, di amministrare e di godere il patrimonio comune nel quadro delle secolari tradizioni e dello sviluppo economico-sociale della Comunanza stessa.
2. Il titolo di Consorte Regoliere si assume per eredità, oppure per acquisto seguendo determinate condizioni di tempo e modo da stabilirsi caso per caso; i figli dei Regolieri vengono iscritti in un apposito catasto.
3. I Regolieri possono venir sospesi dalla loro prerogativa quando si verificano certe condizioni, quella più frequente è rappresentata dalla cessazione della residenza nel Comune di Cortina.
4. Il cosiddetto catasto generale delle Regole rappresenta il compito dei Consorti Regolieri, con l'indicazione del titolo di appartenenza. Sono iscritti tutti i figli maschi discendenti da un Consorte Regoliere, in mancanza di discendenti di sesso maschile, vengono iscritte le figlie, chiamate “*ereditarie o da roba*”.
5. I diritti ed i doveri di ogni Regoliere sono specificamente disciplinati.
6. Ci sono tre articoli che indicano quale sia il patrimonio antico della Comunanza Regoliera; il rapporto diretto con la cosa e la sua natura (*basato su principi di solidarietà e sul dovere di cooperare e lavorare alla conservazione, valorizzazione e progresso del patrimonio comune*); ed il godimento della proprietà comune regoliera.
7. Sono indicati i rapporti della Comunanza con: le Regole, il Comune di Cortina e la Comunità Montana.
8. Gli organi della Comunanza sono: a) *L'Assemblea Generale dei Regolieri*, b) *La Deputazione Regoliera*, c) *La Giunta Esecutiva*, d) *Il Presidente*, e) *Il Collegio dei Sindaci*. f) *I legali rappresentanti ed amministratori delle singole Regole sono i Marighi.*

9. Le controversie che dovessero sorgere tra la Comunanza, le Regole, i singoli Regolieri e altri ancora devono essere deferite ad una Commissione Arbitrale di tre persone, la quale dovrà decidere secondo equità e nei limiti consentiti dalla legge.

L'attuale Laudo della Comunanza delle Regole d'Ampezzo è vigente dall'anno 2005, mentre il regolamento del Laudo è vigente dall'anno 2007.

Concludendo, bisogna sottolineare quanto le Regole d'Ampezzo, siano sempre in fase di crescita per la loro perfetta organizzazione ed efficienza; infatti nel marzo 2001 hanno ottenuto un riconoscimento a livello internazionale, cioè la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001. Detto riconoscimento viene dato alle aziende che puntano al miglioramento della loro attività, secondo dei piani ben definiti, aventi lo scopo di tener sotto controllo tutte le attività che si svolgono all'interno della loro specifica organizzazione.

Questo certificato viene assegnato in base alla riorganizzazione delle aziende dal punto di vista delle risorse, della progettazione e dell'esecuzione delle varie attività; nel caso della Comunanza Ampezzana, è stata valutata soprattutto la programmazione razionale dell'uso delle risorse umane e finanziarie.

CAPITOLO QUARTO

Alcuni esempi di Regole nel territorio Bellunese

1. Regole ricostituite di recente.

Dopo aver appreso ed esposto le peculiarità delle proprietà collettive dell'area cadorina, per un senso di equità nei confronti delle altre simili realtà che si trovano nel resto della provincia di Belluno, nate e vissute con proprie caratteristiche in ogni singola vallata, vorrei far notare che le Regole erano e

sono presenti in numerosi territori della Valbelluna, presentando un'organizzazione simile a quella cadorina.²⁰³

In questo quadro complessivo vorrei brevemente esaminare qualche situazione locale, che negli ultimi anni, a seguito della Legge Regionale n. 26/'96, ha saputo e voluto ricostituirsi, avendone i requisiti di legge.

Mi riferisco ai territori montani dell'Alpago e dello Zoldano, situati in ambienti non asettici, dai quali la famiglia umana non viene estromessa, in quanto essenziale alla sopravvivenza del pianeta montagna; in tali territori c'è ancora una spiccata propensione a valorizzare forme di gestione collettiva di derivazione longobarda – germanica, come nel Cadore.

in questa situazione, per poter affrontare i problemi di oggi e di domani, anche da parte della Regione e degli altri Enti territoriali, bisogna cercare di non violentare l'intima connessione tra l'ambiente socio-territoriale e gli istituti di Governo,²⁰⁴ anzi bisogna riconoscere alla montagna il diritto alla diversità, solo così si concorrerà alla tutela dell'ambiente (*che è di tutti*) ed allo sviluppo socio-economico del territorio montano.

Proprietà collettiva dell'Alpago.

L'Alpago gravita economicamente nella sfera del Bellunese ed è formato da cinque Comuni, Puos e Farra nel fondovalle, adiacenti al lago di Santa Croce, mentre gli altri tre, Pieve, Chies e Tambre si trovano ad una altitudine sul livello del mare tra gli 800 / 1000 metri.

Questi ultimi tre Comuni hanno, nel loro territorio, proprietà regoliere, caratterizzate soprattutto da boschi per il fabbisogno della famiglia (*legnatico*).

²⁰³ F. VENDRAMINI, *Gli ordini regolieri di Sappade e Caviola nell'Agordino (1591 -1596)*, in AA.VV., *Annali Veneti*, 1984, p. 121. L'affermazione che tutta la montagna bellunese era soggetta al regime regoliero è molto chiara e perentoria.

²⁰⁴ G. C. DE MARTIN, *Presentazione del libro di Ivone Cacciavillani "proprietà collettiva della montagna veneta sotto la Serenissima"*, p. 12.-

L'Alpago, però, ha un genere di proprietà collettiva tutta particolare, che l'Avv. Cacciavillani, esperto conoscitore di tutta l'area del Bellunese, chiamerà “*proprietà collettiva speciale*”,²⁰⁵ in quanto è costituita dall'Alpe e da altre aree acclive meno redditizie, atte solo alla crescita dei boschi per legna da ardere. Un'altra particolarità dei beni collettivi alpagoti è che ad ogni Fuoco-Famiglia è stata assegnata un'area di circa ha. 2,00 di bosco (*detta la part*), che equivale al colonello²⁰⁶ dei Cadorini, sufficiente per il fabbisogno della famiglia; il resto della proprietà collettiva rimane libera, per poter essere goduta da tutti gli abitanti della frazione, a prescindere dall'appartenenza ad una determinata Regola.

La zona, invece, posta sul fondovalle, nelle vicinanze dei paesi, è caratterizzata dalla proprietà individuale, costituita dalle case d'abitazione con attorno terreni coltivati a cereali, patate, piante da frutto, prodotti dell'orto ed a prato stabile per la produzione del foraggio.

Regole ricostituite in Alpago, a norma della Legge Regionale n. 26/'96 sono le seguenti:

1) Comune amministrativo di Chies d'Alpago:

Regola Funes (Funes – Pedol e famiglie Munaro di Mulini)

Riconosciuta nel 1999 – n. 72 fuochi – famiglia.

Laudo-Statuto del 1280 per Funes – Pedol ; Esiste quello copiato nel '700.

²⁰⁵ “ Accanto ad essa, in talune zone montane era già presente anche quella definibile *speciale*, rappresentata dai beni di proprietà della Comunità di Vallata (così potrebbe essere definita l'organizzazione delle varie comunità esistenti entro lo stesso ambito territoriale), di solito formata dall'alpe e dalle aree meno redditizie, delle quali potevano godere tutti gli abitanti della vallata, ancora a prescindere dall'appartenenza ad una determinata Regola. Tali proprietà collettive *speciali* erano dette *svaldi* in Alpago.....

I. CACCIAVILLANI, *Le proprietà collettive alla caduta della Serenissima.....* cit., p.107.

²⁰⁶ Il significato di colonello è ancor oggi equivalente al termine usato, a seconda dei luoghi, a <sorte>, <quota>, lotto>, <lotto>, relativo ai beni regolieri in particolare (lotto prativo o boschive, lotto di legna da ardere, diritto di partecipare con un lavoratore per famiglia al taglio)

G. RICHEBUONO, *Pergamena San Vito*, p. 103.-

Nella maggior parte dei casi, invece, vuol significare che è “un'area destinata ad uso perpetuo ad una famiglia regoliera su terreno di proprietà collettiva” – Concorde all'etimo

Patrimonio: Bosco di 730 ha. circa - possiede una malga data in affitto ed un'altra da ristrutturare.

Riconoscimento delle donne ad essere regoliere per successione del padre, negata la possibilità di cedere i propri diritti ai figli.

Trattasi di una Regola da definirsi *speciale* per la particolarità sopra citata.

La legna del bosco serve esclusivamente per uso della famiglia (legnatico).

2) Comune amministrativo di Chies d'Alpago.

Regola di Montanes.

Possiede il Laudo : una copia dell'originale trascritto nell'800

Ricostituita nell'anno 2005. Fuochi – Famiglia n. 60.-

Patrimonio: modesto, bosco di circa ha. 200.- Due malghe da ristrutturare.

La legna da ardere serve per il fabbisogno della famiglia (legnatico).

3) Comune amministrativo di Chies d'Alpago.

Regola di Monte Salatis (i Regolieri risiedono a Lamosano e Mulini)

Ricostituita di recente: alla fine dell'anno 2007. Fuochi – Famiglia n. 120.-

Possiede il Laudo – Statuto: scritto nell'anno 1890.

Patrimonio: abbastanza sostanzioso, bosco della superficie di ha. 750 –

Due malghe, una in via di ristrutturazione.

Fornisce legna da ardere per il fabbisogno familiare (legnatico).

Oltre alle due malghe possiede anche un ambiente per agriturismo.

Regole in via di ricostituzione sono le seguenti:

1) Comune di Chies d'Alpago :

Regola di Irrigne -

Il patrimonio è costituito da bosco per fabbisogno familiare (legnatico) e da una malga da ristrutturare.

Fuochi – Famiglia n. 40 circa.

2) Comune di Chies d'Alpago:

Regola di Codenzano e Palughetto.

Il patrimonio è costituito da bosco per fabbisogno familiare (legnatico) e da una malga ancora da ristrutturare.

Fuochi – Famiglia n. 55 circa.

Regole che si stanno organizzando per la loro ricostituzione sono le seguenti:

1) Comune di Pieve d'Alpago:

Regola di Plois.

Il patrimonio è costituito da boschi e malghe da ristrutturare.

2) Comune di Pieve d'Alpago:

Regola di Curago.

Il patrimonio è costituito da boschi e malghe da ristrutturare.

3) Comune di Tambre d'Alpago:

Regola di Broz.

Il patrimonio è costituito da boschi e malghe da ristrutturare.

Per quanto riguarda l'Alpago, in seguito agli incontri avuti con parecchi Regolieri della zona, ho potuto notare che, le iniziative per il riordino delle Regole, sono portate avanti da giovani esponenti, i quali, pur lavorando nell'industria e nei servizi presenti nel territorio, organizzano ed intensificano ricerche, dibattiti e seminari sull'argomento della proprietà collettiva, invitando spesso illustri giuristi e numerosi studiosi.

In questo contesto, lo scopo di assicurarsi l'approvvigionamento della legna da ardere per la propria famiglia diventa secondario, privilegiando, invece, quanto previsto dall'art. 1, primo comma della L. R. 26/96, cioè la

partecipazione in qualità di “*soggetti concorrenti alla tutela ambientale ed allo sviluppo socio-economico del territorio montano*”.

Proprietà Collettive dello Zoldano.

Lo *Zoldano* apparteneva fin dall'epoca preveveziana alla Magnifica Comunità Agordina ed i suoi boschi,²⁰⁷ particolarmente adatti alla fabbricazione del carbone, erano ovviamente di proprietà delle Regole della valle. Esso comprende due comuni: Forno di Zoldo e Zoldo Alto, però gravita su questa valle anche il Comune di Zoppè, pur appartenendo per motivi storici al territorio cadorino.

Con la presa di Venezia da parte di Napoleone ed in seguito al decreto vicereale del 1806, i beni regolieri scomparvero quasi del tutto, persi tra allivellazioni ed usurpazioni.²⁰⁸ Una parte però degli abitanti, soprattutto quelli dei villaggi più lontani dai capoluoghi, dove si erano insediati pochi *foresti* e quasi tutti erano discendenti degli antichi originari, hanno sempre rispettato e ritenuto i beni agro-silvo-pastorali originari come in proprietà delle Regole.

Al riguardo, anche dopo la Legge n. 1766/27, tra cause e sentenze, gli abitanti dei villaggi, discendenti degli antichi originari, hanno sempre mantenuto le antiche tradizioni ed ottemperato a quanto prescritto dagli Statuti o Laudi, tenendo sempre presente che gli abitanti di una frazione sono tutti i residenti della stessa, mentre i Regolieri di una proprietà collettiva sono solo gli originari, o coloro che hanno ottenuto il diritto dagli originari, residenti nel villaggio stesso.

Tutto ciò premesso, il 21 ottobre del 2005, dopo due secoli dalla soppressione, è stata legalmente ricostituita la prima Regola Zoldana, a norma

²⁰⁷ G. ANGELINI, *Carbonari in Zoldo, dai monti*, Feltre, in AA.VV., libr. Pilotto, p. 87.

²⁰⁸ TAMIS, *Storia*, cit., vol.I, p. 45;

TAMIS, *Dal passaggio dalla proprietà collettiva all'uso civico sui boschi comunali*,

della Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26, sul riordino delle Regole e precisamente la Regola Grande di Mareson, comprendente le tre antiche Regole di Pecol, Mareson e Fusine ed i consorti di Pianaz e Coi, tutte site nel Comune di Zoldo Alto.

Questa Regola è formata da ben 212 Fuochi – Famiglia ed ha un patrimonio costituito da una grande estensione di boschi, ” *legnatico e piante da opera* “, e da ricchi pascoli.

Anche in questa realtà esistono i “colonelli” sul bosco per il fabbisogno di ogni famiglia.

Attualmente il comitato promotore continua le sue funzioni per la ricostituzione legale delle altre due regole di Zoldo Alto, cioè quella Grande di Coi e quella di Goima, avendo pure queste i requisiti richiesti dalla Legge Regionale indicata sopra.

Anche le Regole che si trovano nel Comune di Forno di Zoldo sono in pieno fermento ed hanno già costituito un comitato, essendo fermamente decise a recuperare il tempo perduto e a chiedere alla Regione il riconoscimento. Esse hanno le stesse caratteristiche delle Regole di Zoldo Alto; il Laudo – Statuto della Regola Grande di Forno e Fornesighe è esistente ed è stato riportato in un volume che si occupa delle comunità rurali bellunesi.

Mi sono resa conto che, tutta questa zona del Bellunese è fortemente legata alla propria identità, alle proprie tradizioni ed anche alle proprie prerogative e proprio per questo motivo è interessata a riabilitare le proprietà collettive insite nel territorio.

I comitati promotori stanno facendo leva sulle finalità segnate dalla Legge Regionale del '96, dato che la zona ha vocazione turistica estiva ed invernale, tendendo a valorizzare la protezione del suolo e sottosuolo, della flora e della fauna, il mantenimento dell'ambiente naturale, storico e paesaggistico ed il

recupero dei fabbricati rustici.

2. Regole non più ricostituite nella Vallata Bellunese.

Le proprietà collettive, come già detto, si estendevano su tutto il territorio dell'attuale Provincia di Belluno, erano presenti anche nella bassa vallata ed avevano tutte le prerogative simili a quelle cadorine.

Prenderò in esame una piccola comunità agricola, sconosciuta e poco popolosa, dalla quale però ho avuto l'opportunità di avere una copia della Carta di Regola, riscritta nell'anno 1714, in cui la prima pagina è la riproduzione dell'originale. Ho cercato di effettuare una ricerca piuttosto in profondità per capire quali fossero le prerogative di questa proprietà collettiva, attraverso l'esame di alcuni documenti trovati nell'archivio storico parrocchiale e comunale e mi sono chiesta se ci fossero i presupposti per una possibile, futura, ricostituzione di Regola.

La Regola della villa di Col di Mel.

La località di Col si trova nel territorio del Comune di Mel, chiamato un tempo “Zumelle”, posto nella bassa vallata bellunese, il cui territorio a nord lambisce il fiume Piave ed a sud confina con la provincia di Treviso.

Il suo territorio è in parte pianeggiante – collinoso, verso la sponda sinistra del Piave, mentre è montuoso verso il confine provinciale, costituito dalle Prealpi Bellunesi, che giungono a toccare l'altezza massima di circa 1400 m. sul livello del mare.

E' opportuno far presente, per meglio capire il carattere della popolazione e

le sue prerogative, che fin dal XIV secolo gli abitanti del territorio hanno sempre tenuto una chiara e precisa distinzione fra il *comitatus* e la *comunitas*, cioè fra la contea e la comunità di Mel. Questa distinzione è tanto importante, perchè mette in risalto la posizione degli abitanti di quel territorio, i quali hanno sempre tenuto netta la separazione tra proprietà e diritti feudali da una parte, e proprietà e diritti comunali da un'altra. Questa comunità ha sempre avuto ben precise prerogative di libertà, che ha sempre difeso con tutte le forze, dando origine alla proprietà collettiva dei beni agro – silvo – pastorali.

Le origini di tale proprietà collettiva si perdono nel tempo; è senz'altro sorta grazie al conservatorismo tenace dei montanari, per i quali i beni comuni hanno sempre rappresentato un'insostituibile risorsa.

Sicuramente i boschi, i pascoli ed i prati meno redditizi furono tenuti sempre in proprietà collettiva, mentre furono considerati in proprietà privata la casa, l'orto, i seminativi ed i prati da fieno adiacenti. Il terreno attorno le case d'abitazione era chiamato “*cesura*”, dove si coltivavano i cereali e venivano messe a dimora le piante da frutto, beni che potevano essere commercializzati anche ai *forestieri*²⁰⁹.

Il Contado di Zumelle (ora Mel) era diviso in cinque circoscrizioni, dette *deseni*, ogni Deseno era suddiviso in *Ville* ed in ogni Villa esistevano le Regole (in tutto le Regole del Contado erano 21).

La Villa di Col ha senz'altro origini molto antiche; infatti nel territorio compreso in questa area, è conservata una necropoli paleoveneta, con un sepolcreto del VIII – V secolo a.C..

La Regola di Col faceva parte del 1° *Desen* di Mel. Da informazioni e

²⁰⁹ G. ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII – XIV*,cit., “ i boschi ed i pascoli restarono sempre saldamente di proprietà collettiva, mentre venivano considerati di proprietà privata la casa e l'orto adiacente..... Questi ultimi beni venivano considerati commerciabili dai rispettivi proprietari e non di rado venivano venduti a *foresti* (non appartenenti alla comunità)”.

Questo concetto viene ripreso pure da I. CACCIAVILLANI, nella *sentenza Fletzer sulle Regole*, Belluno, tip. Piave, 1989.

ricerche attinte da documenti, essa era formata da un modesto numero di famiglie originarie, presumibilmente una quarantina, e l'abitato era costituito da una borgata con le case di pietra, posta sopra una ridente collina affacciata su una antica strada che collegava le diverse ville del Contado.

I beni amministrati in forma collettiva, posti vicino all'abitato, (che chiameremo di piano), erano costituiti da prati, pascoli e boschi situati lungo i pendii della riva sinistra del fiume Piave; mentre a sud erano costituiti soprattutto da prati, posti lungo i pendii del colle e nella sottostante area pianeggiante. In

montagna, i beni amministrati in forma collettiva (che chiameremo di monte) erano ricchi di boschi di faggio, e di rigogliose piante che fornivano legna da ardere e da opera; essi erano situati sul fondo valle e lungo i pendii, ma erano scomodi per il trasporto, in quanto distavano dall'abitato circa 10 km.

I beni situati nel piano, si chiamavano “*le part*” e corrispondevano ai “*colonelli*” del Cadore. Ogni Regoliere aveva un appezzamento di terreno nella proprietà comune, suddivisa superficialmente attraverso muretti o file di sassi che servivano da confine (questi confini segnati con tali materiali esistono ancora ai giorni nostri).

Tali sassi erano disseminati sul terreno e con le puliture primaverili del prato o del pascolo venivano raccolti ed accatastati sui confini, “*muret de sas*”, per poter meglio falciare l'erba. Il bestiame veniva allevato nella stalla e quindi non andava mai a pascolare, se non in qualche periodo autunnale sui prati privi di erba da falciare.

I boschi di montagna erano i cosiddetti “*loti*”, anch'essi con le caratteristiche simili alle “*part*” dei terreni pianeggianti.

Il legname veniva tagliato nel tardo autunno e trasportato nelle abitazioni in inverno, facendolo scivolare con la “*mussa*” (la slitta adatta al trasporto del legname) sopra la neve.

La Regola di Col era munita “*della carta di Regola*”, (equivalente al

Laudo), che disciplinava la vita della comunità regoliera della villa; la copia pervenuta a noi è la fedele trascrizione della traduzione dell'originale eseguita nel 1714 (l'originale scritto in lingua latina era del 1565). Leggendo il testo (una copia completa in allegato, compresa la prima pagina ripresa dall'originale del 1714) si nota che consta di soli 26 articoli, nei quali vengono indicate le varie priorità: le funzioni dei dirigenti, il modo di comportamento richiesto ai Regolieri, le multe per le infrazioni, l'obbligo di santificare le feste religiose e di conservare la chiesa, lo svolgimento dei lavori nei campi e il sistema di accudire il bestiame, (dal numero di bestiame posseduto si misurava l'agiatezza della famiglia regoliera). Sono pure citati gli obblighi dei forestieri e le modalità dell'amministrazione della giustizia da parte dei giudici.

Il suo contenuto è simile a quello dei Laudi del Cadore, anche la forma scritta ed i termini giuridici sono quasi identici.

I dirigenti e gli incaricati di certi servizi, assumono le seguenti denominazioni: il dirigente della Regola veniva chiamato *Giurato* (Marigo in Cadore); i coadiutori del giurato erano i *Deputatti o Deputati* (Laudatori in Cadore); le guardie civiche si chiamavano *Saltari*; l'amministratore dei beni della chiesa, che aveva pure il compito del servizio religioso era il *Massaro*. Le cariche duravano un anno, ma non si riesce a capire se venissero assunte per *rodolo* o per elezione da parte dei Regolieri.

Nel 1807, cioè in seguito alla legge vicereale n. 225 / 1806,²¹⁰ le Regole

²¹⁰Decreto Vicereale 25.11.1806, n. 225 – art. 1 : I beni che al tempo della cessata Repubblica Veneta erano in amministrazione dei cosiddetti <corpi degli antichi originari>, ora cessati, si ritengono, ed ove non fossero si richiamano tutti in amministrazione delle municipalità dei rispettivi comuni e le rendite di detti dal primo gennaio prossimo avvenire sono applicate, come le rendite dei comuni, in contrapposizioni alle spese comunali, salvo quanto viene disposto nei seguenti articoli e, ferma restando la responsabilità dei comuni per qualunque effetto che fosse poi riconosciuto di giustizia. - art. 2: E' riservata agli antichi originari dei rispettivi comuni la facoltà di provare quali dei detti beni siano stati acquistati da antiche originarie persone con danaro. - art. 5: I beni che, a norma degli art. 2, 3, 4, o in forza di giudicati inappellabili o di legittime transazioni anteriori al presente decreto fossero considerati dipendenti da acquisti fatti col proprio denaro da antiche originarie persone, se sono stati acquistati da esse in società consorziali o private per sé, discendenti o eredi e successori loro, tali beni, qualora non costi di legittimo titolo, per cui siano in seguito passati

scomparvero ed andarono in parte disperse anche le carte di Regola, pure la Regola di Col si disintegrò. Allo stato dei fatti, è quasi impossibile sapere come si sia svolta la vicenda; presumibilmente lo scioglimento sarà stato effettuato a norma degli art. 1, 5, 10 della Legge Vicereale n.225/1806, cioè i beni della Regola di piano, saranno stati divisi tra gli antichi originari, mentre i boschi di monte saranno stati tutti assegnati al Comune. Ancora oggi le risorse agro-silvo-pastorali del Comune sono cospicue, quasi tutte provenienti dai territori che facevano parte delle Regole. Ci sono soprattutto boschi di faggio in proprietà delle 21 Regole, abbastanza comodi e facilmente accessibili, e malghe ristrutturate per mezzo dei contributi della Comunità Europea e della Comunità Montana Bellunese.

A seguito, poi, della Sovrana Risoluzione 16 aprile 1838 di S.M.I.R.A. Ferdinando I, dell'Aulico Dispaccio del 30.07.1840 n. 19871-1713, delle Circolari Governative 27.08.1840 n. 33323-4025 e del 14.03.1841 n. 8448-1240, ; dell'Istruzione Governativa 17.06.1841 n. 18558-2520, ed infine della Circolare Governativa del 26.06.1841 n. 18559 -2520, furono venduti agli antichi originari dei "lotti" di bosco, dalle dimensioni sufficienti per fornire legna da ardere al fabbisogno della famiglia, in quanto, a norma delle disposizioni citate, erano stati considerati terreni comunali incolti. Furono venduti, o per meglio dire assegnati, in quanto dalle informazioni e dalle ricerche effettuate, sembra che non ci siano stati giri di denaro tra le amministrazioni comunali e gli antichi originari, forse grazie ad un compromesso a sanatoria di quanto successo con la legge Vicereale del 1806. Quegli appezzamenti di bosco ceduti, erano però in

in proprietà comune, saranno restituiti agli antichi originari per esserne divisa tra loro la proprietà colla stessa norma con la quale ne godevano le rendite, giuste le leggi e legittime consuetudini vigenti durante il Governo Veneto. - Art. 10: Quanto ai beni che erano in separata amministrazione dei cosiddetti <corpi degli antichi originari>, quando cessò il Governo Veneto e che dopo furono divisi tra gli individui originari in pretesa proprietà privata, fermo interinalmente l'attuale possesso, dovranno aver luogo, dopo il previo riconoscimento, e se veramente fossero acquistati da antiche originarie persone col proprio denaro, i successivi effetti che fossero rispettivamente di giustizia a norma degli articoli

posizione infelice e lungo le rive acclive delle valli, ottemperando così a quanto disposto dalle Risoluzioni e susseguenti dispacci e circolari sopra indicati.²¹¹

Allo stato attuale è impossibile ricostituire la Regola di Col, almeno per i terreni di piano, in quanto non sussistono i presupposti dell'art. 2 comma 2° della Legge Regionale n. 26 del 19.08.1996:²¹²

1) E' impossibile ricostituire l'elenco dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio di piano della Regola, in quanto non si hanno documenti certi sull'elenco. Inoltre in questo momento ci sarebbero molti problemi legali e socio-economici da affrontare, tra i quali quello della mutazione di destinazione, in quanto, sui prati di piano, sono stati realizzati parecchi fabbricati d'abitazione previsti dal P.R.G. del Comune. Addirittura una zona è stata urbanizzata attraverso una lottizzazione, sulla quale sono stati costruiti parecchi fabbricati a scopo artigianale ed industriale.

2) L'elenco dei Fuochi-Famiglia, o nuclei familiari proprietari dei beni agro-silvo-pastorali, stabilmente stanziati sul territorio, si riuscirebbe a ricostruire con molta fatica, in quanto gli originari sono in parte sparsi in altre località italiane e in parte si trovano all'estero. Il paese di Col attualmente è abitato

precedenti.....

²¹¹ Sovrana risoluzione 16.04.1839 – Art. 1: La vendita di tutti i beni comunali in genere, senz'altro può essere approvata dalle autorità, presse le regolari pratiche, giusta le vigenti norme e prescrizioni, riuscendo ciò di vantaggio alla coltivazione dei terreni ed all'amministrazione comunale. L'alienazione deve però seguire ogni qualvolta che si tratta dell'adempimento di obblighi contratti dalla Comuni.. -Art. 2: Tutti i terreni comunali incolti dovranno infatti alienarsi con sollecitudine compatibilmente però colle pratiche da premettersi, coi riparti e colle occorrenti trattative in genere. - Art. 7: Le autorità competenti dovranno secondo la rispettiva loro sfera di attribuzioni approvare e dirigere la vendita dei beni comunali, e promuoverla in ogni modo a vantaggio del Comune o della coltivazione dei beni in genere. Tali autorità sono poi in ispecie obbligate ad effettuare colla maggiore possibile sollecitudine, premesse le occorrenti regolari pratiche, l'alienazione dei terreni incolti.

²¹² L.R. n. 26 del 19.08.96. - art. 2 - 2° comma: Le Regole che intendono ricostituirsi devono produrre, ai fini del conferimento della personalità giuridica di diritto privato, istanza al Presidente della Giunta regionale, corredata dalla deliberazione dell'assemblea, alla quale debbono essere allegati: a) il Laudo o Statuto della Regola deliberato dall'assemblea; b) l'elenco dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio antico della Regola deliberato dall'assemblea; c) l'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietari dei beni agro-silvo-pastorali, stabilmente stanziati sul territorio della Regola.

quasi esclusivamente da *foresti* (forse ora non è un termine tanto appropriato), e gli eredi certi degli antichi originari risultano essere molto pochi.

Per i beni agro-silvo-pastorali di *monte* il caso è diverso.

A norma della Legge Regionale n. 26 del 19.08.1996, in attuazione dell'art. 3 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, si potrebbero ricostituire tutte le 21 Regole di monte ed una volta ottenuto il risultato unirle in comunanza per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio antico, che attualmente corrisponde al territorio montano del Comune di Mel.

Le condizioni generali per la ricostituzione delle 21 Regole potrebbero essere le seguenti:

- 1) la stesura del Laudo-Statuto, considerando tutti i Fuochi-Famiglia o nuclei familiari stabilmente stanziati nel territorio del bellunese, o quantomeno nel territorio della Comunità Montana bellunese;
- 2) l'indicazione dell'elenco dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio antico delle Regole, che risulterebbe abbastanza facile definire;
- 3) l'indicazione dell'elenco dei Fuochi-Famiglia o nuclei familiari proprietari dei beni agro-silvo-pastorali, stabilmente stanziati sul territorio bellunese o della Comunità Montana bellunese.

Attualmente questo territorio inserito nelle Prealpi bellunesi risulta ancora integro, ricco di legna da ardere ed anche da opera, con malghe ristrutturata che svolgono l'attività di agriturismo, il tutto grazie ad una mirata ed intelligente gestione, un tempo svolta dal Consorzio Forestale dei Comuni montani della Sinistra Piave, sotto il controllo dell'Azienda Forestale di Stato e della Regione Veneto, ora dalla Comunità Montana Bellunese.

Considerazioni conclusive.

L'indagine sui sistemi e l'organizzazione dei beni regolieri, ha fatto emergere

una realtà variegata, eterogenea e ricca di molti contrasti.

Le Regole nel territorio bellunese si sono sviluppate, nel corso dei secoli, prevalentemente nella zona cadorina, comeliana ed ampezzana, ma hanno costituito un'importante forma di gestione dei beni agro-silvo-pastorali anche nei territori limitrofi al capoluogo, ed in altre zone montane, quali la Val Zoldana e l'Agordino. E' evidente che, a seconda del luogo in cui tale istituto prendeva piede e si sviluppava, le caratteristiche strutturali ed organizzative si conformavano ad esso.

Le Regole d'alta montagna, ad esempio, prevedevano un utilizzo prevalente dei beni silvo - pastorali, mentre le Regole in territori meno in quota prevedevano anche il godimento in comune dei terreni agricoli oltre a quelli silvo-pastorali. In seguito alla Legge sulla montagna n. 97 del 1994, attuata dalla L.R. n. 26 del 1996, sono state ricostituite molte Regole, rimaste in “quiescenza” dai primi anni del 1800; molte altre sono in procinto di essere ricostituite e altre ancora probabilmente rinasceranno in futuro, avendone i presupposti previsti dalla normativa.

Attualmente il livello di partecipazione e di coinvolgimento della popolazione varia da Regola a Regola, in maniera spesso significativa, evidenziando che il fenomeno interessa la parte più anziana della popolazione, avendo essa maggiori legami al territorio ed alla cultura locale.

Le giovani generazioni dimostrano una certa disaffezione, determinata probabilmente dalla scarsa conoscenza della materia. In alcuni casi, però, emerge un ritorno all'interesse per la gestione collettiva del patrimonio anche fra i giovani. Prendiamo come esempio il caso della Regola “Speciale”²¹³ dell'Alpago, nella quale i giovani discendenti dagli antichi originari stanno cercando di evolvere, anche a livello culturale, le vecchie istituzioni regoliere, partendo dal presupposto che, ai giorni nostri, la gestione in comune del territorio non costituisce una forma di sostentamento per gli

²¹³ Vedi significato di “Speciale” nella nota n. 205 – Regole dell'Alpago.-

abitanti della zona, ma una “marcia in più” per vivacizzare il tessuto economico-sociale del territorio.

Quindi le riunioni di Regola diventano un'occasione per uno scambio di idee, per lanciare nuove iniziative, per rilanciare dei settori che le amministrazioni locali non riescono, o non possono riavviare.

Ho in mente la gestione delle malghe, o dei rifugi agrituristici, che difficilmente coinvolge le amministrazioni locali a causa dei costi e delle difficoltà connesse al tipo di attività e che invece sono amministrati con buoni risultati nei beni delle Regole, da Regolieri, ma anche da semplici gestori esterni, legati agli istituti in questione da un rapporto di lavoro.

In alcuni casi, però, la quota di reddito proveniente dalla risorsa forestale ricopre ancora una parte preponderante nel bilancio complessivo delle singole Regole. La difficile situazione del mercato del legno suggerisce, al proposito, di attivarsi per trovare fonti alternative di realizzazione delle proprie entrate, ma anche di sperimentare nuovi metodi gestionali per migliorare la competitività del settore. Un esempio di ciò potrebbe essere rappresentato dall'utilizzo delle biomasse a scopo energetico.

Tale iniziativa, però, richiede una disponibilità economica non indifferente, in quanto necessita della costruzione di centrali per la trasformazione del materiale di risulta nella lavorazione del legname, in energia elettrica. Per raggiungere un'organizzazione tale da sopperire alle spese della realizzazione del progetto appena indicato ed al dispendio di energie che ciò comporterebbe, lo strumento suggerito da più parti (dagli studiosi della materia, dagli imprenditori e da alcuni economisti) è quello del consorzio tra più Regole, per lo meno fra quelle che presentano contiguità territoriale.

Questa forma di organizzazione permetterebbe sicuramente di realizzare progetti ad ampio raggio ed inoltre di migliorare la pianificazione territoriale su un patrimonio più consistente.

Esempi di consorzi tra Regole si possono notare nella Comunanza delle

Regole d'Ampezzo, o nella Magnifica Comunità di Fiemme in Trentino.

Un aspetto che non deve essere trascurato nel futuro della vita regoliera è quello del turismo, che attualmente rappresenta una delle maggiori fonti di reddito per l'economia montana. I regolieri più legati alle attività tradizionali rischiano di ostacolare lo sviluppo di questo settore, che invece deve essere sostenuto e controllato per ciò che riguarda l'impatto delle nuove strutture (impianti da sci, alberghi, ricezione turistica) sull'ambiente.

La Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11, modificata dalla Legge Regionale del 26 giugno 2008, n. 4, detta “le norme per il governo del territorio veneto, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale al fine di migliorare la qualità della vita.”

Detta Legge all'art. 44, rubricato “Edificabilità”, prevede che in zone agricole siano ammessi esclusivamente quegli interventi edilizi funzionali all'attività agricola, eseguiti solo dagli imprenditori agricoli, titolari di un'azienda agricola. In deroga, però, a detti requisiti, il “comma 2 ter ” dello stesso articolo 44 ritiene che, al fine di garantire la tutela delle realtà socio-economiche e agro-ambientali del territorio agricolo, gli interventi edilizi in funzione all'attività agricola possano essere realizzati anche dalle Regole, di cui alla Legge Regionale n. 26 del 1996.²¹⁴

²¹⁴ Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) con modifiche Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 4 (BUR n. 54/2008): <

Art. 1 – Oggetto . La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della costituzione e della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, detta le norme per il governo del territorio del Veneto, definendo le competenze di ciascuno ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale al fine di migliorare la qualità della vita.

< Art. 2 – Contenuti e finalità.

1. La presente legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di

Ciò dimostra il rinnovato ruolo assunto dalle Regole nella gestione del territorio montano.

Per quanto riguarda la partecipazione ed il coinvolgimento delle popolazioni locali, ritengo debba essere svolta una revisione degli Statuti, in modo tale da favorire l'ingresso fra gli "aventi diritto" di tutte le persone effettivamente residenti nel territorio da un elevato numero d'anni, di quelle che continuano a dimostrare interesse per le validità gestionali di una data Regola, che hanno dimostrato forte attaccamento al territorio, alle sue tradizioni agli usi e costumi, ferma restando la disponibilità del pagamento di una somma di denaro decisa dall'assemblea, chiamata *benentrando*²¹⁵. In questa maniera si supererebbe il

pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare la necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
- b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti.....
- c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;

< Art. 44 – Edificabilità –

1) Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole-produttive così definite con

2) Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi:

- a) iscrizione all'anagrafe regionale.....
- b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisiti non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane

c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale.

2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, **in deroga** ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricole-produttive di cui al comma 1 *sono consentiti, qualora siano realizzate dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 "Riordino delle Regole", da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati..*

Segue resto art.

²¹⁵ E' una specie di tassa che viene pagata da chi richiede di essere ammesso alla Regola, cifra che viene decisa dall'Assemblea della Regola e che viene fissata in genere in base alle possibilità economiche del richiedente.

limite imposto dal principio di discendenza dalle famiglie originarie.

La strada è già stata iniziata attraverso la parificazione dei diritti tra uomini e donne, ma, a mio parere, dovrebbe essere proseguita ulteriormente.

BIBLIOGRAFIA

- A. A. - *Comunioni familiari montane*, II, a cura di Romagnoli – Trebeschi, Brescia, 1992.
- ADORNATO F. - *L'ordinamento giuridico forestale*. Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, a cura di Luigi Costato, Padova, Cedam, 1997, pp. 791 – 823.
- ALLESSANDRINI S. - *La tutela del bosco dopo la legge Galasso*. Nuovo dir. Agr. 1989, pp.229 – 332.
- AMATO G. - *Manuale di diritto pubblico*. A cura di Amato G. e Barbera A., Bologna, Il mulino, 1994.
- ANDRICH G.L. - *Appunti di diritto pubblico e privato cadorino*. Belluno, 1909.
- *Note sui Comuni rurali bellunesi*, In l'Ateneo Veneto, Venezia, 1903 – 1905.
- ANGELINI G. - *Carbonari di Zoldo, Dai monti*, in AA.VV.
- ASTUTI G. - *Voce "Allodio"*. Gr.Diz.Enc., Torino, UTET 1954, vol. I, pp. 390 – 391.
- *Una curiosa polemica in tema di usi civici*. Rivista diritto agrario, 1963, I, 294 – 315.
- *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*. Vol. II, Edizione scientifiche italiane, Napoli, 1984.
- *Vecchi feticci in tema di usi civici*. Giur. It., 1954, I, 1, pp. 119 - 122.
- *Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia*. Riv. Dir. Agr., 1954. Vol. I^.
- BAGNARESI U. - *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in*

- Europa, a cura di G. C. De Martin, Padova, Cedam, 1990, pp. 269 – 295.
- *L'Istituto consortile come strumento di gestione della proprietà-agro-forestale della montagna italiana.* In *Bosco e ambiente.* 1994. -
- BATTISTI C. - *Ampezzo, Ladinia, Cadore.* Archivio per l'Alto Adige, 1949
- BESTA E. - *Curie e curiali* , Digesto italiano.
- BOGNETTI G.P. - *Appunti per una storia dei longobardi*, AA.VV. Milano, Giuffrè 1966,'68, vol. VI, Torino UTET, 1926.
- BOLLA G. G. - *La proprietà regoliera - Scritti di diritto agrario.* Giuffrè Milano, 1963.
- *Per la tutela della proprietà comune regoliera del Cadore.* Firenze, 1945.
- *Famiglia e proprietà terriera nelle regioni di montagna ed in particolare nella valle d'Ampezzo.* - Giuffrè, Milano, 1963.
- *La proprietà regoliera del Cadore e la legge sugli usi civici.* Firenze, 1946.
- *Modifiche all'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenenti disposizioni riguardanti le Regole della Magnifica Comunità del Cadore,* Rivista di diritto agrario, 1969.
- *Terre civiche e proprietà comuni di consorti coeredi regolate dal Laudo.* - Archivio per l'Alto Adige, Firenze, vol. XLIV, 1951.
- *Le comunioni familiari ereditarie dei territori alpini e la legge 16 giugno 1927 sul riordino degli usi civici,* Firenze, Tip. Coppini, 1947.
- *La proprietà comune regoliera del Cadore.* IDAIC, Firenze, 1992.

- BORGHI P. - *Commento all'art. 12, legge n. 97 del 1994.*
Riv. Dir. Agr. 1994, II.
- BURDESE A. - *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino, UTET, 1975.
- CACCIAVILLANI I. - *La sentenza Fletzer sulle Regole.* Istituto Bellunese di
Ricerche Sociali e Culturali, Tip. Piave, Belluno, 1989.
- *La proprietà collettiva nella montagna veneta sotto la
Serenissima.* Signum Edizioni dell'Offser Invicta,
Limena, Padova, 1988.
- CACCIAVILLANI I.,
GAZ E. - *Legge Regionale sulle Regole: testo e commento (L. R.
26/96).* Dolomiti, anno XX, n. 1, 1997, pp. 11 – 40.
- CALABRO' V. - *Il polittico del Carpaccio a Pozzale di Cadore* ,
Tavernelle (VI), 1982.
- CAPIZZANO E. - *Per un diritto agrario ambientale.* Riv. Dir. Agr. 1987, I,
pp. 433 – 438.
- *Nuova collocazione della problematica degli “usi civici” fra
le esigenze della produzione e quella della cd. Agricoltura
dell'ambiente (usi civici e cd. Decreto Galasso).* Riv. Giur.
ed. 1987, II, pp. 149 – 160.
- CARLETTI F. - *Gli utilizzi delle terre collettive e di uso civico.* Nuovo dir.
Agr., 1989, pp. 437 – 444.
- CARLETTI f. - *Gli utilizzi d'uso civico come modello per la tutela
dell'ambiente.* Nuovo dir. Agr., 1983, pp. 293 – 299.
- *Il demanio civico: interessi collettivi, interessi privati e
interessi generali.* Nuovo dir. Agr., 1990, pp. 325 – 348.
- CERULLI IRELLI V. - *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Milano, Cedam,
1969.
- *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, Cedam,
1983.

- CIANI G. - *Storia del popolo cadorino*, Padova, 1856.
- CILIBERTI O. - *Mutamenti di destinazione, conservazione e distruzione delle proprietà collettive nella prospettiva della riforma.* - Nuova Rassegna di Diritto Agrario 1998. N. 4.
- COSTATO L. - *Gli usi civici e le proprietà collettive* – Trattato breve di Diritto Agrario e Comunitario, 3[^] ed., 2003.
- *I domini collettivi nel Medio Polesine*. Milano, Giuffrè, 1968
- *Agricoltura Istituzioni Mercati*, fasc. 1[^], 2007.
- *Profili attuali delle normative sugli usi civici nella gestione e tutela del territorio*. Riv. di dir. Agr., II, 2005.
- *Commentario alla Legge 31.01.1994 n. 97*, Rivista diritto agrario, 1994.
- DA FORNO G.B. - *La conca pozzalina*, Ed. Tiziano, Pieve di C., 2007.
- D'ALESSANDRO - *La sopravvivenza di antiche forme di collettivismo nel godimento di diritti reali*, Rivista di Diritto Civile. N. 3, 1991.
- DE MARTIN G. C. - *Profili giuridici degli enti regolieri nel quadro del nuovo assetto degli enti montani*, Milano, Cedam, 1973.
- FABBIANI G. - *Breve storia del Cadore*, Udine, 1957.
- *I Laudi di Lozzo di Cadore*, Belluno, 1981.
- *I Laudi delle Regole del Comune di Pieve di Cadore*. Belluno, 1974.
- FRASSOLDATI C. - *Il maso chiuso e le associazioni agrarie-forestali dell'Alto Adige nella recente legislazione della provincia di Bolzano*, Milano, 1963.
- GERMANO' A - *Usi civici*, Digesto 4[^], Discipline pubblicistiche, vol. XIX, sez. civile, 1999.

- *Usi Civici*, Rivista di Diritto Agrario 1994, n. 2.
- *Le comunioni familiari montane come formazione sociali*. Rivista Giuridica Sarda, 1992./ 1997.
- *Terre civiche e proprietà collettive*, Rivista di Diritto Agrario 2002, n. 1.
- *Legislazione in materia di Regole e usi civici*.
Tip. D.B.S. Rasai di Seren del Grappa, Regione Veneto e Istituto Culturale di Zoldo, 2002.
- *Comunioni familiari montane e giurisdizione in caso di usurpazione di terre*. Riv. di dir. Agr. - fasc. 2^a - 1987.
- GHIRARDINI G. - *Notizie degli scavi di antichità*, Bologna, 1883.
- GROSSI P. - *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*.
Vol. 5 e 6, Milano, 1978.
- *Un altro modo di possedere*, Milano, Giuffrè, 1978.
- *Un altro modo di possedere*, Milano, Giuffrè, 1977
- LORIZIO M.A. - *Usi Civici*, Annuario per autonomie locali, 1985.
- PAGOOGNA G. - *I Laudi di Pozzale di Cadore*, Belluno, 1988.
- PELLEGRINI G.B. - *Protostoria e storia antica, in viaggio intorno ad una Provincia.*, Feltre, Libreria Pilotto edit.
- *Cadore preromano e romano*, Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, 1954.
- PERTILE A. - *Storia del diritto italiano*, vol. IV.
- *I laudi del Cadore*, Atti del R. Istituto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 1889.
- PETRONIO U. - *Usi e demani: fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, Milano, Giuffrè, 1988.
- POTOTSCHINIG U.- *Le Regole della Magnifica Comunità Cadorina*, Milano, 1983.
- RAFFAGLIO G. - *Usi civici, Vicinie, Interessenze nella Regione Trentino-*

- Alto Adige*. Rivista diritto agrario, vol. 1[^], 1950.
- RICHEBUONO G. - *Cenni storici sulle Regole d'Ampezzo*, Belluno, Tip. Piave, 1986.
- *Ampezzo di Cadore dal 1156 al 1335*, Belluno, 1962.
- *Antichi Laudi delle Regole fino alla fine del 1440*, Cortina d'Ampezzo, 1972.
- RICHTER P. S. - *Proprietà collettive, usi civici e interesse pubblico*, Rivista di diritto amministrativo 2003, n. 1.
- ROMAGNOLI E. - *Comunioni familiari e Regole dell'Arco Alpino*, Rivista di Diritto Agrario 1971, fasc. 2[^].
- *Forme associative nell'esercizio dell'agricoltura.*, Rivista di diritto agrario, 1969.
- *Comunioni familiari montane*, IDAIC, Firenze, 1992.
- *Regole dell'arco alpino*, Novissimo Dogesto 1986, vol.6.
- *Regole dell'arco alpino*, Digesto, IV ediz., Vol. XVI, 1997.
- ROMAGNOLI E.
- TREBESCHI C. - *Comunioni familiari montane*, Brescia, Paideia, 1975.
- *Comunioni familiari montane*, Brescia, Paideia, 1992.
- SCHUPFER F. - *Il diritto privato dei popoli germanici con particolare riguardo all'Italia*, Città di Castello, Roma, Loerscher, 1907.
- *Il diritto privato dei popoli germanici*, vol. I[^].
- TARELLO G. - *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, Il Mulino, 1976.
- TOMASELLA E. - *Aspetti pubblicistici di ricerche sociali e culturali*, Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, Belluno, 2000
- VENDRAMINI F. - *Montagne e veneti nel secondo dopoguerra*, Verona, Bertani editore, 1988.
- *Gli ordini regolieri di Sappade e Caviola nell'Agordino* -

Annali veneti, AA.VV, 1984.

ZANDERIGO

ROSOLO G. - *Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII - XIV*, Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, Belluno, 1982.

ZANGRANDO F. - *Studi della storia giuridica del Cadore*, Archivio per l'Alto Adige, 1958.

